

10.1.2014

A7-0030/ 001-281

## **EMENDAMENTI 001-281**

presentati da Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

### **Relazione**

**Philippe Juvin**

**A7-0030/2013**

Aggiudicazione dei contratti di concessione

Proposta di direttiva (COM(2011)0897 – C7-0004/2011 – 2011/0437(COD))

---

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Visto 1**

###### *Testo della Commissione*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114,

###### *Emendamento*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare ***l'articolo 14***, l'articolo 53, paragrafo 1, gli articoli 62 e 114 ***nonché il protocollo n. 26 a esso allegato***,

###### *Motivazione*

*Nella direttiva va tenuto conto delle disposizioni legate ai servizi d'interesse generale e alle loro specificità.*

### **Emendamento 2**

#### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 1**

###### *Testo della Commissione*

(1) l'assenza di una chiara normativa che disciplini a livello dell'Unione l'aggiudicazione dei contratti di

###### *Emendamento*

(1) l'assenza di una chiara normativa che disciplini a livello dell'Unione l'aggiudicazione dei contratti di

concessione dà luogo a incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di servizi e provoca distorsioni nel funzionamento del mercato interno. Di conseguenza gli operatori economici, e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), vengono privati dei loro diritti nell'ambito del mercato interno e perdono importanti opportunità commerciali, mentre le autorità pubbliche talvolta non riescono a utilizzare il denaro pubblico nella maniera migliore, in modo da offrire ai cittadini dell'Unione europea servizi di qualità ai prezzi migliori. Un quadro giuridico idoneo per l'aggiudicazione di concessioni garantirebbe un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell'Unione assicurando altresì la certezza giuridica, e favorendo quindi gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini.

concessione dà luogo a incertezza giuridica, ostacola la libera fornitura di servizi e provoca distorsioni nel funzionamento del mercato interno. Di conseguenza gli operatori economici, e in particolare le piccole e medie imprese (PMI), vengono privati dei loro diritti nell'ambito del mercato interno e perdono importanti opportunità commerciali, mentre le autorità pubbliche talvolta non riescono a utilizzare il denaro pubblico nella maniera migliore, in modo da offrire ai cittadini dell'Unione europea servizi di qualità ai prezzi migliori. Un quadro giuridico idoneo, ***equilibrato e flessibile*** per l'aggiudicazione di concessioni garantirebbe un accesso effettivo e non discriminatorio al mercato a tutti gli operatori economici dell'Unione assicurando altresì la certezza giuridica, e favorendo quindi gli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi strategici per i cittadini. ***Tale quadro giuridico consentirebbe altresì di fornire maggior certezza giuridica agli operatori economici e potrebbe costituire una base e uno strumento per aprire maggiormente i mercati internazionali degli appalti pubblici e rafforzare gli scambi commerciali internazionali. È opportuno istituire a livello dell'Unione un principio generale volto ad includere le PMI nell'aggiudicazione di concessioni al fine di favorire la loro possibilità di accesso al mercato corrispondente.***

**Emendamento 3**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 bis) Le disposizioni del quadro giuridico applicabile all'aggiudicazione di concessioni devono essere chiare, semplici e non comportare eccessivi oneri burocratici.***

**Emendamento 4**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(1 ter) Dalla natura stessa delle concessioni risulta che le disposizioni in materia di aggiudicazione delle concessioni non possono ridursi a riprendere semplicemente le norme in materia di appalti pubblici.***

**Emendamento 5**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020 in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari per ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo contemporaneamente la massima efficienza nell'uso dei fondi pubblici. ***Attualmente, l'aggiudicazione delle concessioni di lavori è soggetta alle norme di base della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, mentre l'aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero è soggetta ai principi del trattato, e in particolare al principio della libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di fornire servizi nonché ai principi che ne derivano come la parità di trattamento, la non discriminazione, il riconoscimento reciproco, la trasparenza e la proporzionalità. Vi è il rischio di mancanza di certezza giuridica dovuto a interpretazioni diverse dei principi del trattato da parte dei legislatori nazionali e a profonde disparità tra le legislazioni dei***

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020 in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari per ottenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, garantendo contemporaneamente la massima efficienza nell'uso dei fondi pubblici. ***In questo contesto, i contratti di concessione rappresentano importanti strumenti nello sviluppo strutturale di lungo termine di infrastrutture e servizi strategici. Di conseguenza, essi agevolano la concorrenza in seno al mercato interno, migliorando le competenze del settore privato, conseguendo l'efficienza e apportando innovazione.***

*diversi Stati membri. Tale rischio è stato confermato dall'estesa giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che però ha affrontato solo parzialmente alcuni aspetti dell'aggiudicazione dei contratti di concessione. È quindi necessario, a livello di Unione europea, concretizzare in maniera uniforme i principi del trattato in tutti gli Stati membri ed eliminare le discrepanze interpretative che ne derivano, in modo da eliminare le persistenti distorsioni del mercato interno.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 bis) Attualmente, l'aggiudicazione delle concessioni di lavori è soggetta alle norme di base della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi<sup>1</sup>, mentre l'aggiudicazione delle concessioni di servizi con interesse transfrontaliero deve essere conforme ai principi del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano come la parità di trattamento, la non discriminazione, il riconoscimento reciproco, la proporzionalità e la trasparenza. Vi è un rischio di incertezza giuridica connesso a interpretazioni diverse dei principi del TFUE da parte dei legislatori nazionali e a profonde disparità tra le legislazioni dei diversi Stati membri. Tale rischio è stato confermato dall'ampia giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che però ha*

*affrontato solo parzialmente alcuni aspetti dell'aggiudicazione dei contratti di concessione.*

---

*GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 ter) Di conseguenza, la direttiva in esame mira a un'applicazione uniforme dei principi dei trattati in tutti gli Stati membri, intesa a garantire la certezza giuridica, a eliminare le distorsioni persistenti del mercato interno, ad accrescere l'efficacia della spesa pubblica, a facilitare la parità di accesso e l'equa partecipazione delle PMI all'aggiudicazione dei contratti di concessione, a livello sia locale che dell'Unione, e a sostenere il conseguimento di obiettivi di interesse pubblico sostenibili.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(2 quater) Fatte salve le disposizioni sull'esclusione di attività soggette alla concorrenza diretta di cui all'articolo 14 della presente direttiva, alle concessioni contemplate dalla presente direttiva non si applicano le disposizioni della direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi*

*postali<sup>1</sup>. Le norme di cui alla presente direttiva non vanno utilizzate per eludere la procedura di aggiudicazione prevista in nella direttive succitate.*

---

*GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 3**

#### *Testo della Commissione*

(3) La presente direttiva **non dovrebbe in alcun modo incidere sulla libertà** degli Stati membri **o** delle autorità pubbliche di decidere **sulla fornitura diretta di lavori o servizi al pubblico, né sull'esternalizzazione di tale fornitura a terzi**. Gli Stati membri o le autorità pubbliche dovrebbero **rimanere liberi** di definire le caratteristiche **del servizio** da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, così da poter perseguire i loro obiettivi di politica pubblica.

#### *Emendamento*

(3) La presente direttiva **riconosce e riafferma il diritto** degli Stati membri e delle autorità pubbliche di decidere **sulle modalità di gestione ritenute più appropriate per far eseguire i lavori e fornire i servizi**. **La presente direttiva non dovrebbe in alcun modo incidere sulla libertà degli Stati membri e delle autorità pubbliche di decidere sulla fornitura diretta di lavori o servizi al pubblico, né sull'esternalizzazione di tale fornitura delegandola a terzi**. Gli Stati membri o le autorità pubbliche dovrebbero **conservare il diritto** di definire **e di specificare** le caratteristiche **dei servizi** da fornire, comprese le condizioni relative alla qualità o al prezzo dei servizi, così da poter perseguire i loro obiettivi di politica pubblica.

#### *Motivazione*

*Si riafferma il principio dell'autonomia amministrativa delle autorità pubbliche che decidono liberamente le modalità gestionali dei compiti loro spettanti (esecuzione diretta oppure delega a terzi). La direttiva non condiziona la scelta di un metodo specifico di gestione, tuttavia prevede regole in caso di opzione di delega a un terzo (concessione).*

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva

#### Considerando 4

##### *Testo della Commissione*

(4) Nel caso delle concessioni superiori a un determinato valore, è opportuno procedere a un coordinamento di minima delle procedure nazionali per l'aggiudicazione di tali contratti sulla base dei principi del trattato, nell'ottica di garantire l'apertura delle concessioni alla concorrenza e un adeguato livello di certezza giuridica. Tali norme di coordinamento dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli obiettivi succitati. **Occorre** tuttavia che gli Stati membri abbiano la facoltà di completare e sviluppare ulteriormente tali norme se lo giudicano opportuno, soprattutto per meglio garantire la conformità ai principi illustrati.

##### *Emendamento*

(4) Nel caso delle concessioni **pari o** superiori a un determinato valore, è opportuno procedere a un coordinamento di minima delle procedure nazionali per l'aggiudicazione di tali contratti sulla base dei principi del trattato, nell'ottica di garantire l'apertura delle concessioni alla concorrenza e un adeguato livello di certezza giuridica. Tali norme di coordinamento dovrebbero limitarsi a quanto è necessario per realizzare gli obiettivi succitati **e garantire un certo livello di flessibilità. Di conseguenza, occorre** che gli Stati membri abbiano la facoltà di completare e sviluppare ulteriormente tali norme se lo giudicano opportuno, soprattutto per meglio garantire la conformità ai principi illustrati.

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva

#### Considerando 6

##### *Testo della Commissione*

(6) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso **conclusi tra uno o più operatori economici e** una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori **aventi per oggetto l'acquisizione** di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto del contratto. L'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi definiti **dall'ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice** e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato o un'autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di

##### *Emendamento*

(6) Le concessioni sono contratti a titolo oneroso **con i quali** una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori **(in appresso denominati congiuntamente "concedenti") affidano l'esecuzione** di lavori o **la gestione di servizi rientranti nelle loro responsabilità a uno o più operatori economici e** il cui corrispettivo consiste normalmente nel diritto di **eseguire e** gestire i lavori o **di fornire** i servizi oggetto del contratto **o il diritto associato a un pagamento**. L'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici obblighi definiti **dal concedente** e aventi forza esecutiva. Per contrasto, determinati atti di Stato quali

un'attività economica, non si possono **definire** concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi **aventi per oggetto il diritto di** un operatore economico di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, come per esempio contratti di affitto di terreni con i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza **acquisire** lavori o servizi specifici.

autorizzazioni, **permessi** o licenze, **rilasciate per periodi limitati**, con cui lo Stato o un'autorità pubblica stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività economica, non si possono **considerare** concessioni. Analoga constatazione vale per determinati accordi **in virtù dei quali lo Stato o l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore concede a** un operatore economico il diritto di gestire determinati ambiti o risorse di natura pubblica, come per esempio contratti di affitto di terreni di **natura pubblica o privata**, segnatamente nel settore dei porti marittimi o interni **o diritti di passaggio**, con i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza **diventare beneficiario** di lavori o servizi specifici **forniti dall'operatore economico. Le condizioni generali contenute nei contratti di locazione e di affitto di terreni di natura pubblica o privata comprendono norme riguardanti il trasferimento al locatario dei beni immobili oggetto di locazione, il loro utilizzo (per esempio la descrizione del bene immobile oggetto di locazione, le disposizioni sugli usi migliori del bene immobile oggetto di locazione quali indicatori di prestazione o norme ambientali), gli obblighi del locatore e del locatario in ordine alla manutenzione del bene immobile oggetto di locazione, la durata della locazione e la restituzione al locatore del bene immobile oggetto di locazione, il canone e gli altri costi a carico del locatario, incluse le penali.**

#### Motivazione

*Chiarimento della definizione di concessione (cfr articolo 2) e dei tipi di contratto che non corrispondono a concessioni a norma della presente direttiva (autorizzazioni, licenze, contratti che fissano condizioni generali senza delega per l'esecuzione di lavori o la gestione di servizi). Il termine "concedente" è utilizzato per semplificare il testo al fine di fare riferimento alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori dato che sono equiparati.*



## Emendamento 12

### Proposta di direttiva

#### Considerando 7

##### *Testo della Commissione*

(7) Le difficoltà legate all'interpretazione dei concetti di **“contratto di concessione”** e di **“appalto pubblico”** sono state talvolta **motivo** di perdurante incertezza giuridica tra i soggetti interessati, nonché oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ne consegue che è necessario precisare meglio la definizione di concessione, in particolare facendo riferimento al concetto di **“rischio operativo sostanziale”**. La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire i lavori o i servizi, comporta sempre il trasferimento al concessionario di **un** rischio economico che comprende il possibile mancato recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati. L'applicazione di norme specifiche di disciplina dell'aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata, se l'**amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore** evitasse **all'aggiudicatario** qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore ai costi che l'aggiudicatario deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi interamente pagati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore si configurerebbero come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall'effettiva domanda o disponibilità del servizio o del bene.

##### *Emendamento*

(7) Le difficoltà legate all'interpretazione **del concetto** di **“concessione”** sono state talvolta **all'origine** di perdurante incertezza giuridica tra i soggetti interessati, nonché oggetto di numerose sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ne consegue che è necessario precisare meglio la definizione di concessione, in particolare facendo riferimento al concetto di **“rischio operativo”**. La caratteristica principale di una concessione, ossia il diritto di gestire i lavori o i servizi, comporta sempre il trasferimento al concessionario di **una quota sostanziale del** rischio economico che comprende il possibile mancato recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti per realizzare i lavori o i servizi aggiudicati **in condizioni operative normali. La circostanza che il rischio sia fin dall'inizio assai limitato, in particolare per le norme dettagliate della legislazione applicabile ai lavori e ai servizi oggetto della concessione non osta a che il contratto sia qualificato come concessione.** L'applicazione di norme specifiche di disciplina dell'aggiudicazione di concessioni non sarebbe giustificata, se **il concedente** evitasse **al concessionario** qualsiasi perdita potenziale garantendogli un introito minimo pari o superiore ai costi che l'aggiudicatario deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. Allo stesso tempo, occorre precisare che alcuni accordi interamente pagati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore si configurerebbero come concessioni qualora il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore per eseguire il lavoro o fornire il servizio dipenda dall'effettiva domanda o disponibilità del servizio o del bene.

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(8 bis) Un rischio operativo potrebbe derivare dai fattori al di fuori del controllo delle parti e, pertanto, non può risultare dalla inappropriata esecuzione del contratto da parte di una qualsiasi delle parti contraenti. Esso è definito in quanto rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato, che possono derivare da un rischio legato alla domanda o alla fornitura ovvero essere contestualmente un rischio legato alla domanda e alla fornitura. Il rischio operativo può comprendere per esempio il rischio di uno squilibrio tra domanda e offerta di servizi, il rischio d'insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi forniti o il rischio di mancata copertura delle spese di gestione mediante le entrate.*

*Motivazione*

*La definizione e il significato di "rischio di disponibilità" all'articolo 2, paragrafo 2, non sono molto chiari. Il nuovo considerando proposto tenta di associare questa definizione alle decisioni del concessionario relativamente agli investimenti effettuati nella concessione.*

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Considerando 9

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(9) Il concetto di diritti speciali o esclusivi è essenziale per la definizione del campo di applicazione della presente direttiva, dal momento che gli enti, i quali non sono né enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), né imprese pubbliche, sono soggetti alle sue disposizioni solo nella misura in cui esercitano una delle attività coperte sulla

(9) Il concetto di diritti speciali o esclusivi è essenziale per la definizione del campo di applicazione della presente direttiva, dal momento che gli enti, i quali non sono né enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), né imprese pubbliche, sono soggetti alle sue disposizioni solo nella misura in cui esercitano una delle attività coperte sulla

base di tali diritti. *È opportuno perciò precisare che i diritti concessi per mezzo di una procedura basata su criteri oggettivi, in particolare ai sensi della legislazione dell'Unione, e in base alla quale sia stata garantita adeguata pubblicità, non costituiscono diritti speciali o esclusivi ai fini della presente direttiva. In tale legislazione dovrebbero rientrare la Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70. Il progressivo diversificarsi delle forme di azione pubblica ha imposto una definizione più precisa dello stesso concetto di appalto. Le norme dell'Unione in materia di concessioni si riferiscono all'acquisizione di lavori o servizi il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire tali lavori o servizi. Il concetto di acquisizione dovrebbe essere inteso in senso ampio come il godimento dei vantaggi dei lavori o dei servizi in questione, senza implicare in tutti i casi un trasferimento di proprietà agli enti aggiudicatori o amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, il mero finanziamento di un'attività, spesso legato*

base di tali diritti.

*all'obbligo di rimborsare gli importi ricevuti qualora non siano stati usati per lo scopo previsto, non rientra di norma nell'ambito di applicazione della presente direttiva.*

*Motivazione*

*Per coerenza con l'articolo 4, paragrafo 3 emendato.*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di direttiva Considerando 10**

*Testo della Commissione*

*(10) È emersa inoltre la necessità di precisare il significato da attribuire all'espressione "appalto unico", con la conseguenza – per quanto riguarda le soglie della presente direttiva – di dover tener conto del valore aggregato di tutte le concessioni concluse ai fini di tale appalto, e di dover pubblicizzare l'appalto nel suo complesso, eventualmente frazionato in singoli lotti. Il concetto di appalto unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e i servizi necessari per portare a compimento un particolare progetto. Le indicazioni relative all'esistenza di un progetto unico possono consistere, per esempio, in una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente dall'amministrazione aggiudicatrice, nel fatto che i diversi elementi acquistati soddisfano un'unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.*

*Emendamento*

*(10) Occorre che la presente direttiva si applichi unicamente ai contratti di concessione il cui valore sia pari o superiore a una determinata soglia, la quale dovrebbe riflettere il chiaro interesse transnazionale delle concessioni per gli operatori economici di altri Stati membri. Di conseguenza risulta essenziale definire il metodo per calcolare il valore di una concessione e dovrebbe essere identico per le concessioni di lavori e di servizi, dato che in maggior parte i contratti sono misti. La definizione dovrebbe comprendere la valutazione del fatturato al netto di imposte cumulate della concessione in questione per la durata del contratto secondo le previsioni del concedente. Il valore di una concessione dovrebbe tenere in conto il valore di tutti i lavori e/o servizi che formano oggetto del contratto e rientrano nello stesso progetto di concessione. Le indicazioni relative all'esistenza di un progetto unico possono consistere, per esempio, in una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente dal concedente, nel fatto che i diversi elementi della concessione soddisfano un'unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica, o che esse*

*richiedano al concessionario lo stesso tipo di investimenti.*

### *Motivazione*

*Per coerenza con gli articoli 5 e 6 emendati.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Considerando 11**

#### *Testo della Commissione*

(11) La necessità di garantire *l'effettiva liberalizzazione del* mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati vengano individuati prescindendo dalla loro qualificazione giuridica. *Non dovrebbe dunque essere violata* la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 *del trattato*, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

#### *Emendamento*

(11) La necessità di garantire *l'accesso effettivo al* mercato e un giusto equilibrio nell'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali esige che gli enti interessati vengano individuati *chiaramente* prescindendo dalla loro qualificazione giuridica. *Occorre* dunque *assicurare* la parità di trattamento tra enti aggiudicatori del settore pubblico ed enti che operano nel settore privato. Si dovrebbe inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 *TFUE*, sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri.

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva Considerando 12**

#### *Testo della Commissione*

(12) È possibile, da parte *degli enti aggiudicatori*, procedere all'aggiudicazione di concessioni per venir incontro a necessità inerenti a varie attività, che possono essere soggette a regimi giuridici diversi. Si dovrebbe precisare che il regime giuridico applicabile a un'unica concessione destinata a contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all'attività cui la

#### *Emendamento*

(12) È possibile, da parte *del concedente*, procedere all'aggiudicazione di concessioni per venir incontro a necessità inerenti a varie attività, che possono essere soggette a regimi giuridici diversi. Si dovrebbe precisare che il regime giuridico applicabile a un'unica concessione destinata a contemplare varie attività dovrebbe essere soggetto alle norme applicabili all'attività cui la concessione è

concessione è principalmente destinata. Per determinare l'attività cui la concessione è principalmente destinata, ci si può basare sull'analisi delle necessità cui la concessione specifica deve rispondere, effettuata **dall'ente aggiudicatore** ai fini della valutazione dell'impatto della concessione e della fissazione dei documenti **di gara**. In taluni casi, può essere oggettivamente impossibile determinare l'attività cui la concessione è principalmente destinata. Occorre prevedere quali norme si debbano applicare in siffatti casi.

principalmente destinata. Per determinare l'attività cui la concessione è principalmente destinata, ci si può basare sull'analisi delle necessità cui la concessione specifica deve rispondere, effettuata **dal concedente** ai fini della valutazione dell'impatto della concessione e della fissazione dei documenti **relativi alla concessione**. In taluni casi, può essere oggettivamente impossibile determinare l'attività cui la concessione è principalmente destinata. Occorre prevedere quali norme si debbano applicare in siffatti casi.

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) È opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva alcune concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico, esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, **sulla base** di un diritto esclusivo **di cui l'operatore gode** ai sensi del vigente diritto nazionale o di un atto amministrativo, e che è stato concesso ai sensi del trattato e della legislazione settoriale dell'Unione **in materia di gestione delle infrastrutture di rete collegate alle attività di cui all'allegato III**, dal momento che tale diritto esclusivo rende impossibile seguire una procedura competitiva per l'aggiudicazione. A titolo derogatorio e fatte salve le conseguenze giuridiche dell'esclusione generale dal campo di applicazione della presente direttiva, le concessioni **di cui all'articolo 8, paragrafo 1**, dovrebbero essere soggette all'obbligo di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della concessione in modo da garantire una minima trasparenza a meno che le condizioni di tale trasparenza non siano già previste dalla legislazione

#### *Emendamento*

(13) È opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva alcune concessioni di servizi **legate a una delle attività di cui all'allegato III, comprese le concessioni per servizi riguardanti la gestione di infrastrutture di rete legate a detta attività, qualora le concessioni siano** aggiudicate **a un operatore economico che goda** di un diritto esclusivo ai sensi del vigente diritto nazionale, **della normativa** o di un atto amministrativo, e che è stato concesso ai sensi del trattato e della legislazione settoriale dell'Unione dal momento che tale diritto esclusivo rende impossibile seguire una procedura competitiva per l'aggiudicazione. A titolo derogatorio e fatte salve le conseguenze giuridiche dell'esclusione generale dal campo di applicazione della presente direttiva, **dette** concessioni dovrebbero essere soggette all'obbligo di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della concessione in modo da garantire una minima trasparenza a meno che le condizioni di tale trasparenza non siano già previste dalla legislazione settoriale. **Al fine di rafforzare la trasparenza, quando**

settoriale.

*uno Stato membro concede un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato III, informa in merito la Commissione.*

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 bis) Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le concessioni di servizi in materia di giochi che comportano un rischio finanziario attraverso l'impiego di una somma di denaro in giochi d'azzardo (lotterie, scommesse) aggiudicate a livello nazionale da uno o più organismi dotato di diritti esclusivi attribuiti da uno o più Stati membri in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili e pubblicate concesse conformemente ai trattati. Tale esclusione si giustifica per via della concessione di diritti esclusivi a uno o più organismi a livello nazionale che renda inapplicabile una procedura concorrenziale, nonché della necessità di preservare la possibilità per gli Stati membri di regolare a livello nazionale il settore dei giochi a causa dei loro obblighi in termini di protezione dell'ordine pubblico e sociale.*

*Motivazione*

*Il nuovo considerando chiarisce l'esclusione di una parte del settore dei giochi. La concessione del diritto esclusivo rende inapplicabile qualsiasi procedura concorrenziale. Gli Stati membri devono inoltre conservare un margine di manovra in questo settore sensibile (protezione dell'ordine pubblico e sociale). La capacità d'azione di uno Stato a tale riguardo non deve essere diminuita da norme inadeguate per il settore (ad esempio, cessazione della gestione di un gioco d'azzardo).*

## **Emendamento 20**

### **Proposta di direttiva Considerando 13 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(13 ter) Andrebbero peraltro esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva gli appalti di servizi nei settori della difesa civile, della protezione civile e della prevenzione delle calamità naturali. In tali settori rientrano in particolare i servizi di soccorso di emergenza con ambulanza, che vanno distinti dai servizi di ambulanza per il trasporto di pazienti. Per garantire l'efficacia della protezione civile e degli interventi di emergenza nell'interesse dei cittadini, dovrebbe essere sufficiente applicare i principi della legislazione primaria.***

## **Emendamento 21**

### **Proposta di direttiva Considerando 13 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(13 quater) La presente direttiva fa salva la competenza degli Stati membri di conferire, definire e organizzare la missione di servizio pubblico conformemente al protocollo n. 29 allegato ai trattati sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri.***

*Motivazione*

*Occorrerebbe inserire un nuovo considerando che faccia espresso riferimento al protocollo di Amsterdam in quanto strumento di diritto primario dell'UE. Tale emendamento andrebbe nello stesso senso del riferimento al protocollo di Amsterdam che figura nella comunicazione interpretativa della Commissione sulle concessioni nel diritto comunitario.*

## **Emendamento 22**



**Proposta di direttiva**  
**Considerando 14**

*Testo della Commissione*

(14) È opportuno escludere talune concessioni di servizi e di lavori aggiudicate a un'impresa collegata a enti aggiudicatori, la cui attività principale consista nel prestare tali servizi o lavori al gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul mercato. È anche opportuno escludere talune concessioni di servizi e di lavori aggiudicate da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività considerate dalla presente direttiva e di cui l'ente faccia parte. Tuttavia, è opportuno pure evitare che tale esclusione provochi distorsioni della concorrenza a beneficio di imprese o joint-ventures collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte del loro fatturato dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi aggiudicare concessioni senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-ventures e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.

*Emendamento*

(14) È opportuno escludere talune concessioni di servizi e di lavori aggiudicate a un'impresa collegata a enti aggiudicatori, **con o senza partecipazione privata e** la cui attività principale consista nel prestare tali servizi o lavori al gruppo cui appartiene, invece di offrirli sul mercato. È anche opportuno escludere talune concessioni di servizi e di lavori aggiudicate da un ente aggiudicatore a una joint-venture, costituita da più enti aggiudicatori per svolgere attività considerate dalla presente direttiva e di cui l'ente faccia parte. Tuttavia, è opportuno pure evitare che tale esclusione provochi distorsioni della concorrenza a beneficio di imprese o joint-ventures collegate agli enti aggiudicatori; occorre prevedere un insieme appropriato di norme, segnatamente per quanto riguarda i limiti massimi entro cui le imprese possono ricavare parte del loro fatturato dal mercato e oltre i quali perderebbero la possibilità di vedersi aggiudicare concessioni senza indizioni di gara, la composizione di tali joint-ventures e la stabilità delle relazioni tra queste ultime e gli enti aggiudicatori di cui sono composte.

*Motivazione*

*Il presente emendamento chiarisce l'articolo 11 della direttiva relativa alle imprese collegate. Nell'ambito dell'articolo la partecipazione privata in imprese collegate è autorizzata, contrariamente alla logica dell'articolo 15 relativa alla cooperazione pubblico-pubblico, in cui non è possibile alcuna partecipazione privata in persone giuridiche controllate dal potere aggiudicatore o dall'ente aggiudicatore.*

## Emendamento 23

### Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(14 bis) Nel settore idrico possono esistere imprese collegate dedite ad attività cosiddette molteplici che operano in altri settori di attività con strutture di mercato differenti (per esempio sia liberalizzati sia non liberalizzati) e che possono essere confrontate con problemi strutturali applicando i requisiti derogatori di cui alla presente direttiva. Di conseguenza, al fine di consentire a tali imprese collegate titolari di concessioni operative di proseguire attività nel settore idrico di avvalersi effettivamente di detta deroga, fino al 2020 può essere applicato un periodo transitorio. Nel corso di detto periodo le concessioni esistenti possono essere prorogate senza applicazione della presente direttiva ove siano soddisfatte determinate condizioni. A norma dell'articolo 11, affinché un'impresa collegata possa essere esentata, l'80% del suo fatturato medio complessivo deve provenire dalle sue attività con membri del gruppo economico che le appartiene direttamente o appartiene ai cittadini a loro nome. Tuttavia, per imprese collegate dedite ad attività molteplici nel settore idrico, tale requisito attinente al fatturato può essere difficilmente soddisfatto perché il fatturato delle stesse comprende attività in settori liberalizzati e non liberalizzati. Il periodo transitorio ha la finalità di dare alle imprese collegate interessate un periodo ragionevole per adattare la loro organizzazione interna, eventualmente separando contabilmente le attività nel settore idrico da quelle di altro tipo. Al fine di limitare ogni potenziale alterazione della concorrenza, i contratti in questione dovrebbero scadere entro il luglio 2020. Dopo il termine del periodo transitorio, l'adattamento della loro organizzazione interna dovrebbe*

*consentire loro di soddisfare le condizioni per le deroghe riguardanti le imprese collegate di cui alla presente direttiva.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva Considerando 15**

#### *Testo della Commissione*

(15) **La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle** concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori miranti a consentire lo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III **se, nello** Stato membro in cui l'attività **viene svolta, essa** è direttamente esposta alla concorrenza su mercati l'accesso ai quali non è limitato, **come stabilisce la procedura istituita a tale scopo conformemente agli** articoli 27 e 28 della direttiva **[vigente direttiva** 2004/17/CE]. Tale procedura dovrebbe offrire certezza giuridica agli enti interessati e un adeguato processo decisionale, assicurando in tempi brevi un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in materia.

#### *Emendamento*

(15) **Le** concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori miranti a consentire lo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III **e gestite in uno** Stato membro in cui l'attività è direttamente esposta alla concorrenza su mercati l'accesso ai quali non è limitato, **non dovrebbero essere considerate concessioni ai sensi della presente direttiva e non dovrebbero essere disciplinate dalla stessa. L'esposizione diretta alla concorrenza va valutata a norma degli** articoli 27 e 28 della direttiva 2004/17/CE. Tale procedura dovrebbe offrire certezza giuridica agli enti interessati e un adeguato processo decisionale, assicurando in tempi brevi un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in materia.

#### *Motivazione*

*Adeguamento all'articolo 14 modificato.*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva Considerando 16**

#### *Testo della Commissione*

(16) La presente direttiva non si applica all'aggiudicazione di concessioni effettuata da organizzazioni internazionali a proprio nome e per proprio conto. Occorre però **precisare** in quale misura sia opportuno applicare la presente direttiva alle aggiudicazioni di concessioni disciplinate

#### *Emendamento*

(16) La presente direttiva non si applica all'aggiudicazione di concessioni effettuata da organizzazioni internazionali a proprio nome e per proprio conto. Occorre però **determinare** in quale misura sia opportuno applicare la presente direttiva alle aggiudicazioni di concessioni disciplinate

da specifiche norme internazionali.

da specifiche norme internazionali  
*affinché gli operatori economici beneficino di una maggiore certezza giuridica. Il mercato interno e i mercati internazionali sono sempre più interconnessi; le politiche in materia di appalti pubblici dovrebbero servire quindi per promuovere valori dell'Unione quali la trasparenza, una posizione inflessibile nei confronti della corruzione, il principio di reciprocità e l'avanzamento dei diritti sociali e umani.*

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) In merito alla misura in cui le norme in materia di aggiudicazione delle concessioni debbano estendersi alla cooperazione tra le pubbliche autorità, regna una notevole incertezza giuridica. La pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea viene interpretata in maniera divergente dagli Stati membri *e anche dalle diverse amministrazioni aggiudicatrici o dai diversi enti aggiudicatori*. È quindi necessario precisare *i casi* in cui *le* concessioni concluse fra dette amministrazioni non *sono soggette* all'applicazione delle norme *sull'aggiudicazione delle concessioni pubbliche*. Tale precisazione dovrebbe essere guidata dai principi fissati dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il semplice fatto che entrambe le parti di un accordo siano esse stesse amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non esclude di per sé l'applicazione delle norme sull'aggiudicazione di concessioni. Tuttavia l'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni non *dovrebbe* interferire con *la libertà* delle autorità pubbliche di decidere le modalità

#### *Emendamento*

(17) In merito alla misura in cui le norme in materia di aggiudicazione delle concessioni debbano estendersi alla cooperazione tra le pubbliche autorità, regna una notevole incertezza giuridica. La pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea viene interpretata in maniera divergente dagli Stati membri. È quindi necessario precisare, *alla luce di detta giurisprudenza, le condizioni* in cui *l'aggiudicazione di* concessioni concluse fra dette amministrazioni *pubbliche* non è *soggetta* all'applicazione delle norme *stabilite dalla presente direttiva*. Tale precisazione dovrebbe essere guidata dai principi fissati dalla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia. Il semplice fatto che entrambe le parti di un accordo siano esse stesse amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non esclude di per sé l'applicazione delle norme sull'aggiudicazione di concessioni. Tuttavia l'applicazione delle norme sull'aggiudicazione delle concessioni non *deve* interferire con *il diritto* delle autorità pubbliche di decidere *liberamente* le modalità secondo cui organizzare lo svolgimento dei propri compiti di servizio

secondo cui organizzare lo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico. **Le concessioni aggiudicate a enti controllati o la cooperazione per l'esecuzione congiunta dei compiti di servizio pubblico di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti** dovrebbe quindi essere esentata dall'applicazione **delle norme** qualora siano soddisfatte le condizioni fissate **nella presente direttiva**. **La presente direttiva dovrebbe mirare a garantire che le cooperazioni pubblico-pubblico esentate non provochino una distorsione della concorrenza nei confronti di operatori economici privati**. **Neppure la** partecipazione di un'amministrazione aggiudicatrice, in qualità di offerente, alla procedura di aggiudicazione di **un appalto pubblico** dovrebbe provocare distorsioni della concorrenza.

pubblico. **L'aggiudicazione di concessioni a enti controllati** dovrebbe quindi essere esentata dall'applicazione **della presente direttiva** qualora siano soddisfatte le condizioni fissate. **La** partecipazione di un'amministrazione aggiudicatrice come offerente a una procedura di aggiudicazione di **una concessione non** dovrebbe provocare una distorsione della concorrenza. **Per conseguire tale obiettivo, le condizioni che regolano l'esclusione di contratti dall'ambito della presente direttiva deve essere intesa in senso restrittivo. Qualora una delle varie condizioni di esenzione dall'applicazione della direttiva non risulti più realizzata nel corso del contratto o della cooperazione esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva, il contratto o la cooperazione in essere devono essere aperti alla concorrenza secondo le normali procedure di aggiudicazione delle concessioni.**

#### *Motivazione*

*Chiarimento del considerando. La questione della cooperazione tra enti pubblici ai fini di espletare congiuntamente un compito di servizio pubblico è oggetto di un nuovo considerando distinto.*

#### **Emendamento 27**

##### **Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(17 bis) Una condizione per determinare se una concessione aggiudicata da un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1 a un'altra persona giuridica non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva è che detta amministrazione aggiudicatrice o detto ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica in questione un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Ciò significa che esercita**

*un'influenza decisiva sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della persona giuridica controllata. Per determinare la sussistenza di un siffatto controllo è possibile tenere in conto anche elementi come il livello di rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, nonché le disposizioni corrispondenti nello statuto o nella proprietà. A norma della presente direttiva non dovrebbe essere imposto che la persona giuridica deve essere interamente di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. Le condizioni di cui sopra dovrebbe essere applicate per analogia se l'amministrazione aggiudicatrice assegna un appalto pubblico a una persona giuridica da essa controllata congiuntamente con un'altra autorità aggiudicatrice.*

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva Considerando 17 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(17 ter) La cooperazione tra amministrazioni pubbliche locali o tra queste e raggruppamenti composti esclusivamente da amministrazioni pubbliche locali, finalizzata a espletare congiuntamente compiti di servizio pubblico nel pubblico interesse, nel quadro dell'organizzazione istituzionale e amministrativa interna degli Stati membri, deve essere esentata dall'ambito di applicazione della presente direttiva. La legislazione dell'Unione non esige che le autorità pubbliche ricorrano a una forma giuridica specifica per espletare congiuntamente un compito di servizio pubblico. Analogamente, i trasferimenti di competenze riguardanti compiti di servizio pubblico con trasferimento completo della responsabilità tra amministrazioni pubbliche locali o tra queste e*

*raggruppamenti composti esclusivamente da amministrazioni pubbliche locali, nel quadro dell'organizzazione istituzionale e amministrativa interna degli Stati membri e in conformità della legislazione nazionale applicabile, deve essere esentata dall'ambito di applicazione della presente direttiva.*

## **Emendamento 29**

### **Proposta di direttiva Considerando 17 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(17 quater) La durata delle concessioni va limitata al fine di evitare la chiusura del mercato e alterazioni della concorrenza.*

## **Emendamento 30**

### **Proposta di direttiva Considerando 18**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(18) Al fine di garantire una pubblicità adeguata delle concessioni di lavori e di servizi di valore superiore a una determinata soglia *e aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori*, la loro aggiudicazione dovrebbe essere preceduta dalla pubblicazione obbligatoria del relativo bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. *Le soglie dovrebbero essere coerenti con il chiaro interesse transfrontaliero delle concessioni per gli operatori economici aventi sede negli altri Stati membri. Per calcolare il valore di una concessione di servizi si dovrebbe tener conto del valore stimato di tutti i servizi che devono essere forniti dal concessionario dal punto di vista di un potenziale offerente.*

(18) Al fine di garantire una pubblicità adeguata delle concessioni di lavori e di servizi di valore *pari o* superiore a una determinata soglia, la loro aggiudicazione dovrebbe essere preceduta dalla pubblicazione obbligatoria del relativo bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

## Motivazione

*La definizione di soglia e il metodo di calcolo sono esposti e precisati nel considerando 10 in conformità degli articoli 5 e 6 emendati*

### Emendamento 31

#### Proposta di direttiva Considerando 19

##### *Testo della Commissione*

(19) In considerazione degli effetti negativi sulla concorrenza, l'aggiudicazione di concessioni senza previa pubblicazione dovrebbe essere permessa solo in circostanze del tutto eccezionali.

*L'eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin dall'inizio che la pubblicazione non intensificherebbe la concorrenza, in particolare allorché oggettivamente vi è un solo operatore economico in grado di eseguire la concessione. **Solamente situazioni di oggettiva esclusività possono giustificare l'aggiudicazione di una concessione a un operatore economico senza previa pubblicazione, qualora la situazione di esclusività non sia stata creata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore stessi in vista della futura procedura di aggiudicazione e non esistano neppure sostituti adeguati, la cui disponibilità deve essere meticolosamente vagliata.***

##### *Emendamento*

(19) In considerazione degli effetti negativi sulla concorrenza, l'aggiudicazione di concessioni senza previa pubblicazione dovrebbe essere permessa solo in circostanze del tutto eccezionali *e l'eccezione dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulta chiaro fin dall'inizio che la pubblicazione non intensificherebbe la concorrenza, in particolare allorché oggettivamente vi è un solo operatore economico in grado di eseguire la concessione o la materia delle concessione riguarda servizi pubblici o altri servizi specifici con impatto transfrontaliero minimo.*

## Motivazione

*Per precisare i casi in cui non serve la pubblicazione del bando di concessione. Il considerando è aggiornato in particolare alla luce della soppressione dell'avviso di preinformazione per i servizi sociali e altri servizi specifici previsto inizialmente all'articolo 26, paragrafo 3.*



## Emendamento 32

### Proposta di direttiva Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) *Il* riesame dei cosiddetti servizi prioritari e non prioritari (servizi “A” e “B”) effettuato dalla Commissione ha dimostrato che non vi è motivo di restringere la piena applicazione della legislazione sugli appalti a un gruppo limitato di servizi. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a una serie di servizi (*come i servizi di catering e distribuzione idrica*), che hanno evidenziato un potenziale di scambio transfrontaliero.

#### *Emendamento*

(20) *Nel contesto della riforma delle regole relative agli appalti, il* riesame dei cosiddetti servizi prioritari e non prioritari (servizi “A” e “B”) effettuato dalla Commissione ha dimostrato che non vi è motivo di restringere la piena applicazione della legislazione sugli appalti a un gruppo limitato di servizi. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a una serie di servizi che hanno evidenziato un potenziale di scambio transfrontaliero.

## Emendamento 33

### Proposta di direttiva Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) Alla luce dei risultati della valutazione effettuata dalla Commissione della riforma delle norme sugli appalti pubblici, è opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva soltanto quei servizi che abbiano una dimensione transfrontaliera limitata, in particolare i cosiddetti servizi alla persona come per esempio taluni servizi sociali, sanitari ed educativi. Tali servizi vengono forniti in un contesto particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all’altro a causa delle differenti tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi si dovrebbe perciò istituire un regime *specifico*, che tenga conto del fatto che sono stati disciplinati di recente. L’obbligo di pubblicare *un avviso di preinformazione e un avviso di aggiudicazione della concessione per le concessioni* di valore pari o superiore *alle soglie stabilite* nella presente direttiva è un

#### *Emendamento*

(21) Alla luce dei risultati della valutazione effettuata dalla Commissione della riforma delle norme sugli appalti pubblici, è opportuno escludere dalla piena applicazione della presente direttiva soltanto quei servizi che abbiano una dimensione transfrontaliera limitata, in particolare i cosiddetti servizi alla persona come per esempio taluni servizi sociali, sanitari ed educativi. Tali servizi vengono forniti in un contesto particolare che varia sensibilmente da uno Stato membro all’altro a causa delle differenti tradizioni culturali. Per le concessioni relative a questi servizi si dovrebbe perciò istituire un regime *meno rigoroso*, che tenga conto del fatto che sono stati disciplinati di recente. L’obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione *per ogni* concessione di valore pari o superiore *alla soglia stabilita* nella presente direttiva è un metodo adeguato per garantire il rispetto *del*

metodo adeguato per *informare i potenziali offerenti in merito alle opportunità commerciali nonché tutte le parti interessate in merito al numero e al tipo di contratti aggiudicati. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero varare le misure del caso per l'aggiudicazione dei contratti di concessione per questi servizi, così da garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, consentendo allo stesso tempo alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di tener conto delle specificità dei servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano tener conto della necessità di garantire qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza dei servizi, delle esigenze specifiche delle differenti categorie di utenti, della partecipazione e della responsabilizzazione degli utenti e dell'innovazione.*

*principio di trasparenza consentendo al concedente di tener conto delle specificità dei servizi in questione. Gli Stati membri dovrebbero far sì che il concedente possa tener conto della necessità di garantire innovazione e, in conformità dell'articolo 14 del TFUE e del protocollo n. 26 allegato al trattato, un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e di diritti degli utenti.*

#### *Motivazione*

*La proposta di direttiva non impedisce agli enti pubblici di determinare un livello di qualità adeguato o obblighi di servizio nel contesto di un contratto di concessione. La direttiva disciplina l'aggiudicazione dei contratti, ma non le finalità degli enti pubblici nel quadro dei contratti.*

#### **Emendamento 34**

##### **Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(21 bis) La presente direttiva non incide sulla facoltà delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali di definire, in conformità della legislazione dell'Unione, i servizi di interesse economico generale, il relativo ambito e le caratteristiche del servizio da prestare, comprese le condizioni relative alla qualità del servizio, in modo da garantire la realizzazione dei suoi obiettivi in materia*

*di politica pubblica. La presente direttiva non preclude altresì la competenza delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, delegare e finanziare i servizi economici di interesse generale conformemente all'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al protocollo n. 26 allegato ai trattati. La presente direttiva non riguarda il finanziamento dei servizi d'interesse economico generale e non si applica ai sistemi di aiuto concessi dagli Stati membri, in particolare nel settore sociale, in conformità delle norme unionali sulla concorrenza.*

#### *Motivazione*

*È opportuno ricordare la libertà delle autorità nazionali, regionali e locali di definire i servizi economici di interesse generale nonché di fornire, far eseguire e finanziare servizi economici di interesse generale conformemente ai trattati.*

#### **Emendamento 35**

##### **Proposta di direttiva Considerando 22**

#### *Testo della Commissione*

(22) Considerata l'importanza del contesto culturale e la delicatezza di tali servizi, gli Stati membri ***dovrebbero godere*** di un ampio margine di discrezionalità così da organizzare la scelta dei prestatori dei servizi nel modo che ritengano più opportuno. Le norme della presente direttiva non vietano agli Stati membri di utilizzare, per la scelta dei prestatori dei servizi, criteri qualitativi specifici come quelli fissati nel quadro europeo volontario della qualità dei servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o le autorità pubbliche rimangono liberi di prestare essi stessi tali servizi, oppure di ***organizzare i servizi sociali*** secondo modalità che non comportino la conclusione di concessioni, per esempio tramite il semplice finanziamento di tali

#### *Emendamento*

(22) Considerata l'importanza del contesto culturale e la delicatezza di tali servizi, gli Stati membri ***godono*** di un ampio margine discrezionale così da organizzare la scelta dei prestatori dei servizi nel modo che ritengano più opportuno. Le norme della presente direttiva non vietano agli Stati membri di utilizzare, per la scelta dei prestatori dei servizi, criteri qualitativi specifici come quelli fissati nel quadro europeo volontario della qualità dei servizi sociali elaborato dal comitato per la protezione sociale dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o le autorità pubbliche rimangono liberi di prestare essi stessi tali servizi, oppure di ***organizzarli*** secondo modalità che non comportino la conclusione di concessioni, per esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi oppure il rilascio di licenze o

servizi oppure il rilascio di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfino le condizioni preventivamente stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote di sorta, purché tale sistema garantisca adeguata pubblicità e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfino le condizioni preventivamente stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote di sorta, purché tale sistema garantisca adeguata pubblicità e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione.

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(22 bis) Ai fini della riservatezza nel corso delle procedure, i concedenti non dovrebbero rivelare informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi ritenute riservate. La mancata osservanza del presente obbligo dovrebbe impegnare la responsabilità del concedente se l'operatore economico è in grado di dimostrare chiaramente di aver subito un danno. Analogamente l'operatore economico non divulga le informazioni che ha classificato riservate. Ogni inosservanza del presente obbligo impegna la responsabilità dell'operatore economico.***

## **Emendamento 37**

### **Proposta di direttiva Considerando 22 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(22 ter) La procedura di aggiudicazione dei contratti di concessione dovrebbe comportare più tappe che includono la pubblicazione di un avviso di concessione che consenta al concedente che desidera attribuire una concessione di far conoscere le sue intenzioni; la presentazione da parte degli operatori***

*economici interessati della propria candidatura in risposta a tale avviso; la verifica delle condizioni di partecipazione dei candidati; la presentazione di un'offerta da parte dei candidati; il diritto del concedente di negoziare con l'offerente sulla base di criteri di attribuzione obiettivi; infine, la decisione di attribuire il contratto di concessione da parte del concedente al concessionario e la pubblicazione di un avviso di aggiudicazione. Dovrebbe essere possibile prevedere fasi intermedie, tra cui la selezione di taluni candidati autorizzati a presentare un'offerta e l'invio di un invito a presentare offerte ai candidati così selezionati. Il concedente dovrebbe poter altresì sollecitare operatori economici che non hanno risposto all'avviso di concessione. Parimenti e fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, l'ordine di talune tappe dovrebbe poter essere invertito includendo, ad esempio, l'analisi delle offerte presentate prima della verifica dei criteri di selezione. Fatto salvo il rispetto della presente direttiva, dovrebbe essere riservata al concedente ampia facoltà di definire la procedura che sfocia nella selezione del concessionario, con due sole fasi obbligatorie, ossia la pubblicazione di un bando di concessione all'inizio della procedura, tranne ove non sia richiesta dalla presente direttiva, e la pubblicazione di un avviso di aggiudicazione al termine della procedura. Tale libertà dovrebbe avere come contropartita l'obbligo di trasparenza e la parità di trattamento dei candidati e degli offerenti.*

#### *Motivazione*

*Chiarimento della procedura di aggiudicazione onde consentire una migliore comprensione degli articoli relativi allo svolgimento della procedura, alla trasparenza e alle garanzie procedurali. Viene evidenziato il diritto del concedente di optare per l'aggiunta di fasi intermedie o di invertire la successione delle fasi, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva e fatta salva la pubblicazione obbligatoria all'inizio della procedura di un bando di concessione e al suo termine di un avviso di aggiudicazione.*

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva Considerando 22 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(22 quater) Gli Stati membri adottano le norme necessarie per la lotta contro le frodi, il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi, tese a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti. Le misure adottate dovrebbero istituire e applicare sistemi globali di indicatori e di monitoraggio intesi a prevenire, individuare ed eliminare episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di concessioni.***

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva Considerando 23

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(23) Per consentire a tutti gli operatori interessati di presentare domanda di partecipazione e offerte, ***le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero essere tenuti*** a rispettare un termine minimo per la presentazione delle ***domande di partecipazione***.

(23) Per consentire a tutti gli operatori interessati di presentare ***la loro candidatura o la loro offerta, il concedente dovrebbe essere tenuto*** a rispettare un termine minimo per la presentazione ***delle candidature e delle offerte***.

## Emendamento 40

### Proposta di direttiva Considerando 24

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(24) La scelta e l'applicazione di criteri di selezione proporzionali, non discriminatori ed equi è essenziale per garantire agli

(24) La scelta e l'applicazione di criteri di selezione proporzionali, non discriminatori ed equi è essenziale per garantire agli

operatori economici l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. In particolare, la facoltà concessa ai candidati di far ricorso alle capacità di altri soggetti può essere un fattore determinante per promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese. È quindi opportuno stabilire che i criteri di selezione debbano riguardare **soltanto** la capacità tecnica, finanziaria **ed economica** degli operatori, **debbano** essere indicati nel bando di concessione e non possano impedire a un **operatore economico** di far ricorso alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con essi, qualora l'operatore dimostri **all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore** che disporrà delle risorse necessarie.

operatori economici l'effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle concessioni. In particolare, la facoltà concessa ai candidati di far ricorso alle capacità di altri soggetti può essere un fattore determinante per promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese. È quindi opportuno stabilire che i criteri di selezione debbano **essere chiaramente definiti**, riguardare la capacità **professionale**, tecnica **e** finanziaria dei candidati, **essere legati alla materia oggetto del contratto**, essere indicati nel bando di concessione e non possano impedire a un **candidato** di far ricorso alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con essi, qualora l'operatore dimostri **al concedente** che disporrà delle risorse necessarie.

#### *Motivazione*

*Adeguamento all'articolo 36 modificato.*

### **Emendamento 41**

#### **Proposta di direttiva Considerando 25**

##### *Testo della Commissione*

(25) Per garantire trasparenza e parità di trattamento, i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni dovrebbero sempre rispettare alcune norme di carattere generale; tali norme dovrebbero essere comunicate in anticipo a tutti i **potenziali offerenti**, **dovrebbero riguardare** l'oggetto del contratto **e non dovrebbero lasciare all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore una libertà di scelta incondizionata**. Essi dovrebbero inoltre garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da requisiti che consentano di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. **Per rispettare tali norme e contemporaneamente migliorare la**

##### *Emendamento*

(25) Per garantire trasparenza e parità di trattamento, i criteri per l'aggiudicazione delle concessioni dovrebbero sempre rispettare alcune norme di carattere generale; tali norme dovrebbero essere comunicate in anticipo a tutti i **candidati o offerenti** e **avere un nesso con** l'oggetto del contratto. Essi dovrebbero inoltre garantire la possibilità di una concorrenza effettiva e andrebbero accompagnati da requisiti **minimi** che consentano **al concedente** di verificare efficacemente le informazioni fornite **dai candidati o** dagli offerenti.

***certezza giuridica, gli Stati membri possono prevedere il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.***

*Motivazione*

*A fini di coerenza con il nuovo articolo sui criteri di aggiudicazione.*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(25 bis) Al fine di integrare meglio le considerazioni di ordine sociale in sede di aggiudicazione di concessioni, il concedente deve poter inserire anche caratteristiche relative alle condizioni di lavoro fra i criteri di aggiudicazione. Tali caratteristiche dovrebbero riguardare la tutela della salute del personale direttamente partecipante al processo di produzione oppure la promozione dell'integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone cui è affidata l'esecuzione del contratto, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità. Al concedente deve anche essere consentito di utilizzare come criteri di aggiudicazione l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale addetto all'esecuzione del contratto di concessione, poiché possono incidere sulla qualità della fornitura e, di conseguenza, sul valore economico dell'offerta. Per assicurare che donne e uomini abbiano un uguale accesso al mercato del lavoro, il concedente deve poter includere anche caratteristiche relative alla promozione dell'uguaglianza di genere.***

*Motivazione*

*Riorganizzazione dei considerando (nesso logico del considerando 29 con il considerando 25*



sui criteri di aggiudicazione). Consolidamento delle considerazioni sociali. Soppressione dei riferimenti al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle specifiche tecniche e del ciclo di vita del prodotto, che non risultano pertinenti ai fini delle concessioni (terminologia "appalti pubblici"). Tuttavia il concedente può, se lo desidera e nel rispetto della legislazione unionale, prevedere criteri di aggiudicazione legati a considerazioni sociali (cfr. articoli 38 bis e 38 ter nuovi).

### **Emendamento 43**

#### **Proposta di direttiva Considerando 25 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(25 ter) I requisiti tecnici e/o funzionali dovrebbero definire le caratteristiche richieste dei lavori e/o dei servizi oggetto della concessione, inclusi in particolare i requisiti relativi all'accessibilità delle persone con disabilità o ai livelli di prestazione ambientale. Detti requisiti tecnici e/o funzionali dovrebbero figurare nei documenti di gara e rispettare i principi di parità di trattamento e di trasparenza. Essi non andrebbero concepiti per restringere artificialmente la concorrenza.***

*Motivazione*

*Precisazioni riguardanti i requisiti tecnici e/o funzionali che definiscono le caratteristiche dei lavori e/o dei servizi oggetto della concessione. Tale elemento appare più appropriato per le concessioni che le specifiche tecniche proposte inizialmente nella proposta di direttiva (minori dettagli, conformità con lo spirito della concessione basato sul trasferimento del rischio economico al concessionario che deve poter conservare un certo margine di manovra, ove lo desidera il concedente).*

### **Emendamento 44**

#### **Proposta di direttiva Considerando 26**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(26) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che scelgono di aggiudicare una concessione all'offerta economicamente più vantaggiosa***

***soppresso***

*dovrebbero stabilire i criteri economici e qualitativi in base ai quali decideranno quale offerta presenti il miglior rapporto qualità/prezzo. La fissazione di tali criteri dipende dall'oggetto della concessione, in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto della concessione, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta.*

#### *Motivazione*

*Soppressione del riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che non è pertinente ai fini dei contratti di concessione (terminologia degli appalti pubblici).*

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Considerando 27**

#### *Testo della Commissione*

(27) Di norma le concessioni sono accordi complessi di lunga durata con i quali ***l'aggiudicatario*** assume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti ***dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori*** e rientranti nell'ambito di competenza di ***questi ultimi***. Per tale ragione, ***questi ultimi dovrebbero*** conservare un margine di flessibilità nell'organizzazione della procedura di aggiudicazione ***che consenta di negoziare il contenuto del contratto con i candidati. Tuttavia, al fine di garantire*** parità di trattamento e trasparenza durante l'intera procedura ***di aggiudicazione, è opportuno stabilire determinati requisiti relativi alla struttura della procedura di aggiudicazione, ivi comprese le negoziazioni, la diffusione delle informazioni e la disponibilità di registrazioni scritte. È altresì necessario disporre che vengano rispettate le condizioni iniziali previste dal bando di concessione, per evitare disparità di***

#### *Emendamento*

(27) Di norma le concessioni sono accordi complessi di lunga durata con i quali ***il concessionario*** assume responsabilità e rischi tradizionalmente assunti ***dal concedente*** e rientranti nell'ambito di competenza di ***quest'ultimo***. Per tale ragione, ***il concedente dovrebbe*** conservare un ***reale*** margine di flessibilità nell'organizzazione della procedura di aggiudicazione ***e di negoziazione sul contenuto del contratto con i candidati e gli offerenti, garantendo loro il rispetto dei principi di*** parità di trattamento e trasparenza durante l'intera procedura.

**trattamento tra i potenziali candidati.**

#### Motivazione

*A fini di coerenza con i nuovi articoli sui criteri di aggiudicazione e sugli aspetti procedurali. La negoziazione deve essere un elemento centrale nella procedura di aggiudicazione di contratti di concessione. Il concedente (amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori) deve conservare un margine di manovra sufficiente che gli consenta di scegliere le opzioni migliori.*

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di direttiva Considerando 28**

###### *Testo della Commissione*

*(28) È necessario che le specifiche tecniche definite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori permettano l'apertura delle concessioni alla concorrenza. A tal fine, occorre garantire la possibilità di presentare offerte che riflettano la diversità delle soluzioni tecniche, così da ottenere un livello sufficiente di concorrenza. Di conseguenza, le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza tramite requisiti che favoriscano uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori abitualmente offerti da quell'operatore economico. Redigendo le specifiche tecniche in termini di requisiti funzionali e di prestazioni, è generalmente possibile realizzare tale obiettivo nel modo migliore e favorire l'innovazione. Qualora si faccia riferimento a una norma europea oppure, in mancanza di questa, a una norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero prendere in considerazione le offerte basate su norme equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, agli offerenti può essere richiesto di fornire prove verificate da terzi; tuttavia, dovrebbero*

###### *Emendamento*

**soppresso**

*essere accettati consentire anche altri mezzi di prova adeguati, come per esempio la documentazione tecnica del fabbricante, qualora l'operatore economico interessato non abbia accesso a tali certificati o relazioni di prova, o non sia in grado di ottenerli entro i termini previsti.*

*Motivazione*

*Soppressione del riferimento alle specifiche tecniche che non è pertinente ai fini dei contratti di concessione (terminologia "appalti pubblici"). Possono tuttavia essere definiti requisiti funzionali.*

**Emendamento 47**

**Proposta di direttiva  
Considerando 29**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori dovrebbero poter fare riferimento a uno specifico processo di produzione, a una specifica modalità di fornitura di servizi o a uno specifico processo per qualsiasi altra fase del ciclo di vita di un prodotto o servizio, purché collegati all'oggetto della concessione. Per meglio integrare le considerazioni di ordine sociale nell'aggiudicazione delle concessioni, gli appaltatori possono anche essere autorizzati a includere nei criteri di aggiudicazione caratteristiche relative alle condizioni di lavoro. Tuttavia, qualora le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori ricorrano all'offerta economicamente più vantaggiosa, tali criteri possono riferirsi solamente alle condizioni di lavoro delle persone direttamente impegnate nel processo di produzione o fornitura in questione. Tali caratteristiche possono riguardare solamente la tutela della salute del personale direttamente partecipante al processo di produzione oppure la*

*soppresso*

*promozione dell'integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili tra le persone cui è affidata l'esecuzione del contratto, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità. In questo caso, qualsiasi criterio di aggiudicazione che includa queste caratteristiche dovrebbe in ogni caso limitarsi alle caratteristiche aventi conseguenze immediate sui membri del personale nel loro ambiente di lavoro. Tali criteri si dovrebbero applicare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e in modo da non discriminare direttamente o indirettamente gli operatori economici di altri Stati membri o di paesi terzi partecipanti agli accordi di libero scambio sottoscritti dall'Unione. Anche quando utilizzano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori dovrebbe essere consentito di utilizzare, come criteri di aggiudicazione, l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza del personale incaricato dell'esecuzione della concessione in questione, dal momento che questi fattori possono incidere sulla qualità dell'esecuzione della concessione, e di conseguenza sul valore economico dell'offerta.*

#### *Motivazione*

*Soppressione dei riferimenti al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, delle specifiche tecniche e del ciclo di vita del prodotto, che non risultano pertinenti ai fini delle concessioni (terminologia "appalti pubblici"). Tuttavia occorre precisare che il concedente può, se lo desidera e nel rispetto della legislazione unionale, prevedere criteri di aggiudicazione legati a considerazioni sociali.*

## Emendamento 48

### Proposta di direttiva Considerando 30

#### *Testo della Commissione*

(30) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e migliorare l'efficienza e la trasparenza delle procedure di aggiudicazione delle concessioni. Dovrebbero quindi diventare la norma per le comunicazioni e lo scambio di informazioni nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni. ***L'uso di mezzi elettronici comporta un risparmio di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a tali mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello dell'Unione. Inoltre, i mezzi elettronici di informazione e comunicazione dotati di opportune funzionalità possono consentire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di prevenire, individuare e correggere gli errori che si verificano nel corso delle procedure d'appalto.***

#### *Emendamento*

(30) I mezzi elettronici di informazione e comunicazione possono semplificare notevolmente la pubblicazione degli appalti e migliorare l'efficienza, ***la rapidità*** e la trasparenza delle procedure di aggiudicazione delle concessioni. Dovrebbero quindi diventare la norma per le comunicazioni e lo scambio di informazioni nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni. ***Dovrebbero pertanto essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione di documenti di gara per via elettronica.***

#### *Motivazione*

*Adeguamento all'articolo 25 modificato. Le concessioni sono contratti di per sé complessi e organizzati sulla base della negoziazione e quindi poche procedure potrebbero essere espletate efficacemente per via elettronica, salvo l'invio di bandi di concessione e di aggiudicazione (articolo 28 modificato) e la divulgazione di documenti di gara (articolo 30 modificato).*

## Emendamento 49

### Proposta di direttiva Considerando 31

#### *Testo della Commissione*

***(31) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di Stati membri***

#### *Emendamento*

***soppresso***

*diversi possono avere interesse a cooperare e ad aggiudicare congiuntamente concessioni pubbliche, per sfruttare nel modo migliore il potenziale del mercato interno in termini di economie di scala e ripartizione di rischi e benefici, soprattutto per quel che riguarda i progetti innovativi, che comportano rischi superiori a quanto può essere ragionevolmente sostenuto da un'unica amministrazione aggiudicatrice o da un unico ente aggiudicatore. Sarebbe quindi opportuno stabilire nuove norme sull'aggiudicazione congiunta di concessioni transfrontaliere, che indichino il diritto applicabile, in modo da agevolare l'aggiudicazione congiunta di concessioni pubbliche transfrontaliere. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di Stati membri diversi possono istituire soggetti giuridici congiunti, che funzionino ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione. Per tale forma di aggiudicazione congiunta di concessioni sarebbe opportuno fissare norme specifiche.*

#### *Motivazione*

*Per coerenza con la soppressione dell'articolo 31.*

#### **Emendamento 50**

##### **Proposta di direttiva Considerando 33**

#### *Testo della Commissione*

(33) Occorre evitare l'aggiudicazione di concessioni a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Anche il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello di Unione. Inoltre, *le*

#### *Emendamento*

(33) Occorre evitare l'aggiudicazione di concessioni a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari dell'Unione o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Anche il mancato pagamento di imposte o contributi previdenziali dovrebbe essere sanzionato con l'esclusione obbligatoria a livello di Unione. Inoltre, *i concedenti*

**amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori** dovrebbero godere della facoltà di escludere candidati od offerenti per gravi violazioni della legislazione nazionale o dell'Unione mirante alla protezione degli interessi pubblici compatibili con il trattato, oppure qualora l'operatore economico abbia evidenziato gravi o costanti carenze nell'esecuzione di precedenti concessioni di natura analoga aggiudicate **dalla medesima amministrazione aggiudicatrice o dal medesimo ente aggiudicatore.**

dovrebbero godere della facoltà di escludere candidati od offerenti per gravi violazioni della legislazione nazionale o dell'Unione mirante alla protezione degli interessi pubblici compatibili con il trattato, **il cui accertamento spetta all'organo competente,** oppure qualora l'operatore economico abbia evidenziato gravi o costanti carenze nell'esecuzione di precedenti concessioni di natura analoga aggiudicate dal medesimo **concedente, con violazioni gravi e ripetute delle normative in materia sociale, ambientale e del lavoro.**

#### *Motivazione*

*Adeguamento all'articolo 36 modificato.*

### **Emendamento 51**

#### **Proposta di direttiva Considerando 34**

##### *Testo della Commissione*

(34) È necessario precisare le condizioni in base alle quali le modifiche di una concessione nel corso dell'esecuzione esigono una nuova procedura di aggiudicazione, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. **Si** richiede una nuova procedura di aggiudicazione in caso di modifiche sostanziali alla concessione iniziale che dimostrino l'intenzione delle parti di rinegoziare le condizioni essenziali della concessione. Ciò si verifica in particolare nel caso in cui le condizioni modificate avrebbero influito sull'esito della procedura se fossero state inserite nella procedura iniziale. Un'estensione eccezionale e temporanea della durata della concessione strettamente tesa a garantire la continuità della fornitura del servizio, nell'attesa dell'aggiudicazione di una nuova concessione, non dovrebbe normalmente configurare una modifica sostanziale della concessione iniziale.

##### *Emendamento*

(34) È necessario precisare le condizioni in base alle quali le modifiche di una concessione nel corso dell'esecuzione esigono una nuova procedura di aggiudicazione, tenendo conto della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. **Ogni concessione in corso può essere modificata mediante clausola aggiuntiva a norma della presente direttiva.** **Viceversa si** richiede una nuova procedura di aggiudicazione in caso di modifiche sostanziali alla concessione iniziale che dimostrino l'intenzione delle parti di rinegoziare le condizioni essenziali della concessione. Ciò si verifica in particolare nel caso in cui le condizioni modificate avrebbero influito sull'esito della procedura se fossero state inserite nella procedura iniziale. Un'estensione eccezionale e temporanea della durata della concessione strettamente tesa a garantire la continuità della fornitura del servizio,



nell'attesa dell'aggiudicazione di una nuova concessione, non dovrebbe normalmente configurare una modifica sostanziale della concessione iniziale. ***Nondimeno, il concedente e il concessionario dovrebbero astenersi dal procedere, alla fine del contratto, a proroghe motivate da investimenti non indispensabili all'esecuzione della concessione e che verrebbero realizzate al solo scopo di prolungare la durata del contratto.***

*Motivazione*

*Adeguamento all'articolo 42 modificato.*

## **Emendamento 52**

**Proposta di direttiva  
Considerando 34 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(34 bis) Poiché le concessioni sono di frequente contratti di lunga durata, è essenziale, per valutarne la portata, procedere, ogni volta che si pone la questione di tale valutazione, a un aggiornamento dei dati quantitativi in causa. In tal modo l'approccio giuridico potrà essere reso perfettamente coerente con la realtà economica e finanziaria del contratto di concessione.***

*Motivazione*

*Per coerenza con gli emendamenti ai vari articoli.*

## **Emendamento 53**

**Proposta di direttiva  
Considerando 35**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(35) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori si trovano a volte ad affrontare circostanze esterne che non***

***Il concedente*** si trova a volte ad affrontare circostanze esterne che non poteva prevedere al momento di

avevano potuto prevedere al momento di aggiudicare la concessione. In tal caso, occorre un certo grado di flessibilità per adattare la concessione a tali circostanze senza dover ricorrere a una nuova procedura di aggiudicazione. Il concetto di circostanze che ***un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore*** diligente non avrebbe potuto prevedere si riferisce a circostanze impossibili da prevedere, nonostante una preparazione ragionevolmente diligente dell'aggiudicazione iniziale da parte ***dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore***, tenendo conto dei mezzi disponibili, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e dell'esigenza di garantire un rapporto adeguato tra le risorse spese nella preparazione dell'aggiudicazione e il suo prevedibile valore. Tale principio non può tuttavia applicarsi ai casi in cui da una modifica scaturisce un'alterazione della natura generale ***dell'appalto***, per esempio a causa della sostituzione dei lavori, ***delle forniture*** o dei servizi da ***appaltare*** con altro oppure a causa di un ***radicale mutamento del tipo di appalto, poiché in tal caso*** si può presupporre un'ipotetica influenza sull'esito.

aggiudicare la concessione. In tal caso, occorre un certo grado di flessibilità per adattare la concessione a tali circostanze senza dover ricorrere a una nuova procedura di aggiudicazione. Il concetto di circostanze che ***un concedente*** diligente non avrebbe potuto prevedere si riferisce a circostanze impossibili da prevedere, nonostante una preparazione ragionevolmente diligente dell'aggiudicazione iniziale da parte ***del concedente***, tenendo conto dei mezzi disponibili, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e dell'esigenza di garantire un rapporto adeguato tra le risorse spese nella preparazione dell'aggiudicazione e il suo prevedibile valore. Tale principio non può tuttavia applicarsi ai casi in cui da una modifica scaturisce un'alterazione della natura generale ***della concessione***, per esempio a causa della sostituzione dei lavori o dei servizi da ***aggiudicare*** con altro oppure a causa di ***modifiche o di condizioni nuove per cui*** si può presupporre un'ipotetica influenza sull'esito.

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva Considerando 36

#### *Testo della Commissione*

(36) In linea con i principi di parità di trattamento e trasparenza, l'offerente aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire la concessione alla concorrenza. Tuttavia, l'offerente aggiudicatario che esegue la concessione può subire determinate modifiche strutturali durante l'esecuzione della concessione, come riorganizzazioni

#### *Emendamento*

(36) In linea con i principi di parità di trattamento e trasparenza, l'offerente aggiudicatario non dovrebbe essere sostituito da un altro operatore economico senza riaprire la concessione alla concorrenza. Tuttavia, l'offerente aggiudicatario che esegue la concessione può subire determinate modifiche strutturali durante l'esecuzione della concessione, come riorganizzazioni

meramente interne, fusioni e acquisizioni oppure insolvenze, o venire sostituito in base a una clausola contrattuale nota a tutti gli offerenti e conforme ai principi di parità di trattamento e trasparenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero richiedere automaticamente nuove procedure di aggiudicazione per tutte le concessioni eseguite dall'impresa.

meramente interne, fusioni e acquisizioni, **trasferimenti di diritti di proprietà o attivi tra imprese** oppure insolvenze, o venire sostituito in base a una clausola contrattuale nota a tutti gli offerenti e conforme ai principi di parità di trattamento e trasparenza. Tali modifiche strutturali non dovrebbero richiedere automaticamente nuove procedure di aggiudicazione per tutte le concessioni eseguite dall'impresa.

#### *Motivazione*

*Adeguamento all'articolo 42 modificato.*

### **Emendamento 55**

#### **Proposta di direttiva Considerando 37**

##### *Testo della Commissione*

(37) **Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori dovrebbero** avere la possibilità di prevedere modifiche allo stesso contratto di concessione per mezzo di clausole di riesame che tuttavia non conferiscano loro una discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in quale misura possano essere previste modifiche della concessione iniziale.

##### *Emendamento*

(37) **Il concedente dovrebbe** avere la possibilità di prevedere modifiche allo stesso contratto di concessione per mezzo di clausole di riesame che tuttavia non conferiscano loro una discrezionalità illimitata. La presente direttiva dovrebbe pertanto stabilire in quale misura possano essere previste modifiche della concessione iniziale.

### **Emendamento 56**

#### **Proposta di direttiva Considerando 38**

##### *Testo della Commissione*

(38) Per adeguarsi ai rapidi sviluppi tecnici ed economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del **trattato riguardo ad un certo numero di elementi non essenziali della presente direttiva. Caratteristiche e dettagli tecnici dei**

##### *Emendamento*

(38) Per adeguarsi ai rapidi sviluppi tecnici ed economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del **TFUE al fine di aggiornare i numeri di riferimento CPV, compresi quelli che figurano negli allegati I e X, ove reso necessario da modifiche**

*dispositivi di ricezione elettronica dovrebbero essere mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi tecnologici e alle esigenze amministrative; è altresì necessario conferire alla Commissione il potere di rendere obbligatorie determinate norme tecniche per le comunicazioni elettroniche per garantire l'interoperabilità dei formati tecnici e degli standard di elaborazione e di messaggistica delle procedure di aggiudicazione delle concessioni effettuate con l'ausilio di mezzi di comunicazione elettronici, tenendo conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze amministrative. Inoltre, l'elenco degli atti legislativi dell'Unione che istituiscono metodi comuni per il calcolo dei costi del ciclo di vita dovrebbe essere tempestivamente adeguato per integrarvi le misure adottate su base settoriale. Per soddisfare tali esigenze, sarebbe opportuno mettere in grado la Commissione di mantenere aggiornato l'elenco degli atti legislativi contenenti metodi per il calcolo dei costi del ciclo di vita.*

*della nomenclatura CPV. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel preparare e redigere gli atti delegati, occorre che la Commissione curi la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

#### *Motivazione*

*Per coerenza con gli articoli 25 e 40 emendati.*

#### **Emendamento 57**

##### **Proposta di direttiva Considerando 41**

###### *Testo della Commissione*

*(41) Il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici impone agli Stati membri di controllare in maniera uniforme e sistematica l'applicazione e il funzionamento di tali norme, così da garantire l'attuazione uniforme ed efficiente del diritto dell'Unione. Di conseguenza, qualora gli Stati membri affidino a un'unica autorità nazionale il monitoraggio, l'attuazione e il controllo*

###### *Emendamento*

*soppresso*

*degli appalti pubblici, a tale autorità possono essere attribuite le medesime responsabilità per quanto riguarda le concessioni. Un organismo unico, incaricato di compiti generali, garantirebbe una visione complessiva delle principali difficoltà di attuazione e potrebbe suggerire i rimedi opportuni a problemi strutturali di fondo. Tale organismo potrebbe poi fornire indicazioni immediate sul funzionamento della politica e sulle potenziali carenze della prassi e della legislazione nazionali, contribuendo in tal modo a individuare rapidamente le soluzioni e a migliorare le procedure di aggiudicazione delle concessioni.*

*Motivazione*

*Armonizzazione con la soppressione del riferimento all'organismo unico di controllo dopo la revisione delle direttive sugli appalti pubblici.*

## **Emendamento 58**

### **Proposta di direttiva Considerando 42**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(42) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

*soppresso*

*Motivazione*

*Inserimento degli elementi relativi agli atti delegati nel considerando 38.*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di direttiva**

#### **Considerando 43**

##### *Testo della Commissione*

(43) Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione della presente direttiva, la procedura per la redazione e la trasmissione dei bandi e degli avvisi e per la comunicazione e la pubblicazione dei dati di cui agli allegati da IV a VI, e la modifica delle soglie, è opportuno conferire competenze d'esecuzione alla Commissione. Occorre che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. La procedura consultiva si dovrebbe utilizzare per l'adozione degli atti di esecuzione, che non incidono né dal punto di vista finanziario né sulla natura e la portata degli obblighi derivanti dalla presente direttiva e che, al contrario, sono caratterizzati da fini puramente amministrativi e servono ad agevolare l'applicazione delle norme fissate dalla presente direttiva.

##### *Emendamento*

*Non concerne la versione italiana*

##### *Motivazione*

*Armonizzazione del considerando alla luce della formulazione standard sugli atti di esecuzione. Soppressione del riferimento alla modifica delle soglie, che non è oggetto di un atto di esecuzione.*

## **Emendamento 60**

### **Proposta di direttiva**

#### **Sezione I – titolo**

##### *Testo della Commissione*

Definizioni e campo d'applicazione

##### *Emendamento*

Definizioni, campo d'applicazione, *soglie e*

## **Emendamento 61**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. La presente direttiva istituisce norme **relative alle procedure d'appalto applicate da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori per le concessioni** il cui valore stimato non è inferiore alle soglie indicate **all'articolo 5**.

**2. La presente direttiva si applica all'acquisizione di lavori o servizi, comprese le forniture accessorie rispetto all'oggetto della concessione, da operatori economici scelti da uno dei seguenti soggetti:**

a) amministrazioni aggiudicatrici, **indipendentemente dal fatto che i lavori o servizi, comprese le relative forniture, siano destinati a un fine pubblico;**

b) enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi, **comprese le relative forniture,** siano destinati allo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III.

##### *Emendamento*

1. La presente direttiva istituisce norme **applicabili alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori o di servizi** il cui valore stimato non è inferiore alle soglie indicate **all'articolo 6 e aggiudicati a operatori economici da uno dei soggetti seguenti:**

a) amministrazioni aggiudicatrici;

b) enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi siano destinati allo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III.

##### *Motivazione*

*Precisazione dell'ambito di applicazione della direttiva e soppressione dei termini legati agli appalti pubblici (procedure d'appalto acquisizione di lavori/servizi, forniture).*

## **Emendamento 62**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

##### **Articolo 1 bis**

**Principio di libera amministrazione delle**

### *autorità pubbliche*

*La presente direttiva riconosce il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche in conformità della legislazione nazionale applicabile. Dette autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la fornitura dei servizi, secondo le disposizioni legislative e le modalità che esse ritengono le più efficaci per garantire un elevato livello di qualità, la sicurezza e l'accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente nei servizi pubblici.*

*Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono pertanto decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di farne delega a operatori economici esterni.*

### *Motivazione*

*Si riafferma il principio dell'autonomia amministrativa delle autorità pubbliche che decidono liberamente le modalità gestionali dei compiti loro spettanti (esecuzione diretta oppure delega a terzi). La direttiva non condiziona la scelta di un metodo specifico di gestione, tuttavia prevede regole in caso di opzione di delega a un terzo (concessione).*

### **Emendamento 63**

#### **Proposta di direttiva Articolo 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 1 ter*

#### *Principi di trasparenza delle autorità pubbliche*

*I dettagli dei contratti di concessione, anche per quanto riguarda il trasferimento di una parte sostanziale del rischio operativo quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 2, ed eventuali pagamenti dal concedente all'operatore economico sono resi*



*pubblici e soggetti a controllo nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza di cui all'articolo 24.*

*Eventuali e successive modifiche del contratto devono essere rese pubbliche.*

## **Emendamento 64**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 1 quater*

*Facoltà di definire servizi di interesse economico generale*

*La presente direttiva lascia impregiudicata la libertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità del diritto dell'Unione, quali essi ritengano essere servizi d'interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti concessi dagli Stati, e a quali obblighi specifici essi debbano essere soggetti.*

## **Emendamento 65**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) per “concessioni” si intendono concessioni di lavori **pubblici, concessioni di lavori** o **concessioni** di servizi;

(1) per “concessioni” si intendono concessioni di lavori o di servizi **di cui alle lettere a) e b)**;

**a) per "concessione di lavori" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con cui una o più amministrazioni aggiudicatrici oppure uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo dei lavori da eseguire consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto**

*accompagnato da un prezzo;*

*b) per "concessione di servizi" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con cui una o più amministrazioni aggiudicatrici oppure uno o più enti aggiudicatori affidano la gestione di un servizio a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo.*

*L'aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasferimento al concessionario di una parte sostanziale del rischio economico legato alla gestione dei lavori o servizi, definito come rischio di esposizione alle fluttuazioni del mercato e comprendente il rischio legato alla domanda e all'offerta. Si considera che il concessionario assuma il rischio sostanziale della gestione nel caso in cui, in condizioni operative normali e in conformità del contratto, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.*

#### *Motivazione*

*Soppressione della distinzione tra concessione di lavori e concessione di lavori pubblici a seconda della natura del concedente (ente aggiudicatore o amministrazione aggiudicatrice) perché non aggiunge di per sé valore aggiunto al testo.*

#### **Emendamento 66**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2**

*Testo della Commissione*

*(2) per "concessione di lavori pubblici" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, ove il corrispettivo dei lavori da eseguire*

*Emendamento*

*soppresso*

***consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;***

*Motivazione*

*Precisazione della definizione di concessione e della sua specificità rispetto agli appalti pubblici: trasferimento di un compito di cui il concedente ha la responsabilità a un operatore economico terzo; trasferimento del rischio dal concedente al concessionario; trasferimento al concessionario di un diritto di gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione; pagamento al concessionario legato alla gestione dei lavori o servizi. Precisazione della definizione di rischio di gestione in quanto rischio economico legato all'esposizione alle incognite di mercato.*

**Emendamento 67**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis) per “operatore economico” si intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti, inclusi consorzi tra imprese, che offra sul mercato l'esecuzione di lavori e/o un'opera, la fornitura di prodotti o di servizi;***

*Motivazione*

*Definizione spostata nel testo ai fini di una successione più logica. Originariamente articolo 2, punto 10, della proposta della Commissione.*

**Emendamento 68**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 ter) per "concedente" si intende un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che aggiudica a un operatore economico una concessione;***

### *Motivazione*

*Si introduce la definizione di concedente, in cui rientrano le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nei punti in cui sono citati assieme. Il concedente aggiudica la concessione al concessionario.*

### **Emendamento 69**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 quater**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quater) per "candidato" si intende un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura di aggiudicazione di concessioni;***

### *Motivazione*

*Definizione spostata nel testo ai fini di una successione più logica. Originariamente articolo 2, punto 8, della proposta della Commissione.*

### **Emendamento 70**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 quinquies**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quinquies) per "offerente" si intende un operatore economico che ha presentato un'offerta;***

### *Motivazione*

*Definizione spostata nel testo ai fini di una successione più logica. Originariamente articolo 2, punto 11, della proposta della Commissione.*

## **Emendamento 71**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 sexies) per "concessionario" si intende un operatore economico cui è stata aggiudicata una concessione;**

*Motivazione*

*Definizione spostata nel testo ai fini di una successione più logica. Originariamente articolo 2, punto 9, della proposta della Commissione.*

## **Emendamento 72**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2 septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 septies) per "documenti di gara" si intendono tutti i documenti prodotti ai quali il concedente fa riferimento per descrivere o determinare le modalità dell'appalto di concessione e la procedura dell'appalto;**

*Motivazione*

*Soppressione del termine "appalto pubblico" definizione semplificata e spostata a fini di maggiore logica nella sequenza. Originariamente articolo 2, punto 13, della proposta della Commissione.*

## **Emendamento 73**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4) per "concessione di lavori" si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e uno o più enti aggiudicatori, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, ove il corrispettivo dei lavori da eseguire**

**soppresso**

***consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;***

*Motivazione*

*Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2.*

#### **Emendamento 74**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5**

*Testo della Commissione*

(5) per “esecuzione dei lavori” si intende l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I o di un’opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate ***dall’amministrazione aggiudicatrice*** che esercita un’influenza decisiva sul tipo di opera o sulla sua progettazione;

*Emendamento*

(5) per “esecuzione dei lavori” si intende l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I o di un’opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate ***dal concedente*** che esercita un’influenza decisiva sul tipo di opera o sulla sua progettazione;

#### **Emendamento 75**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7**

*Testo della Commissione*

(7) per “concessione di servizi” si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori, avente per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

*Emendamento*

*soppresso*

*Motivazione*

*Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2.*

**Emendamento 76**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(8) per “candidato” si intende un operatore economico che ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipare a una procedura di aggiudicazione di concessioni;***

***soppresso***

*Motivazione*

*Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2 quater.*

**Emendamento 77**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(9) per “concessionario” si intende un operatore economico cui è stata aggiudicata una concessione;***

***soppresso***

*Motivazione*

*Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2 quinquies.*

**Emendamento 78**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(10) per “operatore economico” si intende una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o opere, la***

***soppresso***

*fornitura di prodotti o di servizi;*

*Motivazione*

*Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2 bis.*

#### **Emendamento 79**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 11**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(11) per “offerente” si intende un operatore economico che ha presentato un’offerta;**

**soppresso**

*Motivazione*

*Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2 quinquies.*

#### **Emendamento 80**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(12) per “mezzo elettronico” si intende uno strumento elettronico per l'elaborazione (compresa la compressione numerica) e l'archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

(12) per "mezzo elettronico" si intende uno strumento elettronico per l'elaborazione (compresa la compressione numerica) e l'archiviazione dei dati diffusi, trasmessi e ricevuti via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; **in caso di contratti di lavori, per "mezzo elettronico" si intende anche l'uso di rappresentazioni tridimensionali computerizzate interoperabili relative al progetto, all'esecuzione e al funzionamento dell'edificio o struttura;**

*Motivazione*

*Si tratta di uno strumento essenziale che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di migliorare l'efficacia e la convenienza sotto il profilo dei costi del processo decisionale. Tale misura permetterà di realizzare risparmi di risorse pubbliche grazie alla relativa facilità con cui progetti alternativi potranno essere valutati e, in particolare, all'accuratezza con cui sarà possibile quantificare e comparare i risparmi energetici e gli altri risparmi attinenti al ciclo di*



vita.

## **Emendamento 81**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(12 bis) per “diritti speciali o esclusivi” si intendono i diritti concessi da un’ autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l’effetto di riservare a uno o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.***

## **Emendamento 82**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(13) per “documenti di gara” si intendono tutti i documenti prodotti o ai quali l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi dell’appalto o della procedura, compresi il bando di gara, le specifiche tecniche, le condizioni contrattuali proposte, i formati per la presentazione dei documenti da parte di candidati od offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;***

***soppresso***

*Motivazione*

*Definizione spostata e modificata, cfr. articolo 2, nuovo punto 2 septies.*

## Emendamento 83

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(14) per “ciclo di vita” si intendono tutte le fasi consecutive e/o interconnesse, compresi la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione, nell’arco dell’esistenza di un prodotto o di lavori o della prestazione di un servizio, dall’acquisizione delle materie prime o dalla produzione delle risorse allo smaltimento, al completamento e all’approvazione.*

*soppresso*

*Motivazione*

*Soppressione del riferimento al calcolo dei costi di ciclo di vita e in linea con la soppressione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il concedente può in effetti scegliere liberamente i criteri di aggiudicazione che ritiene più pertinenti, nel rispetto delle regole della presente direttiva.*

## Emendamento 84

### Proposta di direttiva

#### Articolo 2 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. Il diritto di gestire i lavori o i servizi di cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), comporta sempre il trasferimento al concessionario del rischio operativo sostanziale. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo sostanziale nel caso in cui non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dell’opera o dei servizi oggetto della concessione.*

*soppresso*

*Tale rischio economico può assumere una delle due forme seguenti:*

*a) il rischio relativo all’uso dei lavori o alla domanda di prestazione del servizio;  
or*

*b) il rischio relativo alla disponibilità delle*

***infrastrutture fornite dal concessionario o utilizzate per la fornitura dei servizi agli utenti.***

*Motivazione*

*Inserimento del concetto di rischio nella definizione di concessione onde chiarire e rendere più leggibile la definizione. Precisazione della definizione di rischio di gestione in quanto rischio economico legato all'esposizione alle incognite di mercato.*

## **Emendamento 85**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Ai fini della presente direttiva le “amministrazioni aggiudicatrici” sono lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, diversi da quelli che aggiudicano una concessione allo scopo di svolgere un’attività di cui all’allegato III.

*(Non concerne la versione italiana)*

*Motivazione*

*Non concerne la versione italiana.*

## **Emendamento 86**

### **Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Per “autorità regionali” si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 1 e 2, secondo il regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

*(Non concerne la versione italiana)*

*Motivazione*

*Non concerne la versione italiana.*

## Emendamento 87

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. Per “autorità locali” si intendono tutte le autorità delle unità amministrative che rientrano nei livelli NUTS 3 e delle unità amministrative inferiori, secondo il regolamento n. 1059/2003.

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

*Motivazione*

*Non concerne la versione italiana.*

## Emendamento 88

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

4. Per “organismi di diritto pubblico” si intendono gli organismi che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

*Motivazione*

*Non concerne la versione italiana.*

## Emendamento 89

### Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Ai sensi della presente direttiva sono “enti aggiudicatori”:

*(I)* lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le

*Emendamento*

1. Ai sensi della presente direttiva sono “enti aggiudicatori” ***gli enti che aggiudicano una concessione allo scopo di svolgere una delle attività di cui all'allegato III e sono:***

***(a)*** lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico, le

associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2-4;

(2) le imprese pubbliche ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo;

(3) i soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dalle imprese pubbliche, operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi dall'autorità competente di uno Stato membro,

***allorché aggiudicano una concessione allo scopo di svolgere una delle attività di cui all'allegato III.***

associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4;

(b) le imprese pubbliche ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo;

(c) i soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dalle imprese pubbliche, ***ma*** operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi concessi dall'autorità competente di uno Stato membro ***ai fini dell'esercizio di una delle attività di cui all'allegato III,***

#### *Motivazione*

*Precisazione del paragrafo a fini di maggiore leggibilità.*

### **Emendamento 90**

#### **Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

***3. Per “diritti speciali o esclusivi” si intendono i diritti concessi da un'autorità competente di uno Stato membro mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio di un'attività di cui all'allegato III e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare tale attività.***

***I diritti conferiti mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono “diritti speciali o esclusivi” ai sensi della presente direttiva. Tale procedura comprende:***

***a) le procedure d'appalto con previa indizione di gara, conformemente alla direttiva [2004/18/CE o 2004/17/CE] o***

##### *Emendamento*

***soppresso***

*alla presente direttiva;*

*b) le procedure ai sensi di altri atti legislativi dell'Unione, elencati nell'allegato XI, che garantiscono adeguata previa trasparenza per la concessione di autorizzazioni sulla base di criteri obiettivi.*

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 riguardo alle modifiche dell'elenco degli atti legislativi dell'Unione di cui all'allegato XI, qualora le modifiche si dimostrino necessarie in seguito all'adozione di nuova legislazione dell'Unione o all'abrogazione di vigente legislazione dell'Unione.*

*Motivazione*

*Le definizioni di diritti speciali o esclusivi è spostata all'articolo 2.*

## **Emendamento 91**

### **Proposta di direttiva Articolo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 5**

*soppresso*

#### **Soglie**

*1. La presente direttiva si applica alle seguenti concessioni, il cui valore sia pari o superiore a 5 000 000 EUR:*

*a) le concessioni concluse da enti aggiudicatori per lo svolgimento di una delle attività di cui all'allegato III;*

*b) le concessioni concluse da amministrazioni aggiudicatrici.*

*2. Le concessioni di servizi il cui valore è uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma inferiore a 5 000 000 EUR, con l'eccezione dei servizi sociali e di altri servizi specifici, sono soggette all'obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione della concessione conformemente agli articoli 27 e 28.*

## Motivazione

*Semplificazione del testo della proposta, le concessioni in questione sono già definite all'articolo 1 e inserimento dell'articolo 5 nell'articolo 6. Soppressione della soglia intermedia di 2,5-5 milioni di euro con obbligo di pubblicazione di un bando di aggiudicazione onde semplificare la direttiva e sopprimere ogni onere burocratico addizionale.*

### Emendamento 92

#### Proposta di direttiva Articolo 6

##### Testo della Commissione

###### Articolo 6

**Metodi** di calcolo del valore stimato delle concessioni

1. Il calcolo del valore stimato di una concessione si basa **sull'importo totale** pagabile al netto **dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore compresa qualsiasi forma di opzioni e qualsiasi proroga della durata della concessione.**
2. Il valore stimato della concessione è calcolato come valore della globalità dei lavori e dei servizi, **anche se acquistati tramite appalti differenti, qualora tali appalti facciano parte di un progetto unico. Le indicazioni relative all'esistenza di un progetto unico possono consistere, per esempio, in una concezione e**

##### Emendamento

###### Articolo 6

**Soglie e metodi** di calcolo del valore stimato delle concessioni

***-1. La presente direttiva si applica alle seguenti concessioni, il cui valore sia pari o superiore a 8 000 000 di EUR:***

1. Il calcolo del valore stimato di una concessione si basa **sulla cifra d'affari** al netto **della relativa imposizione cumulata sulla durata del contratto stimato dal concedente, cui si aggiungono le eventuali sovvenzioni pubbliche d'investimento percepite dal concessionario.**

***Detta stima è valida al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, nel momento in cui il concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.***

***Qualora il valore sia modificato in seguito a negoziati nel corso della procedura di aggiudicazione, la stima valida è quella indicata al momento della firma del contratto.***

2. Il valore stimato della concessione è calcolato come valore della globalità dei lavori e/o dei servizi **che fanno parte di un progetto unico di concessione, inclusi gli studi realizzati dall'operatore economico ai fini della concessione. Il carattere unico del progetto può essere in particolare comprovato dall'esistenza di**

pianificazione complessive impostate inizialmente *dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore*, nel fatto che i diversi elementi *acquistati* svolgono un'unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.

***Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato della concessione.***

3. La ***scelta del metodo per il calcolo*** del valore stimato della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere la concessione stessa dal campo di applicazione della presente direttiva. ***Un progetto di lavori o una globalità di servizi non possono essere frazionati allo scopo di escluderli dal campo d'applicazione della presente direttiva, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni obiettive.***

***4. Detta stima è valida al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, nel momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore avviano la procedura di aggiudicazione della concessione, in particolare definendo le caratteristiche essenziali della concessione prevista.***

***5. Per le concessioni di lavori pubblici e le concessioni di lavori, il calcolo del valore stimato tiene conto dei costi dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture e dei servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario da parte delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori.***

***6. Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo a concessioni aggiudicate contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato***

una concezione e pianificazione complessive impostate inizialmente *dal concedente*, dal fatto che i diversi elementi *del progetto di concessione* svolgono un'unica funzione economica e tecnica oppure sono altrimenti legati da una connessione logica.

3. La ***stima*** del valore stimato della concessione non può essere fatta con l'intenzione di escludere la concessione stessa dal campo di applicazione della presente direttiva.

***3 bis. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo.***



*della totalità di tali lotti.*

**7. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 5, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.**

**8. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare concessioni per singoli lotti senza applicare le disposizioni in materia di aggiudicazione previste dalla presente direttiva, purché il valore stimato al netto dell'IVA del lotto in questione sia inferiore a 1 milione di EUR. Il valore aggregato dei lotti aggiudicati senza applicare la presente direttiva non deve superare il 20% del valore aggregato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista o il progetto di acquisto di servizi.**

**9. Il valore delle concessioni di servizi equivale al valore complessivo stimato dei servizi da prestare da parte del concessionario nell'arco dell'intera durata della concessione, calcolato secondo una metodologia obiettiva specificata nel bando di concessione o nei documenti di gara.**

*La base di calcolo del valore stimato della concessione è, a seconda dei casi, la seguente:*

**a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;**

**b) per i servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;**

**c) per i servizi di progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.**

**10. Il valore delle concessioni include sia gli introiti stimati da ricevere da terzi, sia gli importi pagabili da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.**

## Motivazione

*Nuova redazione dell'articolo 6 e inserimento dell'articolo 5 onde chiarire la direttiva. Le norme proposte sono troppo complesse, risultano poco chiare e comportano una distinzione immotivata tra concessioni di lavori e di servizi. Proposta: disporre di un metodo di calcolo semplice e unico a prescindere dall'oggetto della concessione, dato che alle concessioni di lavori e di servizi si applicano le stesse regole e la natura mista della maggior parte dei contratti (lavori e servizi) renderebbe difficile la determinazione della soglia applicabile.*

### Emendamento 93

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 7

*Testo della Commissione*

#### *Articolo 7*

#### *Principi generali*

*Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e agiscono con trasparenza e proporzionalità. La progettazione della procedura di aggiudicazione della concessione non può essere fatta con l'obiettivo di escluderla dal campo di applicazione della presente direttiva o di restringere artificialmente la concorrenza.*

*Emendamento*

*soppresso*

## Motivazione

*Conservazione e inserimento dell'articolo nella sezione dedicata alle norme relative alla procedura di aggiudicazione (nuovo articolo -26 bis).*

### Emendamento 94

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate **da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore** a un operatore economico **che è a sua volta un ente aggiudicatore o un'associazione di tali**

*Emendamento*

1. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi **riguardanti un'attività di cui all'allegato III, comprese le concessioni di servizi riguardanti la gestione di infrastrutture di rete collegate a detta attività ove le concessioni siano**

*enti*, in base a un diritto esclusivo di cui tale operatore economico beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali applicabili e pubblicate, concesso in conformità del trattato e della legislazione settoriale dell'Unione **in materia di gestione delle infrastrutture di rete relativamente alle attività di cui all'allegato III.**

**aggiudicate** a un operatore economico, in base a un diritto esclusivo di cui tale operatore economico beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali applicabili e pubblicate, concesso in conformità del trattato e della legislazione settoriale dell'Unione.

***In deroga al comma 1, qualora la legislazione settoriale di cui al comma 1 non preveda specifici obblighi settoriali di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3.***

***Qualora uno Stato membro conceda un diritto esclusivo a un operatore economico per l'esercizio di una delle attività di cui all'allegato III, informa in merito la Commissione entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.***

#### *Motivazione*

*Estensione dell'esclusione prevista per le concessioni di servizi aggiudicate sulla base di un diritto esclusivo (oltre le soglie di attività legate alla gestione di infrastrutture di rete per la attività di cui all'allegato III). Per prevenire abusi i diritti esclusivi vanno notificati alla Commissione.*

### **Emendamento 95**

#### **Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, quando la legislazione settoriale di cui al paragrafo 1 del presente articolo non prevede specifici obblighi settoriali di trasparenza, si applicano le disposizioni dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3.***

***soppresso***

#### *Motivazione*

*Inserimento del paragrafo nell'articolo 8, paragrafo 1.*

## Emendamento 96

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione)<sup>1</sup> o relative a servizi pubblici di trasporto di viaggiatori ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia<sup>2</sup>.**

---

**GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.**

**GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1.**

*Motivazione*

*Il nuovo paragrafo proviene dall'articolo 8, paragrafo 5, lettere f e g della proposta della Commissione.*

## Emendamento 97

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. La presente direttiva non si applica alle concessioni che **un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore** è obbligato ad aggiudicare od organizzare in conformità delle procedure **d'appalto** previste da:

3. La presente direttiva non si applica alle concessioni che **il concedente** è obbligato ad aggiudicare od organizzare in conformità delle procedure **di aggiudicazione dei contratti di concessione** previste da:

*Motivazione*

*Semplificazione e snellimento delle disposizioni della direttiva che non sono essenziali.*

## **Emendamento 98**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante lavori, **forniture** o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;

##### *Emendamento*

a) un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante lavori o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;

##### *Motivazione*

*Semplificazione e snellimento delle disposizioni della direttiva che non sono essenziali.*

## **Emendamento 99**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 3 – commi 2 e 3**

##### *Testo della Commissione*

***Tutti gli accordi di cui al primo comma, lettera a) sono comunicati alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 48.***

***Ai fini del primo comma, lettera d), quando una concessione è cofinanziata in misura notevole da un'organizzazione internazionale oppure da un'istituzione internazionale di finanziamento, le parti decidono in merito alle procedure di aggiudicazione delle concessioni applicabili, che devono essere conformi alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

##### *Motivazione*

*Semplificazione e snellimento delle disposizioni della direttiva che non sono essenziali.*

## **Emendamento 100**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 8 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Ai sensi dell'articolo 346 del trattato, la presente direttiva **non** si applica all'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza, **nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro non possono essere garantiti dalle norme previste dalla presente direttiva.**

*Emendamento*

4. Ai sensi dell'articolo 346 del trattato **sul funzionamento dell'Unione europea**, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza, **fatta eccezione per i seguenti contratti:**

*a) concessioni per le quali l'applicazione della presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta contraria a interessi essenziali di sicurezza, oppure appalti per i quali l'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione deve avvenire con l'attivazione di misure specifiche di sicurezza in conformità con la legislazione, le regolamentazioni o le disposizioni amministrative vigenti nello Stato membro interessato, qualora lo Stato membro abbia stabilito che non è possibile garantire la tutela degli interessi essenziali in esame mediante misure meno invasive, ad esempio quelle di cui al paragrafo 4 bis;*

*b) concessioni aggiudicate nel contesto di un programma di cooperazione di cui all'articolo 13, lettera c), della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza<sup>1</sup>;*

*c) appalti aggiudicati da un'amministrazione pubblica a un'altra relativi a lavori e servizi direttamente collegati a materiale militare o sensibile, o a lavori e servizi a fini specificatamente militari oppure a lavori sensibili e servizi sensibili;*

***d) concessioni aggiudicate in un paese terzo, quando le forze operano al di fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che siano concluse con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni.***

---

**GU L 216 del 20.8.2009, pag. 1.**

*Motivazione*

*L'emendamento fa parte di un pacchetto teso a garantire che non vi siano sovrapposizioni tra la presente direttiva e la direttiva relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (2009/81/CE) e i pertinenti articoli collegati del trattato.*

**Emendamento 101**

**Proposta di direttiva  
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. La presente direttiva non si applica alle concessioni non altrimenti esentate ai sensi del paragrafo 4 nella misura in cui una procedura di aggiudicazione della concessione come quella prevista nella presente direttiva non può garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro mediante misure meno invasive, per esempio l'imposizione di condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni che il concedente rende disponibili.***

*Motivazione*

*L'emendamento fa parte di un pacchetto teso a garantire che non vi siano sovrapposizioni tra la presente direttiva e la direttiva relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (2009/81/CE) e i pertinenti articoli collegati del trattato.*

## Emendamento 102

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; ***tuttavia, le concessioni di servizi finanziari aggiudicate anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;***

##### *Emendamento*

a) l'acquisto, la locazione ***o l'affitto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore***, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

##### *Motivazione*

*Non sono previste disposizioni riguardanti la concessione di servizi finanziari. La cessione in affitto è un'opzione non prevista inizialmente nella direttiva e va presa in considerazione (in nesso con il considerando 6).*

## Emendamento 103

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ***alla diffusione – intesa come trasmissione e distribuzione per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica – aggiudicati da parte di emittenti radiotelevisive e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione, aggiudicate alle emittenti radiotelevisive;***

##### *Emendamento*

b) l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi e di altri servizi preparatori destinati ***ai servizi mediatici forniti dalle emittenti, nonché le concessioni concernenti il tempo di trasmissione concesse alle emittenti, ai fini della presente direttiva, per "servizi mediatici" si intendono tutte le forme di distribuzione e diffusione effettuate per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica;***

##### *Motivazione*

*La formulazione del paragrafo tiene conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei media.*



## Emendamento 104

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i servizi forniti da banche centrali e le **operazioni** condotte con lo Strumento europeo per la stabilità finanziaria (SESF);

##### *Emendamento*

d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari<sup>1</sup>**, i servizi delle banche centrali e le **transazioni** concluse con il fondo europeo di stabilità finanziaria (EFSF) **nonché le operazioni di raccolta di denaro o capitali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici**;

---

<sup>1</sup> *GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.*

## Emendamento 105

### Proposta di direttiva

#### Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

**e) i contratti di lavoro;**

##### *Emendamento*

**soppresso**

##### *Motivazione*

*Semplificazione della direttiva che deriva da un'operazione di copia e incolla dalle direttive sugli appalti pubblici. A conoscenza del relatore non esistono concessioni per tali servizi.*

## **Emendamento 106**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***f) i servizi di trasporto aereo basati sul rilascio di una licenza di esercizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;***

***soppresso***

*Motivazione*

*Riorganizzazione dell'articolo 8 della direttiva con riferimento alle esclusioni settoriali derivanti da testi unionali (paragrafo 2 bis nuovo).*

## **Emendamento 107**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g) i servizi pubblici di trasporto di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio.***

***soppresso***

*Motivazione*

*Riorganizzazione dell'articolo 8 della direttiva con riferimento alle esclusioni settoriali derivanti da testi unionali (paragrafo 2 bis nuovo). L'applicazione della definizione di concessione di servizio al regolamento (CE) n. 1370/2007 è garantita dall'articolo 50 della presente direttiva.*

## **Emendamento 108**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera g bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***g bis) la difesa civile, la protezione civile e la prevenzione dei rischi;***

## **Emendamento 109**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*La diffusione di cui al primo comma, lettera b), include qualsiasi trasmissione e distribuzione effettuata per mezzo di qualsiasi forma di rete elettronica.*

*Emendamento*

*soppresso*

*Motivazione*

*Il paragrafo è stato inserito nell'articolo 8, paragrafo 5, lettera b.*

## **Emendamento 110**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafi 5 bis e 5 ter (nuovi)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5 bis. La presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi in materia di giochi che comportano un rischio finanziario attraverso l'impiego di una somma di denaro in giochi d'azzardo (lotterie, scommesse) aggiudicate a livello nazionale da uno o più organismi dotato di diritti esclusivi attribuiti da uno o più Stati membri in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili e pubblicate concesse conformemente ai trattati.*

*5 ter. La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui all'allegato III, o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione.*

*Motivazione*

*Riorganizzazione e semplificazione della direttiva (inserimento dell'articolo 10, paragrafo 1, nell'articolo 8, paragrafo 5 bis (nuovo)).*

## Emendamento 111

### Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

La presente direttiva non si applica alle concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di comunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.

#### *Emendamento*

La presente direttiva non si applica alle concessioni principalmente finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di comunicazioni **di cui all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica<sup>1</sup>**, o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche **di cui all'articolo 2, lettera c), di detta direttiva.**

---

**GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.**

#### *Motivazione*

*Semplificazione della direttiva con sostituzione dei riferimenti corrispondenti a livello legislativo (direttiva 2002/21/CE).*

## Emendamento 112

### Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

***Ai fini del presente articolo:***  
***a) per “rete pubblica di comunicazioni” si intende una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che consentono il trasferimento di informazioni tra i punti terminali della rete;***

#### *Emendamento*

***soppresso***

*b) per “reti di comunicazioni elettroniche” si intendono i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse (compresi gli elementi della rete non attivi) che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, i sistemi di cavi elettrici, nella misura in cui siano usati per trasmettere segnali, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;*

*c) per “punto terminale di rete” si intende il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso a una rete pubblica di comunicazioni; nel caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico, che può essere correlato al nome o al numero dell'abbonato;*

*d) per “servizi di comunicazione elettronica” si intendono i servizi forniti di norma a pagamento consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ma ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche.*

*Motivazione*

*Semplificazione della direttiva con sostituzione dei riferimenti corrispondenti a livello legislativo (direttiva 2002/21/CE).*

**Emendamento 113**

**Proposta di direttiva  
Articolo 10**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 10**

**soppresso**

***Esclusioni applicabili alle concessioni  
aggiudicate da enti aggiudicatori***

***1. La presente direttiva non si applica alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dall'esercizio delle loro attività di cui all'allegato III, o per l'esercizio di tali attività in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica all'interno dell'Unione.***

***2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o all'organo di vigilanza nazionale, su loro richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa. La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.***

*Motivazione*

*Reinserimento delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, nell'articolo 8 relativo alle esclusioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e/o dagli enti aggiudicatori a fini di maggiore chiarezza e semplificazione del testo. Reinserimento delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, nell'articolo 13 relativo alle informazioni notificate dagli enti aggiudicatori a fini di maggiore chiarezza e semplificazione del testo.*

## Emendamento 114

### Proposta di direttiva

#### Articolo 11 – paragrafi 1, 2 e 3

##### *Testo della Commissione*

1. Ai fini del presente articolo, “impresa collegata” è qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore a norma della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio.

**2. Nel caso di enti non soggetti a tale direttiva, per “impresa collegata” si intende qualsiasi impresa:**

**a)** su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante **ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva;**

**b)** che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore;

**c)** che, assieme a quest’ultimo, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

**3.** Nonostante l’articolo 15 e alle condizioni **previste dal paragrafo 4**, la presente direttiva non si applica alle seguenti concessioni:

a) le concessioni aggiudicate da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata;

b) le concessioni aggiudicate da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori allo scopo di svolgere le

##### *Emendamento*

1. Ai fini del presente articolo, per “impresa collegata” **si intende**

**a)** qualsiasi impresa i cui conti annuali sono consolidati con quelli dell’ente aggiudicatore conformemente alle disposizioni della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio; **o**

**b) qualsiasi impresa che soddisfi una delle condizioni seguenti:**

**i) un’impresa** su cui l’ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante;

**ii)** che possa esercitare un’influenza dominante sull’ente aggiudicatore;

**iii)** che, assieme a quest’ultimo, sia soggetta all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;

**la definizione di influenza dominante figura all’articolo 4, paragrafo 2, comma 2.**

**2.** Nonostante l’articolo 15 e alle condizioni **stabilite nei paragrafi 1 e 3**, la presente direttiva non si applica alle seguenti concessioni:

a) le concessioni aggiudicate da un ente aggiudicatore a un’impresa collegata; **nonché**

b) le concessioni aggiudicate da una joint venture, composta esclusivamente da più enti aggiudicatori allo scopo di svolgere le

attività di cui all'allegato III, presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

attività di cui all'allegato III, presso un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

#### *Motivazione*

*Riorganizzazione e chiarimento dell'intero articolo onde indicare chiaramente: (1) l'oggetto dell'articolo (esclusione di talune concessioni); (2) la definizione di impresa collegata (in precedenza distinta in due paragrafi, 11(1) e 11(2) di poco chiara relazione); (3) le condizioni da applicare a dette esclusioni. I termini "ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva" sono soppressi e spostati per chiarire meglio i rimandi (influenza dominante piuttosto che ente aggiudicatore).*

### **Emendamento 115**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 11 – paragrafo 4 – lettere a e b**

##### *Testo della Commissione*

a) alle concessioni di servizi purché almeno l'80% del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni **nel campo dei** servizi in generale **provenga** dalla fornitura di tali servizi **alle imprese** cui è collegata;

b) alle concessioni di lavori purché almeno l'80% del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni **nel campo dei** lavori in generale **provenga** dalla fornitura di tali lavori **alle imprese** con cui è collegata.

##### *Emendamento*

a) alle concessioni di servizi purché almeno l'80% del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni **tenendo in conto tutti i** servizi **forniti da detta impresa** in generale **provengano** dalla fornitura di tali servizi **all'ente aggiudicatore o all'ente aggiudicatore soggetto all'influenza dominante di un'altra impresa alla quale l'impresa concessionaria è collegata;**

b) alle concessioni di lavori purché almeno l'80% del fatturato totale realizzato in media dall'impresa collegata negli ultimi tre anni **tenendo in conto tutti i** lavori **forniti da detta impresa** in generale **provengano** dalla fornitura di tali lavori **all'ente aggiudicatore o all'ente aggiudicatore soggetto all'influenza dominante di un'altra impresa alla quale l'impresa concessionaria è collegata;**

#### *Motivazione*

*Indispensabile chiarimento delle esclusioni relative alle imprese collegate. Il calcolo dell'80% del fatturato deve tenere in conto tutti i servizi forniti dall'impresa collegata (eseguiti per l'ente aggiudicatore + altri servizi). Nesso indispensabile tra l'80% del fatturato dell'impresa*



*collegata e l'ente aggiudicatore che ha aggiudicato la concessione all'impresa collegata, purché l'ente aggiudicatore sia effettivamente collegato o che sia soggetto all'influenza dominante di un'altra impresa cui è legata l'impresa collegata.*

## **Emendamento 116**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 5**

#### *Testo della Commissione*

5. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà **il** fatturato di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

#### *Emendamento*

5. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà **la quota di fatturato medio complessivo** di cui al paragrafo 4, lettere a) e b).

#### *Motivazione*

*Disposizione soppressa perché comporta il rischio di abusi.*

## **Emendamento 117**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 6**

#### *Testo della Commissione*

**6. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali di cui al paragrafo 4 sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.**

#### *Emendamento*

**soppresso**

#### *Motivazione*

*Disposizione soppressa per chiarire e semplificare l'articolo.*

## **Emendamento 118**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo)**

**Articolo 11 bis**

**Disposizioni transitorie collegate  
all'articolo 11**

**1. Le concessioni di servizi ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al paragrafo 3 dell'allegato III, al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva gestite da imprese collegate, come definite all'articolo 11, possono essere prorogate senza che diventino applicabili le disposizioni della presente direttiva, purché il 100% del fatturato totale dell'impresa collegata riguardo ai servizi relativi all'attività di cui al paragrafo 3 dell'allegato III dei tre anni precedenti derivi dalla prestazione di servizi a imprese a cui è collegata. Ove dette concessioni coprano settori limitati di amministrazioni comunali contigue il fatturato totale dell'impresa collegata deve essere pari al 90%.**

**2. Ai fini del presente articolo la definizione di impresa collegata si riferisce anche a ogni impresa su cui l'ente aggiudicatore può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2, punto 5, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva.**

**3. La proroga di concessioni di servizi di cui al paragrafo 1 può avvenire entro tre anni dalla data indicata all'articolo 49, paragrafo 1. I contratti conseguenti sono validi fintanto che vengono rispettate le condizioni fissate nel paragrafo 1 e scadono al più tardi il 1° luglio 2020.**

*Motivazione*

*Questa nuova disposizione introduce un periodo transitorio per le imprese collegate che operano nel settore dell'acqua e in altri settori, e le cui attività non possono essere separate nel calcolo del fatturato totale ai fini delle condizioni imposte dall'articolo 11. In questo modo si consentirà a tali imprese di adattarsi alle norme attuali, senza comprometterne la struttura globale.*

## Emendamento 119

### Proposta di direttiva

#### Articolo 13 – paragrafo -1 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o alle autorità nazionali competenti, su richiesta, qualsiasi attività che considerano esclusa in virtù del dell'articolo 8, paragrafo 5, lettera b). La Commissione può pubblicare periodicamente sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a titolo d'informazione, l'elenco delle categorie di attività che considera escluse. Al riguardo, la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono far valere quando comunicano le informazioni.***

*Motivazione*

*Riorganizzazione e semplificazione della direttiva riunendo nell'articolo tutte le disposizioni relative alla notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori nel quadro delle esclusioni previste dalla direttiva (conservazione dell'articolo 13 attuale e aggiunta dell'articolo 10.2).*

## Emendamento 120

### Proposta di direttiva

#### Articolo 13 – comma 1 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o ***all'organo di vigilanza nazionale***, su loro richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 12.

***1.*** Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione o ***alle competenti autorità nazionali***, su loro richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 12.

*Motivazione*

*Riorganizzazione e semplificazione della direttiva riunendo nell'articolo tutte le disposizioni relative alla notifica di informazioni da parte degli enti aggiudicatori nel quadro delle esclusioni previste dalla direttiva (conservazione dell'articolo 13 attuale e aggiunta dell'articolo 10.2).*

## Emendamento 121

### Proposta di direttiva

#### Articolo 13 – comma 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) gli elementi che la Commissione o **l'organo di vigilanza nazionale** possono giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'impresa o la joint venture cui le concessioni sono aggiudicate e l'ente aggiudicatore rispondono ai requisiti stabiliti dall'articolo 11 o dall'articolo 12.

##### *Emendamento*

c) gli elementi che la Commissione o **le autorità nazionali competenti** possono giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'impresa o la joint venture cui le concessioni sono aggiudicate e l'ente aggiudicatore rispondono ai requisiti stabiliti dall'articolo 11 o dall'articolo 12.

##### *Motivazione*

*Modifica collegata alle disposizioni sulla governance.*

## Emendamento 122

### Proposta di direttiva

#### Articolo 14

##### *Testo della Commissione*

La presente direttiva **non si applica alle** concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori **qualora**, nello Stato membro in cui **tali concessioni si svolgono**, l'attività sia direttamente esposta alla concorrenza ai sensi degli articoli 27 e 28 della direttiva **[che sostituisce la direttiva 2004/17/CE]**.

##### *Emendamento*

**Non sono considerate concessioni ai sensi della** presente direttiva **le** concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori **e svolte** nello Stato membro in cui l'attività sia direttamente esposta alla concorrenza ai sensi degli articoli 27 e 28 della direttiva **.../.../UE\***.

**\* GU: inserire il numero, la data e il riferimento di pubblicazione della direttiva che sostituisce la direttiva 2004/17/CE.**

##### *Motivazione*

*Chiarimento dell'articolo. La formulazione iniziale sembra suggerire che se sussiste piena concorrenza in settori specifici la direttiva non si applica alle relative concessioni. In realtà in tal caso non si tratta più di concessioni, ma di contratti con cui un'autorità pubblica, un'impresa pubblica o un'impresa privata detentrici di diritti esclusivi o speciali opera come un qualsiasi operatore economico sul mercato.*

## Emendamento 123

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – titolo

*Testo della Commissione*

**Relazioni** tra amministrazioni pubbliche

*Emendamento*

**Cooperazione** tra amministrazioni pubbliche

## Emendamento 124

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;

*Emendamento*

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi; **ciò significa che essa esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica controllata;**

*Motivazione*

*Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni e motivano l'esclusione dei contratti dal campo di applicazione della direttiva. Il termine "controllo analogo" figura nella giurisprudenza della Corte di giustizia e rafforza il criterio del controllo esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice sulla persona giuridica controllata. Per facilitarne l'identificazione, il "controllo analogo" è chiarito anche con elementi ripresi dal regolamento (CE) n. 1370/2007 (trasporto pubblico di viaggiatori).*

## Emendamento 125

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) almeno **il 90% delle attività** di tale persona giuridica **vengono svolte** per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che esercita il controllo o per altre persone giuridiche controllate

*Emendamento*

b) almeno **l'80% del fatturato medio totale** di tale persona giuridica **è generato** per l'amministrazione aggiudicatrice controllante o per altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione

dall'amministrazione aggiudicatrice o  
dall'ente aggiudicatore;

aggiudicatrice di cui trattasi;

#### *Motivazione*

*Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni: l'espressione "90% delle attività" chiarisce uno dei termini della giurisprudenza (attività sostanziali) e lascia l'altro impreciso, per cui la proposta di introdurre la dizione "90% del fatturato".*

#### **Emendamento 126**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c**

###### *Testo della Commissione*

c) non vi è partecipazione privata ***nella persona giuridica controllata.***

###### *Emendamento*

c) ***nella persona giuridica controllata*** non vi è alcuna partecipazione privata, ***ad eccezione delle forme di partecipazione privata di minoranza o imposte dalla legge, conformemente ai trattati, e che non esercitano alcuna influenza sulle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o degli enti aggiudicatori controllanti.***

#### **Emendamento 127**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 2**

###### *Testo della Commissione*

***Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi ai sensi del primo comma, lettera a), quando esercita un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.***

###### *Emendamento*

***soppresso***

#### *Motivazione*

*Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni e motivano l'esclusione dei contratti dal campo di applicazione della direttiva. Il controllo analogo è inserito nell'articolo 15(1) lettera*

a).

## Emendamento 128

### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando **il soggetto controllato, che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), aggiudica una concessione all'ente che lo controlla oppure a un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice, purché non vi sia partecipazione privata nella persona giuridica cui viene aggiudicata la concessione pubblica.**

#### *Emendamento*

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando **uno o più enti controllati che sono una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori assegnano un contratto a uno o più dei propri enti controllanti o a un'altra persona giuridica controllata dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia partecipazione privata, ad eccezione delle forme di partecipazione privata di minoranza o imposte dalla legge, conformemente ai trattati, e che non esercitano alcuna influenza sulle decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice controllante o dell'ente aggiudicatore controllante.**

#### *Motivazione*

*Aggiunta del riferimento all'ente aggiudicatore che è stato omissso nel testo (inserimento inverso).*

## Emendamento 129

### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

3. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, **punto 1)**, che non eserciti controllo su una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1, può nondimeno aggiudicare una concessione **senza applicare le disposizioni della** presente direttiva a una persona giuridica che

#### *Emendamento*

3. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che non eserciti controllo su una persona giuridica ai sensi del paragrafo 1, **lettera a), del presente articolo**, può nondimeno aggiudicare una concessione **non coperta dalla** presente direttiva a una persona giuridica che

controlla congiuntamente ad altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

controlla congiuntamente ad altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori **ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1)**, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

#### *Motivazione*

*Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni congiunti e motivano l'esclusione dei contratti dal campo di applicazione della direttiva.*

### **Emendamento 130**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) almeno **il 90% delle attività** di tale persona giuridica vengono svolte per **le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori** di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano il controllo o per altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

##### *Emendamento*

b) almeno **l'80% del fatturato medio totale** di tale persona giuridica **è generato** per **l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore** di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che esercitano il controllo o per altre persone giuridiche controllate da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;

#### *Motivazione*

*Chiarimento dei criteri che definiscono i legami interni congiunti e motivano l'esclusione dei contratti dal campo di applicazione della direttiva. L'espressione "90% delle attività" chiarisce uno dei termini della giurisprudenza (attività sostanziali) e lascia l'altro impreciso, per cui la proposta di introdurre la dizione "90% del fatturato".*

### **Emendamento 131**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) non vi è partecipazione privata nella persona giuridica controllata.

##### *Emendamento*

c) **nella persona giuridica controllata** non vi è alcuna partecipazione privata, **ad eccezione delle forme di partecipazione privata di minoranza o imposte dalla legge, conformemente ai trattati, e che non esercitano alcuna influenza sulle decisioni delle amministrazioni**



## Emendamento 132

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), esercitino congiuntamente controllo su una persona giuridica quando siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o di tutti gli enti aggiudicatori partecipanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1);

b) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata;

c) la persona giuridica controllata non persegue *alcun interesse distinto da quello* delle amministrazioni pubbliche a essa collegate;

*d) la persona giuridica controllata non ricava alcun guadagno, eccezion fatta per il rimborso dei costi effettivi, dagli appalti pubblici stipulati con le amministrazioni aggiudicatrici.*

##### *Emendamento*

Ai fini della lettera a), si ritiene che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), esercitino congiuntamente controllo su una persona giuridica quando siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori partecipanti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1); ***un rappresentante può rappresentare una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori;***

b) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza decisiva sugli obiettivi strategici e le decisioni significative della persona giuridica controllata;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi ***contrastanti con quelli*** delle amministrazioni pubbliche a essa associate.

## Emendamento 133

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 4 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

4. Un accordo concluso fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non è **considerato una concessione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della** presente direttiva, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

##### *Emendamento*

4. Un accordo concluso fra due o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), non **rientra nel campo di applicazione della** presente direttiva qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

## Emendamento 134

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) l'accordo stabilisce una reale cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al fine di svolgere congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e tale da comportare diritti e obblighi reciproci per le parti;

##### *Emendamento*

*Non concerne la versione italiana*

## Emendamento 135

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) l'accordo stabilisce una reale cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al fine di svolgere congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e tale da comportare diritti e obblighi reciproci per le parti;

##### *Emendamento*

a) l'accordo stabilisce una reale cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti al fine di svolgere congiuntamente i loro compiti di servizio pubblico e tale da comportare diritti e obblighi reciproci per le parti **ai fini dell'espletamento di un compiti di servizio pubblico congiunto;**

## Emendamento 136

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti non realizzano sul mercato aperto, in termini di fatturato, più del **10%** delle attività rilevanti nel contesto dell'accordo;

##### *Emendamento*

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti non realizzano sul mercato aperto, in termini di fatturato, più del **20%** delle attività rilevanti nel contesto dell'accordo;

## Emendamento 137

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

***d) l'accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti, eccezion fatta per quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi di lavori, servizi o forniture;***

##### *Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 138

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera e

##### *Testo della Commissione*

e) non vi è partecipazione privata in nessuna delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori interessati.

##### *Emendamento*

e) non vi è partecipazione privata in nessuna delle amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori interessati, ***ad eccezione delle forme di partecipazione privata di minoranza o imposte dalla legge, conformemente ai trattati, e che non esercitano alcuna influenza sulle decisioni dell'amministrazione aggiudicatrice controllante o dell'ente aggiudicatore controllante.***

## Emendamento 139

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. La presente direttiva non si applica ad accordi, decisioni o altri strumenti giuridici conclusi tra diverse amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, o a raggruppamenti composti di amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, che prevede, nel contesto dell'organizzazione istituzionale o amministrativa interna degli Stati membri e ai sensi della legislazione o della regolamentazione nazionale applicabile, un trasferimento di competenze tra le parti ai fini dello svolgimento di un compito di servizio pubblico.***

*Motivazione*

*L'esclusione espressa della cooperazione orizzontale (articolo 15.4) solleva dubbi in merito allo statuto del trasferimento di competenze tra enti pubblici (intercomunali nel diritto francese) che di per sé non è oggetto di esclusione esplicita. Pertanto si propone un nuovo paragrafo onde escludere il trasferimento di competenze tra enti pubblici nell'ambito di applicazione della presente direttiva.*

## Emendamento 140

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a **4** viene verificata al momento dell'aggiudicazione della concessione o della conclusione dell'accordo.

***Le eccezioni previste dal presente articolo cessano di applicarsi dal momento in cui ha luogo un'eventuale partecipazione privata, con la conseguenza che le***

5. L'assenza di partecipazione privata di cui ai paragrafi da 1 a **4 bis** viene verificata al momento dell'aggiudicazione della concessione o della conclusione dell'accordo.

*concessioni in corso devono essere aperte alla concorrenza mediante regolari procedure di aggiudicazione delle concessioni.*

## **Emendamento 141**

### **Proposta di direttiva Articolo 16**

#### *Testo della Commissione*

*La durata della concessione è limitata al periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito.*

#### *Emendamento*

*1. Le concessioni sono limitate nella loro durata. Essa è stimata dal concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.*

*Se gli investimenti sono a carico del concessionario, la durata della concessione tiene in conto la natura e l'importo di detti investimenti, iniziali e in corso di concessione, e con dette premesse non va oltre il normale periodo di ammortamento.*

*A prescindere dagli eventuali investimenti a carico del concessionario, la durata della concessione tiene in conto il tempo ritenuto necessario per conseguire gli obiettivi fissati dal contratto, segnatamente in materia di esecuzione del servizio in questione.*

*2. La durata normale di ammortamento corrisponde alla durata normalmente prevista affinché il concessionario possa coprire gli oneri di investimento nonché assicurare un ragionevole ritorno sul capitale investito.*

#### *Motivazione*

*L'articolo è stato modificato per evidenziare il fatto che la concessione è limitata nel tempo. Inoltre la definizione iniziale comprendeva solo "gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi", escludendo quindi gli investimenti iniziali e le concessioni senza investimenti materiali atti a essere ammortizzati (per cui l'introduzione di altri criteri fissati nel contratto come l'esecuzione).*

## Emendamento 142

### Proposta di direttiva Articolo 17

#### *Testo della Commissione*

Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato X **che rientrano nel campo di applicazione** della presente direttiva sono soggette agli obblighi previsti dall'articolo 26, paragrafo 3 e dall'articolo 27, paragrafo 1.

#### *Emendamento*

Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato X della presente direttiva sono soggette **soltanto** agli obblighi previsti **dall'articolo 27, paragrafi 1 e 3**.

#### *Motivazione*

*Si evidenzia che le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici sono soggette soltanto alle disposizioni relative alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione (trasparenza). Il testo iniziale era ambiguo in merito all'applicazione a detti servizi di altre disposizioni. Inoltre, il bando di pubblicazione previa è stato soppresso per snellire le disposizioni ritenute burocratiche e prive del necessario valore aggiunto per detti tipo di servizi.*

## Emendamento 143

### Proposta di direttiva Articolo 18 – titolo

#### *Testo della Commissione*

**Concessioni miste**

#### *Emendamento*

**Contratti misti**

## Emendamento 144

### Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. **Gli appalti aventi per oggetto sia servizi che forniture sono aggiudicati ai sensi della presente direttiva allorché l'oggetto principale dell'appalto in questione è formato da servizi e qualora si tratti di concessioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1).**

#### *Emendamento*

1. **Qualora un contratto abbia per oggetto nel contempo una concessione rientrante nella presente direttiva e acquisti o elementi che non vi rientrano, la sezione del contratto corrispondente a una concessione è aggiudicata a norma della disposizioni della presente direttiva.**

**Qualora le differenti sezioni di un siffatto contratto non siano separabili, l'applicazione della presente direttiva fa**

*riferimento all'oggetto principale di detto contratto, determinato alla luce dei rispettivi valori della concessione e degli acquisti o elementi che non rientrano nella presente direttiva.*

*Motivazione*

*Precisazione e semplificazione dell'articolo che fa riferimento a una serie di fattispecie di contratti che possono essere ripresi in un nuovo paragrafo 1 (contratto riguardante una concessione rientrante nella presente direttiva e acquisti o elementi che non vi rientrano, tra cui in particolare gli appalti pubblici), con una metodologia nei casi in cui le differenti sezioni dei contratti non siano separabili (applicazione della regola dell'oggetto principale del contratto).*

**Emendamento 145**

**Proposta di direttiva  
Articolo 18 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

**2. Le concessioni aventi** per oggetto sia servizi ai sensi dell'articolo 17, sia altri servizi, **sono aggiudicate in conformità delle** disposizioni **applicabili al** tipo di servizio che caratterizza l'oggetto principale dell'appalto in questione.

*Emendamento*

**2. Qualora un contratto di concessione di servizi rientrante nella presente direttiva abbia** per oggetto sia servizi ai sensi dell'articolo 17, sia altri servizi, le disposizioni pertinenti **della presente direttiva si applicano in funzione del** tipo di servizio che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione, **determinato in funzione dei valori rispettivi dei servizi corrispondenti.**

*Motivazione*

*Chiarimento del paragrafo relativo ai contratti misti per servizi sociali/specifici e altri tipi di servizio nonché le modalità da applicare per determinare le disposizioni pertinenti.*

**Emendamento 146**

**Proposta di direttiva  
Articolo 18 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

**3. Nel caso di appalti misti di cui ai paragrafi 1 e 2, l'oggetto principale viene determinato mediante un confronto tra i**

*Emendamento*

**soppresso**

*valori dei rispettivi servizi o forniture.*

*Motivazione*

*Disposizioni inserite nei nuovi paragrafi 1 e 2 dell'articolo 18.*

#### **Emendamento 147**

##### **Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Qualora gli appalti abbiano per oggetto concessioni disciplinate dalla presente direttiva nonché contratti o altri elementi non disciplinati da essa né dalle direttive [che sostituiscono le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE] o dalla direttiva 2009/81/CE, la parte dell'appalto che costituisce una concessione trattata dalla presente direttiva viene aggiudicata conformemente alla presente direttiva. Se però le differenti parti dell'appalto non sono oggettivamente separabili, l'applicazione della presente direttiva viene determinata sulla base dell'oggetto principale dell'appalto stesso.**

*soppresso*

*Motivazione*

*Precisazione e semplificazione dell'articolo che fa riferimento a una serie di fattispecie di contratti che possono essere ripresi in un nuovo paragrafo 1 (contratto riguardante una concessione rientrante nella presente direttiva e acquisti o elementi che non vi rientrano, tra cui in particolare gli appalti pubblici), con una metodologia nei casi in cui le differenti sezioni dei contratti non siano separabili (applicazione della regola dell'oggetto principale del contratto).*

#### **Emendamento 148**

##### **Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Nel caso di concessioni soggette alla presente direttiva e di appalti soggetti alle**

*soppresso*



*direttive [direttive 2004/18/CE o 2004/17/CE] o alla direttiva 2009/81/CE, la parte dell'appalto che costituisce una concessione disciplinata dalla presente direttiva viene aggiudicata conformemente alle disposizioni della stessa.*

*Se le differenti parti di detti appalti non sono oggettivamente separabili, l'applicazione della presente direttiva viene determinata sulla base dell'oggetto principale dell'appalto stesso.*

#### *Motivazione*

*Precisazione e semplificazione dell'articolo che fa riferimento a una serie di fattispecie di contratti che possono essere ripresi in un nuovo paragrafo 1 (contratto riguardante una concessione rientrante nella presente direttiva e acquisti o elementi che non vi rientrano, tra cui in particolare gli appalti pubblici), con una metodologia nei casi in cui le differenti sezioni dei contratti non siano separabili (applicazione della regola dell'oggetto principale del contratto).*

#### **Emendamento 149**

##### **Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2**

###### *Testo della Commissione*

*Tuttavia*, la scelta tra l'aggiudicazione di un'unica concessione o l'aggiudicazione di un certo numero di concessioni separate non *può essere* fatta con l'obiettivo di *escluderla* dal campo di applicazione della presente direttiva.

###### *Emendamento*

La scelta tra l'aggiudicazione di un'unica concessione o l'aggiudicazione di un certo numero di concessioni separate non è fatta con l'obiettivo di *escludere la concessione* dal campo di applicazione della presente direttiva.

#### **Emendamento 150**

##### **Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2**

###### *Testo della Commissione*

2. Se una delle attività cui è destinata la concessione *disciplinata dalle disposizioni* della presente direttiva è elencata nell'allegato III e un'altra attività non vi è

###### *Emendamento*

2. Se una delle attività cui è destinata la concessione *che rientri nel campo di applicazione* della presente direttiva è elencata nell'allegato III e un'altra attività

elencata, e qualora sia oggettivamente impossibile stabilire a quale attività la concessione sia destinata in via principale, la concessione stessa viene aggiudicata conformemente alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

non vi è elencata, e qualora sia oggettivamente impossibile stabilire a quale attività la concessione sia destinata in via principale, la concessione stessa viene aggiudicata conformemente alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici, **fatto salvo il diritto dell'Unione.**

#### *Motivazione*

*L'emendamento tiene conto delle legislazioni settoriali.*

### **Emendamento 151**

#### **Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. Se una delle attività cui è **destinato l'appalto o** la concessione è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra attività non è disciplinata **né dalla presente direttiva né dalle direttive [direttive 2004/18/CE o 2004/17/CE] o dalla direttiva 2009/81/CE**, e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività **l'appalto o** la concessione **siano destinati** in via principale, **l'appalto o** la concessione **sono aggiudicati** secondo la presente direttiva.

##### *Emendamento*

3. Se una delle attività cui è **destinata** la concessione è disciplinata dalla presente direttiva e l'altra attività non ne è disciplinata e se è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività la concessione **sia destinata** in via principale, la concessione **è aggiudicata** secondo la presente direttiva.

### **Emendamento 152**

#### **Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo -1 (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**-1. La personalità giuridica degli operatori economici non costituisce ragione valida di reiezione nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un contratto di concessione.**

## Motivazione

*Semplificazione del paragrafo che afferma soltanto che la personalità giuridica degli operatori economici (persone fisiche, persone giuridiche) non può essere un motivo di reiezione nel contesto di una procedura di aggiudicazione di una concessione.*

### Emendamento 153

#### Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

***1. Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire il servizio di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicata la concessione, essi dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

## Motivazione

*Inserimento del testo nel paragrafo precedente (articolo 22(-1)) per ragioni di nesso logico tra le due disposizioni.*

### Emendamento 154

#### Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

**2.** Tuttavia, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare ***nell'offerta o nella domanda di partecipazione*** il nome e le qualifiche professionali appropriate delle persone incaricate di eseguire la concessione di cui trattasi.

##### *Emendamento*

Tuttavia, alle persone giuridiche può essere imposto di indicare ***nella domanda di partecipazione o nell'offerta*** il nome e le qualifiche professionali appropriate delle persone incaricate di eseguire la concessione di cui trattasi.

## Emendamento 155

### Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi.

*Emendamento*

3. I raggruppamenti di operatori economici, compresi i consorzi di imprese, possono candidarsi o presentare offerte. La loro partecipazione alla procedura di aggiudicazione di una concessione non può essere soggetta a condizioni supplementari non imposte a candidati individuali.

## Emendamento 156

### Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3 bis. I concedenti possono stabilire condizioni specifiche per l'esecuzione di una concessione da parte di un raggruppamento di operatori economici, purché tali condizioni siano giustificate da ragioni obiettive e siano proporzionate.

## Emendamento 157

### Proposta di direttiva Articolo 22 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non stabiliscono, per la partecipazione di tali raggruppamenti alle procedure di aggiudicazione delle concessioni, condizioni specifiche che non siano imposte ai candidati singoli. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici

*Emendamento*

soppresso

*abbiano una forma giuridica specifica.*

*Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono stabilire, per l'esecuzione della concessione da parte di un raggruppamento, condizioni specifiche, purché queste siano giustificate da ragioni oggettive e proporzionate. Al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.*

#### *Motivazione*

*Inserimento della prima parte del paragrafo nel paragrafo precedente (articolo 22(2) nuovo) per ragioni di nesso logico tra le due disposizioni (autorizzazione di raggruppamenti ai fini della presentazione di candidature o di offerte e impossibilità di imporre a detti raggruppamenti condizioni particolari non imposte a candidati o offerenti individuali).*

### **Emendamento 158**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 24 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Fatte salve le disposizioni della presente direttiva o della legislazione nazionale in materia di accesso all'informazione, e in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità **sugli appalti** aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente agli articoli 27 e 35 della presente direttiva, **l'amministrazione aggiudicatrice** non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici **e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare, ma non esclusivamente,** segreti tecnici o commerciali, **nonché gli aspetti riservati delle offerte.**

##### *Emendamento*

1. Fatte salve le disposizioni della presente direttiva o della legislazione nazionale in materia di accesso all'informazione, e in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità **sui contratti di concessione** aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente agli articoli 27 e 35 della presente direttiva, **il concedente** non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici, **in particolare i** segreti tecnici o commerciali.

***Il presente articolo non osta alla diffusione pubblica di parti non riservate dei contratti conclusi, comprese le successive modifiche.***

## Motivazione

*Rafforzamento delle disposizioni relative alla riservatezza delle informazioni trasmesse dai candidati o offerenti al concedente nel corso della procedura di aggiudicazione. Detti obblighi incombono sulle amministrazioni aggiudicatrici e sugli enti aggiudicatori. La responsabilità del concedente scatta in caso di divulgazione di informazioni sensibili come i segreti tecnici e commerciali.*

### Emendamento 159

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 24 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

*2. **Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono** imporre agli operatori economici requisiti volti a proteggere la natura riservata delle informazioni che **le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori rendono** disponibili nel corso dell'intera procedura di aggiudicazione delle concessioni.*

##### *Emendamento*

*2. **Il concedente può** imporre agli operatori economici requisiti volti a proteggere la natura riservata delle informazioni che **esso rende** disponibili nel corso dell'intera procedura di aggiudicazione delle concessioni.*

### Emendamento 160

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

*1. Fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 30 della presente direttiva, **amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono** scegliere tra i seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:*

##### *Emendamento*

*1. Fatti salvi i casi in cui l'uso dei mezzi elettronici è obbligatorio ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 30 della presente direttiva, **il concedente può** scegliere tra i seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:*

## Emendamento 161

### Proposta di direttiva

#### Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) mezzi elettronici **in conformità dei paragrafi 3, 4 e 5;**

a) mezzi elettronici;

*Motivazione*

*Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.*

## Emendamento 162

### Proposta di direttiva

#### Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

c) telefono **nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6, oppure**

c) telefono, **fatto salvo l'invio di una conferma scritta;**

*Motivazione*

*Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.*

## Emendamento 163

### Proposta di direttiva

#### Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**c bis) consegna brevi manu con avviso di ricevimento;**

## Motivazione

*Si prevede un altro mezzo di comunicazione possibile (consegna brevi manu con avviso di ricevimento).*

### Emendamento 164

#### Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione.

In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, **amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori agiscono** in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle **offerte e delle domande di partecipazione. Le amministrazioni aggiudicatrici prendono** visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione solo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

##### *Emendamento*

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile **e non discriminatorio**, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. **Gli eventuali mezzi elettronici devono essere compatibili con le tecnologie dell'informazione e di comunicazione generalmente utilizzate.**

In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, **il concedente agisce** in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle **domande di partecipazione e delle offerte. Il concedente prende** visione del contenuto delle domande di partecipazione e delle offerte solo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

## Motivazione

*Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.*



## Emendamento 165

### Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso, e non devono limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica da considerarsi conformi al primo comma del presente paragrafo sono elencate all'allegato XII.**

**soppresso**

*Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 per modificare le modalità e le caratteristiche tecniche elencate all'allegato XII, in seguito a sviluppi tecnici o motivi di ordine amministrativo.*

*Per garantire la compatibilità dei formati tecnici nonché degli standard di processo e messaggistica, soprattutto in un contesto transfrontaliero, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 per rendere obbligatorio l'uso di specifici standard tecnici, almeno per quanto riguarda l'uso della presentazione elettronica di domande di partecipazione e di offerte, i cataloghi elettronici e i mezzi di autenticazione elettronica.*

*Motivazione*

*Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione*

*nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.*

## **Emendamento 166**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 25 – paragrafo 4**

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
<p><b>4. Amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono, ove necessario, imporre l'uso di strumenti non comunemente disponibili, a condizione di offrire mezzi di accesso alternativi.</b></p> <p><b>Si considera che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori garantiscano adeguati mezzi di accesso alternativi nei casi seguenti:</b></p> <p><b>a) essi offrono accesso libero, diretto e completo per via elettronica a tali strumenti a partire dalla data di pubblicazione del bando in conformità dell'allegato IX o dalla data d'invio dell'invito a manifestare interesse; il testo del bando o dell'invito a manifestare interesse indica il sito internet sul quale tali strumenti sono accessibili;</b></p> <p><b>b) garantiscono che gli offerenti stabiliti in Stati membri diversi da quello dell'amministrazione aggiudicatrice possano accedere alla procedura di aggiudicazione della concessione utilizzando token temporanei resi disponibili online senza costi supplementari;</b></p> <p><b>c) assicurano un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.</b></p>	<p><b>soppresso</b></p>

#### *Motivazione*

*Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.*

## Emendamento 167

### Proposta di direttiva Articolo 25 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*5. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:*

*soppresso*

*a) le informazioni concernenti le specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e i servizi di apposizione del giorno e dell'ora, sono messe a disposizione degli interessati;*

*b) i dispositivi, i metodi di autenticazione e le firme elettroniche soddisfano i requisiti dell'allegato XII;*

*c) le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori precisano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi elettronici di comunicazione nelle varie fasi della procedura adottata per l'aggiudicazione delle concessioni. Tale livello è proporzionale ai rischi;*

*d) ove siano richieste firme elettroniche avanzate ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori accettano firme basate su un certificato elettronico qualificato nel quadro dell'elenco di fiducia previsto dalla decisione della Commissione europea 2009/767/CE, con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:*

*i) amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori devono definire il formato richiesto per la firma avanzata sulla base dei formati previsti dalla decisione della Commissione 2011/130/UE e varare le misure necessarie per trattare*

*tecnicamente tali formati;*

*ii) se un'offerta viene firmata valendosi di un certificato qualificato compreso nell'elenco di fiducia, amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori non devono introdurre requisiti supplementari che possano ostacolare il ricorso a tali firme da parte degli offerenti.*

#### *Motivazione*

*Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.*

#### **Emendamento 168**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 25 – paragrafo 6**

###### *Testo della Commissione*

###### *Emendamento*

**6. Le seguenti norme si applicano alla trasmissione delle domande di partecipazione:**

**soppresso**

**a) le domande di partecipazione alla procedura di aggiudicazione della concessione possono essere presentate per iscritto o per telefono; nel secondo caso, è necessario inviare una conferma scritta prima della scadenza dei termini fissati per la ricezione;**

**b) amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori possono esigere, se necessario o per motivi di prova giuridica, che le domande di partecipazione presentate via fax siano confermate per posta o per via elettronica.**

**Ai fini della lettera b), nel bando di concessione o nell'invito a manifestare interesse l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore chiedono esplicitamente che le domande di partecipazione inviate via fax vengano**

**confermate per posta o per via elettronica, precisando i termini per l'invio di tale conferma.**

#### *Motivazione*

*Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.*

#### **Emendamento 169**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 25 – paragrafo 7**

###### *Testo della Commissione*

***7. Gli Stati membri garantiscono che, entro cinque anni dalla data indicata nell'articolo 49, paragrafo 1, tutte le procedure per l'aggiudicazione di concessioni ai sensi della presente direttiva vengano effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, in particolare per quel che riguarda la presentazione elettronica di domande e di offerte, conformemente alle disposizioni del presente articolo.***

***Detto obbligo non si applica quando l'utilizzo di mezzi elettronici richiederebbe strumenti specializzati o formati di file non comunemente disponibili in tutti gli Stati membri ai sensi del paragrafo 3. Amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori che utilizzano altri mezzi di comunicazione per la presentazione delle offerte hanno la responsabilità di dimostrare nei documenti di gara che l'uso di mezzi elettronici, per la particolare natura delle informazioni da scambiare con gli operatori economici, richiederebbe strumenti specializzati o formati di file non comunemente disponibili in tutti gli Stati membri.***

***Si considera che amministrazioni***

###### *Emendamento*

***soppresso***

*aggiudicatrici ed enti aggiudicatori abbiano motivazioni legittime per non richiedere l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nel processo di presentazione delle domande e delle offerte nei casi seguenti:*

*a) la descrizione delle specifiche tecniche, a causa della natura specialistica dell'aggiudicazione della concessione, non si può effettuare con i formati di file generalmente supportati dalle applicazioni più comuni;*

*b) le applicazioni che supportano i formati di file adatti alla descrizione delle specifiche tecniche sono protette da un sistema di licenze proprietarie e l'amministrazione aggiudicatrice non può metterle a disposizione per scaricarle o utilizzarle a distanza;*

*c) le applicazioni che supportano i formati di file adatti alla descrizione delle specifiche tecniche utilizzano formati di file non gestibili da altre applicazioni aperte o scaricabili.*

#### *Motivazione*

*Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.*

#### **Emendamento 170**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 25 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono usare i dati trattati elettronicamente per le procedure di appalti pubblici allo scopo di prevenire, individuare e correggere gli errori che si verificano in ciascuna fase, sviluppando**

**soppresso**

*gli opportuni strumenti.*

*Motivazione*

*Semplificazione delle disposizioni relative alle comunicazioni elettroniche e adattamento alle specificità delle concessioni, le quali, a differenza degli appalti, non fanno necessariamente ricorso generalizzato alla procedura elettronica vista la rilevanza della negoziazione in contratti di questo tipo. Nel contempo, per facilitare la procedura, dovrebbero essere resi obbligatori l'invio del bando di concessione e dell'avviso di aggiudicazione della concessione nonché la divulgazione dei documenti di gara per via elettronica.*

**Emendamento 171**

**Proposta di direttiva**

**Titolo II – titolo**

*Testo della Commissione*

NORME SULL'AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI

*Emendamento*

NORME SULL'AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI: **PRINCIPI GENERALI, TRASPARENZA E GARANZIE PROCEDURALI**

*Motivazione*

*Riorganizzazione del titolo II relativo alle norme sull'aggiudicazione di concessioni a fini di semplificazione e leggibilità del testo. Aggiunta di un capo relativo ai principi generali, seguito da un capo sulla trasparenza e un capo sulle garanzie procedurali.*

**Emendamento 172**

**Proposta di direttiva**

**Titolo II – Capo -I (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**CAPO -I**

**Principi generali**

**Articolo -26**

***Libertà di organizzare la procedura per il concedente***

***Il concedente è libero di organizzare la procedura che porti alla scelta del concessionario fatto salvo il rispetto della presente direttiva e le due uniche fasi obbligatorie sono la pubblicazione di un bando di concessione all'inizio della***

*procedura, eccetto nei casi previsti all'articolo 17 e all'articolo 26, paragrafo 5, e la pubblicazione di un avviso di aggiudicazione al termine della procedura.*

*Nel corso della procedura di aggiudicazione da parte del concedente possono essere previste fasi intermedie quali l'invio di un invito a presentare un'offerta ai candidati che eventualmente abbiano risposto al bando di concessione.*

#### *Articolo -26 bis*

##### *Principi generali*

*1. Le concessioni sono aggiudicate in base a criteri definiti dal concedente, ai sensi dell'articolo 38 ter, purché siano rispettate le seguenti condizioni cumulative:*

*a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di concessione o nell'invito a presentare un'offerta nonché nella documentazione di concessione;*

*b) l'offerta è stata presentata da un offerente che*

*i) non sia escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafi 5 e 7, e fatto salvo l'articolo 36, paragrafo 8; e*

*ii) ottemperi ai criteri di selezione stabiliti dal concedente conformemente all'articolo 36, paragrafi 2 e 3.*

*2. Nel corso della procedura di aggiudicazione di una concessione, il concedente tratta gli operatori economici su un piano di parità e agisce con trasparenza e proporzionalità. In particolare, non fornisce in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati candidati o offerenti rispetto ad altri. La progettazione della procedura di aggiudicazione della concessione non può essere fatta con l'obiettivo di escluderla dal campo di applicazione della presente direttiva o di restringere artificialmente la*



*concorrenza.*

***3. Gli Stati membri assicurano che gli operatori economici rispettino le disposizioni in materia di diritto ambientale, di diritto sociale e di diritto del lavoro che si applicano nel luogo in cui i lavori sono eseguiti o i servizi forniti, enunciati nelle convenzioni internazionali elencate all'allegato X bis, nella legislazione dell'Unione e nella legislazione nazionale nonché nei contratti collettivi conclusi conformemente alle legislazioni e pratiche nazionali che rispettano il diritto dell'Unione.***

***4. Il concedente non aggiudica un contratto di concessione all'offerente che presenti la migliore offerta qualora si sia stabilito, sulla base di prove precise e sufficienti, che l'offerente non rispetta le disposizioni in materia di diritto ambientale, diritto sociale e di diritto del lavoro di cui al paragrafo 3 del presente articolo.***

***5. La Commissione ha facoltà di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 per modificare l'elenco di cui all'allegato X bis, qualora la modifica sia resa necessaria dalla conclusione di nuovi accordi internazionali o dalla modifica di accordi internazionali esistenti.***

#### *Motivazione*

*Chiarimento della procedura di aggiudicazione onde consentire una migliore comprensione degli articoli dei capi successivi. Viene evidenziato il diritto del concedente di optare per l'aggiunta di fasi intermedie o di invertire la successione delle fasi, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva e fatta salva la pubblicazione obbligatoria all'inizio della procedura di un bando di concessione e al suo termine di un avviso di aggiudicazione. Nuovo articolo -26 bis = riprende l'articolo 34 iniziale e aggiunge un paragrafo che riprende l'articolo 7 originario.*

## Emendamento 173

### Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

**1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono** aggiudicare una concessione **rendono** nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione.

*Emendamento*

**1. Il concedente che intende** aggiudicare una concessione **rende** nota tale intenzione per mezzo di un bando di concessione **secondo le modalità di cui all'articolo 28. Il bando di concessione contiene le informazioni di cui all'allegato IV e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dal concedente.**

*Motivazione*

*Fusione dei paragrafi 1, 2 e 4 a fini di semplificazione e leggibilità della direttiva. I riferimenti alle modalità di pubblicazione sono spostati all'articolo 28 a fini di semplificazione e snellimento del testo e per evitare inutili ripetizioni.*

## Emendamento 174

### Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

**2. Il bando di concessione contiene le informazioni indicate in parte dell'allegato IV e, ove opportuno, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore secondo il formato dei modelli uniformi.**

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*Fusione dei paragrafi 1, 2 e 4 a fini di semplificazione e leggibilità della direttiva. I riferimenti alle modalità di pubblicazione sono spostati all'articolo 28 a fini di semplificazione e snellimento del testo e per evitare inutili ripetizioni.*

## **Emendamento 175**

### **Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare una concessione per servizi sociali e altri servizi specifici rendono nota l'intenzione di aggiudicare la prevista concessione mediante la pubblicazione di un avviso di preinformazione quanto prima dopo l'inizio dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato XIII.**

**soppresso**

*Motivazione*

*L'avviso di preinformazione è stato soppresso per snellire le disposizioni ritenute burocratiche e prive del necessario valore aggiunto per detto tipo di servizi.*

## **Emendamento 176**

### **Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. La Commissione stabilisce i modelli uniformi. I relativi atti di esecuzione vengono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 48.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Fusione dei paragrafi 1, 2 e 4 a fini di semplificazione e leggibilità della direttiva. I riferimenti alle modalità di pubblicazione sono spostati all'articolo 28 a fini di semplificazione e snellimento del testo e per evitare inutili ripetizioni.*

## Emendamento 177

### Proposta di direttiva

#### Articolo 26 – paragrafo 5

##### *Testo della Commissione*

5. In deroga al paragrafo 1, *alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori* non è richiesto di pubblicare un bando di concessione *in uno qualsiasi dei seguenti casi:*

*a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata presentata alcuna domanda di partecipazione in risposta a una procedura di concessione, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione o all'organo nazionale di vigilanza designato in conformità dell'articolo 84 della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE] a richiesta di questi ultimi;*

*b) quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici, la protezione dei brevetti, dei diritti d'autore o di altri diritti di proprietà intellettuale o la tutela di altri diritti esclusivi, e qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione;*

*c) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore*

##### *Emendamento*

5. In deroga al paragrafo 1, *al concedente* non è richiesto di pubblicare un bando di concessione quando i lavori o i servizi possono essere forniti soltanto da un determinato operatore economico, *per l'esistenza di un diritto speciale o esclusivo*, per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici, *o* la protezione dei brevetti, dei diritti d'autore o di altri diritti di proprietà intellettuale e qualora non esistano alternative o sostituti ragionevoli e l'assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiosa dei parametri per l'aggiudicazione della concessione.

*economico a cui le medesime amministrazioni aggiudicatrici o i medesimi enti aggiudicatori avevano aggiudicato la concessione iniziale soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base in base al quale era stata aggiudicata la concessione iniziale. Il progetto di base indica l'entità degli eventuali lavori o servizi aggiuntivi e le condizioni alle quali saranno aggiudicati.*

*Non appena il primo progetto è sottoposto a indizione di gara, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto del costo totale stimato dei lavori o servizi successivi, al momento di applicare le disposizioni dell'articolo 5.*

#### *Motivazione*

*Distinzione tra due tipologie, descritte non esplicitamente nel paragrafo, con conseguente omissione di pubblicazione del bando di concessione: quando non è stato ancora pubblicato alcun bando di concessione (articolo 26.5b iniziale) e quando è già stato pubblicato un bando di concessione, ma non è richiesto un nuovo bando (articolo 26.5. a e c iniziale).*

#### **Emendamento 178**

##### **Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***5 bis. In deroga al paragrafo 1, il concedente non è tenuto a pubblicare un nuovo bando di concessione in uno dei casi seguenti:***

***a) qualora non sia stata presentata alcuna domanda di partecipazione o alcuna offerta o alcuna offerta appropriata a una procedura di concessione iniziale, purché le condizioni iniziali del contratto di concessione non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione o alle autorità nazionali competenti qualora lo richiedano;***

***b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi affidati al concessionario iniziale al quale lo stesso concedente ha aggiudicato una concessione iniziale fatto salvo l'obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base in base al quale era stata aggiudicata la concessione iniziale. Il progetto di base indica l'entità degli eventuali lavori o servizi aggiuntivi e le condizioni alle quali saranno aggiudicati.***

***Non appena il primo progetto è sottoposto a indizione di gara, il concedente tiene conto del costo totale stimato dei lavori o servizi successivi al momento di applicare l'articolo 6.***

#### *Motivazione*

*Distinzione tra due tipologie, descritte non esplicitamente nel paragrafo, con conseguente omissione di pubblicazione del bando di concessione: quando non è stato ancora pubblicato alcun bando di concessione (articolo 26.5b iniziale) e quando è già stato pubblicato un bando di concessione, ma non è richiesto un nuovo bando (articolo 26.5. a e c iniziale). Le lettere a) e b) del nuovo paragrafo 5 bis sono basate sul paragrafo 5, lettere a) e c) della proposta della Commissione.*

#### **Emendamento 179**

##### **Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 6**

###### *Testo della Commissione*

6. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), un'offerta non è ritenuta appropriata se:

***- è irregolare o inaccettabile, e***

***- non presenta alcuna pertinenza con la concessione, ed è quindi inadeguata a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore*** specificate nei

###### *Emendamento*

6. Ai fini del paragrafo 5 ***bis***, lettera a) un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con la concessione ed è quindi inadeguata a rispondere alle esigenze ***del concedente*** specificate nei documenti di gara.

documenti di gara.

*Le offerte vengono ritenute irregolari se non rispettano i documenti di gara o se i prezzi offerti sono al riparo dalle normali forze della concorrenza.*

*Le offerte sono ritenute inaccettabili nei seguenti casi:*

*a) sono state ricevute in ritardo;*

*b) sono state presentate da offerenti che non possiedono le qualifiche prescritte;*

*c) il prezzo proposto supera il bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, fissato prima di avviare la procedura di aggiudicazione della concessione e documentato per iscritto;*

*d) sono ritenute eccessivamente basse.*

#### *Motivazione*

*Distinzione tra tre casi possibili di offerta appropriata: offerta senza nesso con la concessione, offerta irregolare o offerta inaccettabile. Un'offerta inappropriata non sempre è irrilevante per la concessione (per esempio, può presentare una pertinenza con la concessione, ma viene ricevuta dopo il termine; in tal caso è inaccettabile). Il comma 2 iniziale è soppresso in quanto già coperto dalle lettere c) e d) che definiscono l'offerta inaccettabile (superiore al bilancio o eccessivamente bassa).*

### **Emendamento 180**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 27 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Entro 48 giorni dall'aggiudicazione di una concessione, **le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano** un avviso contenente i risultati della procedura di aggiudicazione.

##### *Emendamento*

1. Entro 48 giorni dall'aggiudicazione di una concessione, **il concedente invia, secondo le modalità previste all'articolo 28**, un avviso contenente i risultati della procedura di aggiudicazione.

## Emendamento 181

### Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*2. L'obbligo previsto dal paragrafo 1 si applica anche alle concessioni di servizi il cui valore stimato, calcolato in base alle modalità di cui all'articolo 6, paragrafo 5, sia pari o superiore a 2 500 000 EUR con la sola eccezione dei servizi sociali e degli altri servizi specifici di cui all'articolo 17.*

*Emendamento*

*soppresso*

*Motivazione*

*Le soglie intermedie e le disposizioni corrispondenti sono soppresse a fini di semplificazione e snellimento della direttiva.*

## Emendamento 182

### Proposta di direttiva Articolo 27 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

*3. **Detti** avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato V o, in relazione alle concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici, le informazioni di cui all'allegato VI, e vengono pubblicati ai sensi dell'articolo 28.*

*Emendamento*

*3. **Gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni** contengono le informazioni di cui all'allegato V o, in relazione alle concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici, le informazioni di cui all'allegato VI, e vengono pubblicati ai sensi dell'articolo 28.*

## Emendamento 183

### Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1

*Testo della Commissione*

*1. I bandi e gli avvisi di cui **agli articoli 26 e 27 e all'articolo 43**, paragrafo 6, secondo comma, contengono le informazioni indicate negli allegati dal IV al VI e nel formato dei modelli uniformi, compresi i modelli uniformi per le rettifiche.*

*Emendamento*

*1. I bandi **di concessione**, gli avvisi **di aggiudicazione delle concessioni e l'avviso** di cui all'articolo **42**, paragrafo 6, secondo comma, contengono le informazioni indicate negli allegati dal IV al VI e nel formato dei modelli uniformi,*



compresi i modelli uniformi per le rettifiche.

## Emendamento 184

### Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. I bandi e gli avvisi sono redatti, trasmessi per via elettronica alla Commissione e pubblicati in conformità dell'allegato IX. I bandi e gli avvisi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico dell'Unione.

#### *Emendamento*

2. I bandi e gli avvisi **di cui al paragrafo 1** sono redatti, trasmessi per via elettronica alla Commissione e pubblicati in conformità dell'allegato IX. **La Commissione trasmette al concedente una conferma del ricevimento del bando e della pubblicazione dell'informazione trasmessa, menzionando la data di pubblicazione che costituisce prova di pubblicazione.** I bandi e gli avvisi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico dell'Unione.

#### *Motivazione*

*Fusione e semplificazione degli articoli 28 e 29. Inserimento nel paragrafo dell'articolo 8, paragrafo 1.*

## Emendamento 185

### Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. I bandi **di cui all'articolo 26** sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione a scelta **dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.** Il testo pubblicato in tale lingua è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

#### *Emendamento*

3. I bandi **di concessione** sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali dell'Unione a scelta **del concedente.** Il testo pubblicato in tale lingua è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

## Emendamento 186

### Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. I bandi di concessione e gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni non sono trasmessi per pubblicazione a livello nazionale prima della data del loro invio alla Commissione. I bandi di concessione e gli avvisi di aggiudicazione pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione ma menzionano la data della trasmissione del bando o dell'avviso alla Commissione.***

*Motivazione*

*Il nuovo paragrafo 3 bis è tratto dall'articolo 29 della proposta della Commissione. Fusione degli articoli 28 e 29 a fini di semplificazione della direttiva.*

## Emendamento 187

### Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.***

***soppresso***

***La Commissione rilascia all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore una conferma della ricezione dell'avviso o bando e della pubblicazione delle informazioni trasmesse, con menzione della data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.***

*Motivazione*

*Inserimento del paragrafo 4 nell'articolo 28.2 a fini di semplificazione della direttiva.*

## **Emendamento 188**

### **Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***5. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono pubblicare bandi e avvisi relativi a concessioni non soggette all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva a condizione che tali bandi e avvisi vengano trasmessi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le procedure di trasmissione indicati nell'allegato IX.***

***soppresso***

*Motivazione*

*Soppressione del paragrafo a fini di semplificazione e snellimento della direttiva.*

## **Emendamento 189**

### **Proposta di direttiva Articolo 29**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 29***

***soppresso***

***Pubblicazione a livello nazionale***

***1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 26 e 27 nonché le informazioni ivi contenute non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione ai sensi dell'articolo 28.***

***2. I bandi e gli avvisi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione ma menzionano la data della trasmissione del bando o dell'avviso alla Commissione.***

### Motivazione

*L'articolo 29 è stato inserito nell'articolo 28 (cfr. nuovo paragrafo 3 bis). Fusione e semplificazione degli articoli 28 e 29. I bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione non sono pubblicati a livello nazionale prima della data del loro invio alla Commissione (e non prima della data della loro pubblicazione da parte della Commissione) dato che la pubblicazione a livello nazionale è sovente più rapida di quella a livello europeo.*

### Emendamento 190

#### Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 1

##### *Testo della Commissione*

1. **Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori offrono** gratuitamente, per via elettronica e a decorrere dalla data di pubblicazione del bando, **ai sensi dell'articolo 28**, o dalla data dell'invio dell'invito a presentare offerte, l'accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara. Il testo del bando o dell'invito precisa il sito internet sul quale tale documentazione è accessibile.

##### *Emendamento*

1. **Il concedente offre** gratuitamente, per via elettronica e a decorrere dalla data di pubblicazione del bando **di concessione** o dalla data dell'invio dell'invito a presentare offerte, l'accesso libero, diretto e completo ai documenti di gara. Il testo del bando **di concessione** o dell'invito precisa il sito internet sul quale tale documentazione è accessibile.

### Motivazione

*La divulgazione per via elettronica dei documenti di concessione deve avvenire fin dalla pubblicazione del bando di concessione (errore nel riferimento all'articolo 28 nel testo iniziale) o di invio dell'invito a presentare un'offerta.*

### Emendamento 191

#### Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, **le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o i servizi competenti comunicano** le informazioni aggiuntive sui documenti di gara almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

##### *Emendamento*

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, **il concedente comunica** le informazioni aggiuntive sui documenti di gara almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

*Motivazione*

*Il riferimento ai "servizi competenti" è vago e ambiguo. Spetta al concedente provvedere alla comunicazione dell'informazione ai candidati o agli offerenti.*

**Emendamento 192**

**Proposta di direttiva  
Articolo 30 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 30 bis**

***Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interessi***

***Gli Stati membri adottano le norme necessarie per la lotta contro la frode, il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi, tese a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di trattamento di tutti i candidati e gli offerenti.***

***Per quanto riguarda i conflitti di interesse, le misure adottate non vanno al di là di quanto sia strettamente necessario per prevenire un conflitto di interessi potenziale o eliminare il conflitto di interessi identificato. In particolare dette misure permettono l'esclusione di un offerente o candidato dalla procedura soltanto quando non esista un altro mezzo efficace di rimediare al conflitto di interessi.***

*Motivazione*

*Viene ripreso l'articolo 36, paragrafo 4 con maggiore visibilità.*

**Emendamento 193**

**Proposta di direttiva  
Capo II – titolo – Sezione I – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

CAPO II

CAPO II

*Sezione I*

*Concessioni congiunte, termini e  
specifiche tecniche*

*Motivazione*

*Si riprende l'intero capo II, sezione II originaria in materia di scelta dei partecipanti e di aggiudicazione delle concessioni, con modifiche La sezione I del presente capo è soppressa.*

**Emendamento 194**

**Proposta di direttiva  
Articolo 31**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 31**

**soppresso**

***Concessioni congiunte tra  
amministrazioni aggiudicatrici o enti  
aggiudicatori di Stati membri diversi***

***1. Fatto salvo l'articolo 15, le  
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti  
aggiudicatori di Stati membri diversi  
possono aggiudicare congiuntamente  
concessioni pubbliche mediante uno dei  
mezzi descritti nel presente articolo.***

***2. Varie amministrazioni aggiudicatrici o  
vari enti aggiudicatori di Stati membri  
diversi possono aggiudicare concessioni  
congiuntamente. In tal caso, le  
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti  
aggiudicatori partecipanti concludono un  
accordo che determini:***

***a) quali disposizioni nazionali si  
applicano alla procedura di  
aggiudicazione della concessione;***

***b) l'organizzazione interna della  
procedura di aggiudicazione della  
concessione, tra cui la gestione della  
procedura, la ripartizione delle  
responsabilità, la distribuzione di lavori,  
forniture o servizi da aggiudicare e la  
conclusione della concessione.***

***Al momento di determinare la legislazione  
nazionale applicabile in conformità alla***

*lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sia ubicata una delle amministrazioni partecipanti.*

*3. Qualora varie amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di Stati membri diversi abbiano costituito un soggetto giuridico congiunto, compresi i gruppi europei di cooperazione territoriale ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, con decisione dell'organo competente del soggetto giuridico congiunto, si accordano in merito alle norme nazionali applicabili in materia di aggiudicazione delle concessioni di uno dei seguenti Stati membri:*

*a) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico ha la propria sede legale;*

*b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico svolge la propria attività.*

*Tale accordo può applicarsi sia a tempo indeterminato, se ciò è stabilito nell'atto costitutivo del soggetto giuridico congiunto, o può limitarsi a un periodo di tempo, ad alcuni tipi di concessioni oppure a una o più aggiudicazioni di singole concessioni.*

*4. In mancanza di un accordo che definisca le norme applicabili in materia di concessioni, la legislazione nazionale che disciplini l'aggiudicazione delle concessioni è determinata secondo le seguenti modalità:*

*a) se la procedura viene svolta o gestita da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore partecipanti per conto degli altri, si applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro di tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore;*

*b) se la procedura non viene svolta o gestita da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore partecipanti per conto degli altri, e*

*i) riguarda una concessione di lavori pubblici o di lavori, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la maggior parte dei lavori;*

*ii) riguarda una concessione di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è fornita la maggior parte dei servizi;*

*c) qualora non sia possibile determinare la legge nazionale applicabile in conformità alle lettere a) o b), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice che sostiene la maggior parte dei costi.*

*5. In mancanza di un accordo che definisca la legge applicabile in materia di aggiudicazione di concessioni ai sensi del paragrafo 3, la legislazione nazionale che disciplina le procedure di aggiudicazione delle concessioni da parte di soggetti giuridici congiunti istituiti da varie amministrazioni aggiudicatrici o da vari enti aggiudicatori di Stati membri diversi è determinata secondo le seguenti modalità:*

*a) se la procedura viene svolta o gestita dall'organo competente del soggetto giuridico congiunto, si applicano le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto giuridico ha la sede legale;*

*b) se la procedura viene svolta o gestita da un membro del soggetto giuridico per conto del soggetto giuridico, si applicano le norme di cui al paragrafo 4, lettere a) e b);*

*c) qualora non sia possibile determinare la legge nazionale applicabile in*



*conformità del paragrafo 4, lettere a) o b).  
le amministrazioni aggiudicatrici o gli  
enti aggiudicatori applicano le  
disposizioni nazionali dello Stato membro  
in cui il soggetto giuridico ha la sede  
legale.*

*6. Una o più amministrazioni  
aggiudicatrici o uno o più enti  
aggiudicatori possono aggiudicare singole  
concessioni nell'ambito di un accordo  
quadro concluso da un'amministrazione  
aggiudicatrice ubicata in un altro Stato  
membro o congiuntamente a essa, a  
condizione che l'accordo quadro  
contenga specifiche disposizioni che  
consentano alla rispettiva o alle rispettive  
amministrazioni aggiudicatrici o ancora  
all'ente aggiudicatore o agli enti  
aggiudicatori di aggiudicare le singole  
concessioni.*

*7. Le decisioni in materia di  
aggiudicazione di concessioni  
transfrontaliere sono soggette ai normali  
meccanismi di ricorso messi a  
disposizione dalla legislazione nazionale  
applicabile.*

*8. Per consentire un efficace  
funzionamento dei meccanismi di ricorso,  
gli Stati membri consentono che le  
decisioni degli organi di ricorso ubicati in  
altri Stati membri, ai sensi della direttiva  
89/665/CEE del Consiglio e della direttiva  
92/13/CEE del Consiglio, siano  
pienamente eseguite nell'ambito del loro  
ordinamento giuridico nazionale, se tali  
decisioni coinvolgono amministrazioni  
aggiudicatrici o enti aggiudicatori stabiliti  
sul loro territorio e partecipanti alla  
pertinente procedura di aggiudicazione di  
concessioni transfrontaliere.*

*Motivazione*

*Articolo soppresso a fini di semplificazione e maggiore leggibilità della direttiva.*

## Emendamento 195

### Proposta di direttiva Articolo 32

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 32*

*soppresso*

#### *Specifiche tecniche*

***1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VIII figurano nei documenti di gara. Esse definiscono le caratteristiche richieste per i lavori, i servizi o le forniture.***

*Tali caratteristiche possono anche fare riferimento allo specifico processo di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o a qualsiasi altra fase del suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 14).*

*Le specifiche tecniche indicano inoltre se sarà richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale.*

*Per tutte le aggiudicazioni di concessioni il cui oggetto è destinato all'uso da parte di persone fisiche, che si tratti del pubblico o del personale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, le specifiche tecniche devono essere redatte, salvo casi giustificati, in modo da tener conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti.*

*Se si adottano norme obbligatorie in materia di accessibilità con atto legislativo dell'Unione, le specifiche tecniche, per quanto riguarda i criteri di accessibilità vengono definiti in relazione a quest'ultimo.*

***2. Le specifiche tecniche garantiscono agli operatori economici parità di accesso alla procedura di aggiudicazione delle concessioni e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura alla concorrenza dell'aggiudicazione delle concessioni.***

**3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa dell'Unione, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:**

**a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di aggiudicare l'appalto;**

**b) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e uso delle forniture; ciascun riferimento contiene la menzione "o equivalente";**

**c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche tecniche citate alla lettera b) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;**

**d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.**

**4. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come**

*effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando il paragrafo 3; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione "o equivalente".*

*5. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 33, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.*

*6. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono respingere un'offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma nazionale che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.*

*Nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 33, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperano alle prestazioni o ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.*

## Motivazione

*Soppressione dell'articolo che applica la logica degli appalti pubblici alle concessioni. Dal trasferimento del rischio economico dal concedente al concessionario deriva che quest'ultimo deve conservare un certo margine di manovra per attuare gli obiettivi e i criteri definiti dal concedente. Pertanto il concedente prevede requisiti tecnici e/o funzionali se intende inquadrare meglio a livello tecnico la concessione (cfr. la motivazione dell'articolo 38 ter).*

### Emendamento 196

#### Proposta di direttiva Articolo 33

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 33*

*soppresso*

#### *Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova*

*1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono esigere che gli operatori economici presentino come mezzo di prova della conformità alle specifiche tecniche una relazione di prova redatta da un organismo riconosciuto o un certificato rilasciato da tale organismo.*

*Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi riconosciuti per attestare la conformità a particolari specifiche tecniche accettano anche certificati rilasciati da altri organismi riconosciuti equivalenti.*

*2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori accettano anche altri mezzi di prova appropriati quali una documentazione tecnica del fabbricante qualora l'operatore economico interessato non abbia accesso ai certificati né alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, né abbia alcuna possibilità di ottenerli entro i termini previsti.*

*3. Per organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova e di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008*

*del Parlamento europeo e del Consiglio.*  
**4. Gli Stati membri mettono a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, qualsiasi informazione concernente le prove e i documenti esibiti per provare la conformità ai requisiti tecnici di cui all'articolo 32 e al presente articolo. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento forniscono tali informazioni conformemente alle disposizioni in materia di governance di cui all'articolo 88 della direttiva (direttiva che sostituisce la direttiva 2004/18/CE).**

*Motivazione*

*Soppressione dell'articolo che applica la logica degli appalti pubblici alle concessioni. Dal trasferimento del rischio economico dal concedente al concessionario deriva che quest'ultimo deve conservare un certo margine di manovra per attuare gli obiettivi e i criteri definiti dal concedente. Pertanto il concedente prevede requisiti funzionali se intende inquadrare meglio a livello tecnico la concessione (cfr. la motivazione dell'articolo 38 bis, criteri di aggiudicazione).*

**Emendamento 197**

**Proposta di direttiva  
Sezione II – titolo**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Sezione II**

**soppresso**

**Scelta dei partecipanti e aggiudicazione  
delle concessioni**

*Motivazione*

*Semplificazione della struttura della direttiva.*

**Emendamento 198**

**Proposta di direttiva  
Articolo 34**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Articolo 34**

**soppresso**

**Principi generali**

*Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri esposti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore ai sensi dell'articolo 39, purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:*

- a) l'offerta soddisfa i requisiti, le condizioni e i criteri indicati nel bando di concessione o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara;*
- b) l'offerta è stata presentata da un offerente che*
  - i) non è escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione in conformità dell'articolo 36, paragrafi da 4 a 8, e*
  - ii) soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in conformità dell'articolo 36, paragrafi da 1 a 3.*

*Motivazione*

*Testo ripreso nel nuovo articolo -26 bis.*

## **Emendamento 199**

### **Proposta di direttiva Articolo 35**

*Testo della Commissione*

#### *Articolo 35*

##### *Garanzie procedurali*

*1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara, nell'invito a presentare offerte o nei documenti di gara la descrizione della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi da soddisfare. Sulla base di tali informazioni, deve essere possibile individuare la natura e l'entità della concessione, affinché gli operatori economici possano decidere se chiedere di partecipare alla procedura di*

*Emendamento*

**soppresso**

*aggiudicazione della concessione. La descrizione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono cambiare durante i negoziati.*

*2. Nel corso della procedura di aggiudicazione della concessione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori garantiscono parità di trattamento a tutti gli offerenti. In particolare, non forniscono informazioni in maniera discriminatoria, il che potrebbe favorire taluni offerenti a scapito di altri.*

*3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che limiti il numero di candidati ad un livello adeguato deve farlo in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi resi noti a tutti gli operatori economici interessati.*

*4. Le norme per l'organizzazione della procedura di aggiudicazione della concessione, comprese le norme relative alla comunicazione, alle fasi della procedura e alla tempistica, sono stabilite in anticipo e comunicate a tutti i partecipanti.*

*5. Qualora l'aggiudicazione della concessione comporti lo svolgimento di negoziazioni, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori rispettano le seguenti norme:*

*a) se le negoziazioni si svolgono dopo la presentazione delle offerte, negoziano con gli offerenti le offerte che questi hanno presentato per adattarle ai criteri e ai requisiti indicati in conformità del paragrafo 1;*

*b) non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma è considerato in riferimento alla prevista comunicazione di soluzioni specifiche o di altre informazioni riservate;*



*c) possono svolgere le negoziazioni in fasi successive per ridurre il numero delle offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a presentare offerte o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a presentare offerte o nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare se si è avvalsa di tale facoltà;*

*d) valutano le offerte secondo quanto negoziato sulla base dei criteri di aggiudicazione inizialmente indicati;*

*e) tengono una registrazione scritta delle delibere formali nonché di ogni altro fatto o evento rilevante ai fini della procedura di aggiudicazione della concessione. In particolare, viene assicurata con ogni mezzo adeguato la tracciabilità delle negoziazioni.*

*6. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori informano quanto prima i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione di una concessione, ivi compresi i motivi per i quali hanno deciso di non aggiudicare un appalto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura.*

*7. Su richiesta della parte interessata, l'amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima, e in ogni caso entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta:*

*a) a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;*

*b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 32, paragrafi 5 e 6, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;*

*c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta*

*selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o le parti dell'accordo quadro;*

*d) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile lo svolgimento e l'andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.*

*8. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni di cui al paragrafo 6 relative all'appalto, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.*

*Motivazione*

*Soppressione a fini di semplificazione. Si riprende in parte negli articoli 36, 38 ter, 38 quater.*

## **Emendamento 200**

### **Proposta di direttiva Articolo 36 – titolo**

*Testo della Commissione*

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

*Emendamento*

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati *e degli offerenti e motivi di esclusione*

*Motivazione*

*Chiarisce l'emendamento 169 del relatore.*

## **Emendamento 201**

### **Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*-1. Il concedente prevede:*

*a) nel bando di concessione, una*

*descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione;*

*b) nel bando di concessione, nell'invito a presentare offerte o nei documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione.*

#### *Motivazione*

*Chiarisce l'emendamento 169 del relatore. La descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione devono apparire imperativamente nel bando di concessione, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento di candidati e offerenti.*

#### **Emendamento 202**

##### **Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

*1. Le amministrazioni aggiudicatrici specificano, nel bando di concessione, le condizioni di partecipazione in materia di:*

*a) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale;*

*b) capacità economica e finanziaria;*

*c) capacità tecniche e professionali.*

*Le amministrazioni aggiudicatrici limitano le condizioni di partecipazione a quelle in grado di garantire che un candidato o un offerente disponga delle capacità giuridiche e finanziarie nonché delle competenze tecniche e commerciali per eseguire la concessione da aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere correlati e strettamente proporzionali all'oggetto dell'appalto, tenendo conto della necessità di garantire*

#### *Emendamento*

*1. Il concedente verifica le condizioni di partecipazione in materia di **capacità tecniche e professionali dei candidati o degli offerenti, capacità finanziaria dei candidati o degli offerenti e la referenza o le referenze che devono presentare come prove, quali richieste nel bando di concessione. Tali condizioni sono legate all'oggetto dell'appalto e sono non discriminatorie e possono essere corredate da requisiti minimi, qualora necessario.***

*la concorrenza effettiva.*

*Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano nel bando di concessione anche la referenza o le referenze che gli operatori economici devono presentare a dimostrazione del possesso delle capacità richieste. I requisiti riguardanti tali referenze sono non discriminatori e proporzionati all'oggetto della concessione.*

#### *Motivazione*

*Sono riprese talune disposizioni degli articoli 35 e 36, in primo luogo con la verifica delle condizioni di partecipazione dei candidati o degli offerenti (capacità professionali, tecniche e finanziarie).*

### **Emendamento 203**

#### **Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Per *quanto riguarda i criteri di cui* al paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. In tal caso deve dimostrare *all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore* che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità *economica e* finanziaria, *le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono* richiedere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano responsabili in solido dell'esecuzione dell'appalto.

##### *Emendamento*

2. Per *soddisfare le condizioni di partecipazione previste* al paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. In tal caso deve dimostrare *al concedente* che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, per esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la capacità finanziaria, *il concedente può* richiedere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano responsabili in solido dell'esecuzione dell'appalto.

## **Emendamento 204**

### **Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 22 può fare valere le capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Disposizione soppressa per semplificare la direttiva.*

## **Emendamento 205**

### **Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Il concedente può limitare, in modo trasparente e sulla base di criteri obiettivi, il numero di candidati o di offerenti a un livello appropriato. Il numero di candidati o di offerenti invitati è sufficiente per garantire una reale concorrenza.**

*Motivazione*

*Sono riprese talune disposizioni dell'articolo 35, nella fattispecie la possibilità di limitare il numero dei candidati (in caso di invito a presentare offerte inviato ai candidati selezionati).*

## **Emendamento 206**

### **Proposta di direttiva Articolo 36 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Gli Stati membri adottano le norme necessarie per la lotta contro il clientelismo e la corruzione e per prevenire i conflitti di interessi, tese a garantire la trasparenza della procedura di aggiudicazione e la parità di**

**soppresso**

*trattamento di tutti gli offerenti.*

*Per quanto riguarda i conflitti di interessi, le misure adottate si limitano allo stretto necessario per prevenire o eliminare gli eventuali conflitti individuati. In particolare, esse consentono di escludere un offerente o un candidato dalla procedura soltanto qualora non si possa ovviare al conflitto di interessi con altri mezzi.*

*Motivazione*

*Le disposizioni sui conflitti di interesse sono snellite e inserite nel nuovo articolo 30 bis.*

#### **Emendamento 207**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) partecipazione allo sfruttamento della tratta di esseri umani e del lavoro minorile ai sensi della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime<sup>1</sup>.*

---

*GU L 101 del 15.04.11, pag. 1.*

#### **Emendamento 208**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*L'obbligo di escludere un candidato o un offerente dalla partecipazione a una concessione si applica anche qualora la condanna con sentenza definitiva riguardi i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona avente potere di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti*

*soppresso*

*del candidato o dell'offerente.*

## **Emendamento 209**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) se sono a conoscenza di altre gravi violazioni **delle norme** del diritto nazionale **e dell'Unione europea** volte a tutelare gli interessi pubblici compatibili con **il trattato**;

##### *Emendamento*

a) se sono a conoscenza di altre gravi violazioni del diritto **dell'Unione o** nazionale volte a tutelare gli interessi pubblici compatibili con **i trattati, purché sia stato stabilito da un organismo competente che la violazione ha avuto luogo**;

##### *Motivazione*

*Chiarimento delle circostanze in cui opera tale esclusione, per garantire la proporzionalità e il libero accesso ai contratti di concessione.*

## **Emendamento 210**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) se l'operatore economico ha evidenziato gravi e persistenti carenze nel rispetto di requisiti sostanziali nel quadro di precedenti concessioni di natura simile **con la medesima amministrazione aggiudicatrice o con il medesimo ente aggiudicatore.**

##### *Emendamento*

c) se l'operatore economico ha evidenziato gravi e persistenti carenze nel rispetto di requisiti sostanziali nel quadro di precedenti concessioni di natura simile.

##### *Motivazione*

*Dovrebbe essere possibile escludere un operatore anche nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore siano a conoscenza di tali persistenti carenze con un'altra amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.*

## **Emendamento 211**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*c bis) se sono a conoscenza di una grave o ripetuta violazione delle disposizioni di diritto sociale, di diritto ambientale o di diritto del lavoro, come riferito all'articolo -26 bis, paragrafo 3;*

## **Emendamento 212**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Per applicare i motivi di esclusione di cui al primo comma, lettera c), le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori offrono un metodo di valutazione dell'esecuzione del contratto basato su criteri obiettivi e misurabili e applicato in maniera sistematica, coerente e trasparente. La valutazione dell'esecuzione è comunicata all'operatore economico in questione, al quale deve essere data la possibilità di opporsi alle conclusioni e ottenere tutela giurisdizionale.*

*soppresso*

*Motivazione*

*Disposizione soppressa per semplificare la direttiva.*

## **Emendamento 213**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 36 – paragrafo 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*9. Gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. Su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri le informazioni relative ai motivi di esclusione elencati nel presente articolo. Le autorità competenti dello Stato*

*soppresso*



***membro di stabilimento comunicano dette informazioni ai sensi dell'articolo 88 della direttiva [che sostituisce la direttiva 2004/18/CE].***

*Motivazione*

*Disposizione soppressa per semplificare la direttiva.*

## **Emendamento 214**

### **Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Nel fissare i termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, ***le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono*** conto in particolare della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte, ***fatti salvi i termini minimi stabiliti dall'articolo 37.***

*Emendamento*

1. Nel fissare i termini di presentazione delle domande di partecipazione ***o*** delle offerte, ***il concedente tiene*** conto in particolare della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte ***o le candidature.***

*Motivazione*

*L'articolo 37 riunisce ora le disposizioni relative alla fissazione dei termini (ex articoli 37 e 38) a fini di semplificazione.*

## **Emendamento 215**

### **Proposta di direttiva Articolo 37 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

***2. Qualora le domande o le offerte soltanto possano essere presentate soltanto previa visita dei luoghi o previa consultazione in loco della documentazione allegata ai documenti di gara, i termini fissati per la presentazione delle domande sono prorogati, in modo tale che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte.***

*Emendamento*

***soppresso***

*Motivazione*

*L'articolo 37 riunisce ora le disposizioni relative alla fissazione dei termini (ex articoli 37 e 38) a fini di semplificazione.*

**Emendamento 216**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 37 – paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Il termine di presentazione delle domande o per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 30 giorni lavorativi rispettivamente dalla data di invio del bando di concessione o dalla data in cui i candidati abbiano ricevuto notifica dell'invito a presentare un'offerta.***

***2 ter. Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto di cinque giorni lavorativi se l'ente aggiudicatore accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica.***

*Motivazione*

*L'articolo 37 riunisce ora le disposizioni relative alla fissazione dei termini (ex articoli 37 e 38) a fini di semplificazione.*

**Emendamento 217**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 38**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 38***

***soppresso***

***Termini di presentazione delle domande di partecipazione alla concessione***

***1. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori procedano a una concessione, il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando.***

**2. Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto di cinque giorni se l'ente aggiudicatore accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica ai sensi dell'articolo 25.**

*Motivazione*

*Fusione con l'articolo 37 allo scopo di semplificare e chiarire le disposizioni della direttiva.*

## **Emendamento 218**

### **Proposta di direttiva Articolo 38 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 38 bis**

##### **Requisiti tecnici e funzionali**

**1. I requisiti tecnici e funzionali definiscono le caratteristiche richieste per i lavori o i servizi che sono oggetto della concessione. Essi figurano nei documenti di gara.**

**2. Tali requisiti rispettano il principio di pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione delle concessioni e non hanno per effetto la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura delle concessioni alla concorrenza.**

**In particolare, a meno che sia giustificato dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a un determinato fabbricante o provenienza, a un processo specifico, a marchi commerciali, a brevetti, a tipi o a una produzione specifica che abbia per effetto il favorire o l'eliminare determinate imprese o determinati prodotti. Tale riferimento è autorizzato, a titolo eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intellegibile dell'oggetto del contratto non sia possibile. Il riferimento è accompagnato dai termini "o equivalente".**

## Motivazione

*Articolo 38 bis = articolo 32, paragrafi 1 e 3, lettera b) della proposta della Commissione. Introduzione di una nuova definizione che consente al concedente di stabilire i requisiti tecnici e/o funzionali dei lavori o dei servizi della concessione. Il concedente può precisare l'oggetto della concessione o introdurre requisiti più specifici, per esempio per quanto riguarda l'accesso di persone con disabilità o l'efficienza ambientale. A differenza delle specifiche tecniche (articolo 32) troppo dettagliate e contrarie al principio del trasferimento del rischio, che deve consentire al concessionario di conservare un margine di manovra.*

## Emendamento 219

### Proposta di direttiva Articolo 38 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 38 ter*

##### *Criteri di aggiudicazione*

- 1. Il concedente può organizzare liberamente una negoziazione con i candidati e gli offerenti. Garantisce un'idonea registrazione delle fasi principali della procedura con i mezzi che ritiene opportuni, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, della presente direttiva. Le concessioni sono aggiudicate dal concedente sulla base di criteri di aggiudicazione oggettivi, conformi ai principi di cui all'articolo 26 bis, paragrafo 2.*
- 2. L'oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi definiti nei documenti di gara non sono modificati in modo arbitrario o discriminatorio nel corso delle negoziazioni. Qualsiasi modifica è immediatamente portata all'attenzione dei candidati e offerenti interessati.*
- 3. I criteri di aggiudicazione sono legati all'oggetto della concessione. Essi possono includere, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione. Il concedente verifica la conformità effettiva delle offerte ai criteri di aggiudicazione.*

**4. Il concedente indica nel bando o nell'invito a presentare offerte l'eventuale ordine gerarchico dei criteri di cui al paragrafo 1.**

*Motivazione*

*Ex articolo 39. Nuovo articolo sui criteri di aggiudicazione: (1) si rammenta l'importanza del ruolo della negoziazione nell'aggiudicazione di una concessione; (2) nessuna modifica arbitraria dei criteri di aggiudicazione nel corso della procedura; (3) definizione dell'ambito di applicazione dei criteri di aggiudicazione; (4) possibilità per il concedente di classificare i criteri. Soppressa la ponderazione a causa del suo carattere inadeguato rispetto alla necessaria flessibilità. La gerarchia resta facoltativa, onde consentire l'inserimento di soluzioni innovative non previste inizialmente.*

## **Emendamento 220**

### **Proposta di direttiva Articolo 38 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 38 quater**

##### **Comunicazione ai candidati e agli offerenti**

**1. Il concedente informa quanto prima i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione di una concessione, ivi compresi i motivi per i quali ha respinto la loro candidatura o la loro offerta, nonché i motivi per i quali ha deciso se del caso di rinunciare ad aggiudicare un contratto per il quale sia stato pubblicato un bando di concessione o di riavviare la procedura.**

**2. Il concedente può decidere di non comunicare talune informazioni relative al contratto, di cui al paragrafo 1, quando la loro divulgazione ostacolerebbe l'applicazione della legge, sarebbe contraria all'interesse pubblico, arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali legittimi di operatori economici pubblici o privati o potrebbe nuocere a una concorrenza leale tra detti operatori.**

## Motivazione

*Il nuovo articolo 38 quater è tratto dall'articolo 35, paragrafi 6 e 8, della proposta della Commissione.*

### Emendamento 221

#### Proposta di direttiva Articolo 39

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 39**

**soppresso**

#### ***Criteri di aggiudicazione delle concessioni***

***1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva che consentano di individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.***

***2. I criteri di aggiudicazione sono connessi all'oggetto della concessione e non attribuiscono una incondizionata libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore.***

***Tali criteri garantiscono una concorrenza effettiva e sono accompagnati da requisiti che consentono di verificare efficacemente le informazioni fornite dagli offerenti. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori verificano efficacemente che le offerte soddisfano i criteri di aggiudicazione, sulla base delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.***

***3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica nel bando o nei documenti di gara la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri fissati al paragrafo 1 o elenca tali criteri in ordine decrescente di importanza.***

***4. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità che le amministrazioni***

*aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori basino l'aggiudicazione delle concessioni sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. Tali criteri possono includere, oltre al prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri:*

*a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e carattere innovativo;*

*b) per le concessioni di servizi e le concessioni che comportano la progettazione di lavori, si può tener conto dell'organizzazione, delle qualifiche e dell'esperienza del personale incaricato dell'esecuzione della concessione in oggetto, con la conseguenza che, dopo l'aggiudicazione della concessione il personale può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, i quali devono verificare che tali sostituzioni garantiscano un'organizzazione e un livello qualitativo equivalenti;*

*c) il servizio post-vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione;*

*d) lo specifico processo di produzione o di fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del ciclo di vita di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14), nella misura in cui tali criteri riguardano fattori direttamente coinvolti in tali processi e caratterizzano il processo specifico di produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti.*

*5. Nel caso di cui al paragrafo 4, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore precisano, nel bando di gara, nell'invito a presentare un'offerta o nei documenti di gara, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta*

*economicamente più vantaggiosa.*

*Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.*

*L'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni oggettive, indica i criteri in ordine decrescente d'importanza.*

*Motivazione*

*Cfr. il nuovo articolo 38 ter.*

## **Emendamento 222**

### **Proposta di direttiva Articolo 40**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 40**

**soppresso**

#### **Calcolo dei costi del ciclo di vita**

**1. I costi del ciclo di vita comprendono, per quanto pertinente, tutti i seguenti costi del ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o dei lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14):**

**a) costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (come i costi di produzione), l'uso (come il consumo energetico e i costi di manutenzione) e il fine vita (come i costi di raccolta e riciclaggio);**

**b) costi esterni ambientali direttamente connessi al ciclo di vita, a condizione di poterne determinare e verificare il valore monetario, che può includere il costo delle emissioni di gas serra e di altre emissioni inquinanti, nonché i costi per la mitigazione dei cambiamenti climatici.**

**2. Se le amministrazioni aggiudicatrici valutano i costi utilizzando un approccio basato sui costi del ciclo di vita, nei documenti di gara devono indicare la**



**metodologia adottata per il calcolo dei costi del ciclo di vita. Tale metodologia deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:**

**a) è stata elaborata sulla base di informazioni scientifiche o di altri criteri oggettivamente verificabili e non discriminatori;**

**b) è stata concepita per un'applicazione ripetuta o continua;**

**c) è accessibile a tutte le parti in causa.**

**Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori consentono agli operatori economici di applicare una metodologia diversa per stabilire i costi del ciclo di vita della propria offerta, a condizione che essi provino che tale metodologia soddisfa i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) ed è equivalente alla metodologia indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.**

**3. Se una metodologia comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata nell'ambito di un atto legislativo dell'Unione, anche mediante atti delegati in conformità della specifica legislazione settoriale, essa viene applicata qualora i costi del ciclo di vita rientrino tra i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 39, paragrafo 4.**

**L'allegato II contiene l'elenco di detti atti legislativi e delegati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 riguardo all'aggiornamento di tale elenco quando, in seguito all'adozione di una nuova legislazione o all'abrogazione o alla modifica di tale legislazione, tali modifiche si rendano necessarie.**

#### *Motivazione*

*Soppressione del riferimento al calcolo del ciclo di vita, in collegamento con la soppressione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il concedente può in effetti scegliere liberamente i criteri di aggiudicazione che ritiene più pertinenti, nel rispetto delle regole della presente direttiva.*

## Emendamento 223

### Proposta di direttiva Articolo 41

#### *Testo della Commissione*

1. Nei documenti di gara ***l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligato da uno Stato membro a chiedere*** all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, ***nonché i subappaltatori proposti.***

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

#### *Emendamento*

1. Nei documenti di gara, ***il concedente chiede*** all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

***1 bis. Dopo essere stato selezionato, l'offerente indica alle amministrazioni aggiudicatrici i nomi, le coordinate e i rappresentanti legali dei subappaltatori e qualsiasi modifica apportata a tali informazioni durante l'esecuzione del contratto. Le informazioni sono fornite all'offerente da ogni subappaltatore della catena di subappalto tramite l'aggiudicatario diretto del subappaltatore. Ogni subappaltatore mantiene le informazioni aggiornate durante l'esecuzione del contratto.***

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

***2 bis. Gli Stati membri garantiscono che i subappaltatori rispettino anche tutte le disposizioni obbligatorie legali, regolamentari e amministrative vigenti nello Stato membro di esecuzione del contratto, compresi gli obblighi di cui all'articolo -26 bis, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri possono prevedere un sistema di responsabilità in tutta la catena di subappalto in modo che l'aggiudicatario diretto di un subappaltatore sia responsabile nel caso in cui quest'ultimo non rispetti una di queste disposizioni o sia insolvente. Quando l'aggiudicatario diretto è insolvente, tale sistema dovrebbe***

*prevedere l'attribuzione di responsabilità all'aggiudicatario solvente diretto successivo a monte della catena di subappalto, ivi compreso l'aggiudicatario principale.*

*2 ter. Gli Stati membri possono prevedere regole di responsabilità più rigorose nella loro legislazione nazionale.*

## **Emendamento 224**

### **Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

*1. Ai fini della presente direttiva, la modifica sostanziale delle disposizioni di una concessione in vigenza della stessa viene considerata una nuova aggiudicazione e richiede una nuova procedura di aggiudicazione conformemente alla presente direttiva.*

#### *Emendamento*

*1. Una concessione in vigenza può essere modificata con clausola aggiuntiva tranne in caso di modifiche sostanziali.*

#### *Motivazione*

*Introduzione di un nuovo paragrafo per chiarire l'articolo precisando che una concessione in vigenza può essere modificata (principio generale), tranne in caso di modifiche sostanziali (esclusione).*

## **Emendamento 225**

### **Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

*2. La modifica di una concessione in vigenza della stessa viene considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, se rende la concessione sostanzialmente diversa da quella inizialmente conclusa. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una modifica viene considerata sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:*

#### *Emendamento*

*2. La modifica sostanziale di una concessione in vigenza richiede una nuova procedura di aggiudicazione a norma della presente direttiva. Una modifica viene considerata sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:*

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state parte della procedura iniziale di aggiudicazione di concessioni, avrebbero consentito di scegliere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati, o avrebbero consentito di aggiudicare la concessione a un altro candidato od offerente;
- b) la modifica altera l'equilibrio economico della concessione **a favore del concessionario oppure**
- c) la modifica amplia considerevolmente l'ambito della concessione **per includere forniture**, servizi o lavori non inizialmente coperti dalla concessione stessa.

**-a) la modifica cambia la natura della concessione;**

**-a bis) la modifica implica la sostituzione del concessionario;**

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state parte della procedura iniziale di aggiudicazione di concessioni, avrebbero consentito di scegliere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati, o avrebbero consentito di aggiudicare la concessione a un altro candidato od offerente;
- b) la modifica altera **considerevolmente** l'equilibrio economico della concessione; **o**
- c) la modifica amplia considerevolmente l'ambito della concessione **includendo** servizi o lavori non inizialmente coperti dalla concessione stessa.

#### *Motivazione*

*Chiarimento della definizione di "modifica sostanziale" che implica il lancio di una nuova procedura di aggiudicazione e integrazione dell'articolo 42, paragrafo 3 che riguarda altresì un caso di modifica sostanziale (sostituzione del concessionario), allo scopo di chiarire e semplificare il testo. This makes the text clearer and simplifies it.*

## **Emendamento 226**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 42 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**2 bis. A condizione di non modificare la natura globale della concessione, la modifica della concessione non è ritenuta sostanziale qualora:**

- a) sia stata prevista nel contratto di concessione sotto forma di clausole di riesame o di opzioni chiare, precise e univoche, inserite conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, che indicano il campo di applicazione e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni in cui si può fare ad esse**

*ricorso; o*

*b) il suo valore è inferiore al 10% del valore aggiornato del contratto iniziale.*

*Nel caso di modifiche successive, il valore delle modifiche successive è valutato in base al valore cumulativo aggiornato delle modifiche successive.*

#### *Motivazione*

*Riorganizzazione degli articoli 42, paragrafo 4 e 42, paragrafo 5 esistenti per quanto riguarda due casi in cui la modifica non è ritenuta sostanziale se essa non modifica la natura della concessione (clausole di riesame o opzioni; soglia del 5% del valore iniziale). È stato rettificato il vocabolario "appalti pubblici". Si considera il valore aggiornato del contratto iniziale che è un valore più esatto. Il comma 2 proviene dall'articolo 42, paragrafo 4.*

#### **Emendamento 227**

##### **Proposta di direttiva Articolo 42 – paragrafo 3**

###### *Testo della Commissione*

#### ***3. La sostituzione del concessionario viene considerata una modifica sostanziale ai sensi del paragrafo 1.***

*Tuttavia, il primo comma non si applica nel caso di successione universale o parziale nella posizione dell'aggiudicatario iniziale, in seguito a operazioni di ristrutturazione societaria, **di** insolvenza o **sulla base** di una clausola contrattuale di un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa inizialmente fissati, a condizione che ciò non comporti altre modifiche sostanziali alla concessione e non miri ad aggirare l'applicazione della presente direttiva.*

###### *Emendamento*

*La lettera -a bis) del primo comma non si applica nel caso di successione universale o parziale nella posizione dell'aggiudicatario iniziale, in seguito a:*

- a) operazioni di ristrutturazione societaria,*
- b) cessione di capitale o di attivi tra imprese,*
- c) rilevamento del concessionario in seguito a insolvenza o in virtù di una clausola contrattuale di un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa inizialmente fissati, a*

condizione che ciò non comporti altre modifiche sostanziali alla concessione e non miri ad aggirare l'applicazione della presente direttiva.

*Motivazione*

*Inserimento del paragrafo nell'articolo 42,2 a fini di chiarezza e semplificazione della direttiva.*

**Emendamento 228**

**Proposta di direttiva  
Articolo 42 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Quando il valore della modifica può essere espresso in termini monetari, la modifica non è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1 se il suo valore non supera le soglie fissate all'articolo 5 e se è inferiore del 5% al prezzo del contratto iniziale, a condizione che la modifica non alteri la natura generale dell'appalto. Nel caso di modifiche successive, il valore viene valutato sulla base del valore cumulativo delle modifiche successive.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Il testo è coperto dal paragrafo 2 bis.*

**Emendamento 229**

**Proposta di direttiva  
Articolo 42 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Le modifiche della concessione non sono considerate sostanziali ai sensi del paragrafo 1, se sono previste dalla documentazione di gara mediante opzioni o clausole di riesame chiare, precise e inequivocabili. Tali clausole definiscono l'ambito e la natura delle opzioni o delle modifiche possibili, nonché le condizioni alle quali possono essere utilizzate. Non**

**soppresso**

*prevedono modifiche od opzioni che altererebbero la natura generale della concessione.*

### **Emendamento 230**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

d) la modifica è stata resa necessaria da circostanze che **un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore** diligente non avrebbe potuto prevedere;

##### *Emendamento*

d) la modifica è stata resa necessaria da circostanze che **un concedente** diligente non avrebbe potuto prevedere;

##### *Motivazione*

*Modifica dell'articolo 42, paragrafo 6 esistente, per precisare quando una modifica, nonostante il suo carattere sostanziale, non richiede una nuova procedura di aggiudicazione.*

### **Emendamento 231**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera f**

##### *Testo della Commissione*

f) nel caso di concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici quando **l'aumento dei prezzi** non superi il 50% del valore della concessione **originale**.

##### *Emendamento*

f) nel caso di concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici quando **il valore della modifica prevista** non superi il 50% del valore **iniziale aggiornato** della concessione.

##### *Motivazione*

*Modifica dell'articolo 42, paragrafo 6 esistente, per precisare quando una modifica, nonostante il suo carattere sostanziale, non richiede una nuova procedura di aggiudicazione. Si considera il valore aggiornato del contratto iniziale che appare un valore troppo limitato. È stato inoltre rettificato il vocabolario "appalti pubblici" ("prezzi").*

## Emendamento 232

### Proposta di direttiva

#### Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

**Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori pubblicano** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso per comunicare tali modifiche. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VII e vengono pubblicati in conformità delle disposizioni dell'articolo 28.

##### *Emendamento*

**Il concedente pubblica** nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso per comunicare tali modifiche. Tali avvisi contengono le informazioni di cui all'allegato VII e vengono pubblicati in conformità delle disposizioni dell'articolo 28.

## Emendamento 233

### Proposta di direttiva

#### Articolo 42 – paragrafo 7 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

**7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori non si avvalgono delle modifiche alle concessioni** nei casi seguenti:

##### *Emendamento*

**7. Il concedente non ricorre al presente articolo** nei casi seguenti:

## Emendamento 234

### Proposta di direttiva

#### Articolo 42 – paragrafo 7 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) qualora la modifica intenda **compensare i rischi derivanti da aumenti di prezzi provocati da fluttuazioni dei prezzi che potrebbero influire sensibilmente sull'esecuzione di un appalto e che sono stati coperti** dal concessionario.

##### *Emendamento*

b) qualora la modifica intenda **ridurre il rischio di gestione sostenuto** dal concessionario.

##### *Motivazione*

Chiarimento dell'articolo 42, paragrafo 7 esistente riguardante due casi di modifica in cui il concedente non può avvalersi della disposizioni del presente articolo per evitare eventuali abusi (far passare come modifiche per le quali può beneficiare di disposizioni potenzialmente attenuate degli articoli 42, paragrafi 3 e 4 nuovi cambiamenti che dovrebbero in realtà



*comportare una nuova procedura di aggiudicazione del contratto).*

## **Emendamento 235**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 43 – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano che **le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori abbiano** la possibilità, alle condizioni fissate dal diritto **contrattuale** nazionale applicabile, di porre termine alla concessione in vigenza della stessa, se viene soddisfatta una qualsiasi delle seguenti condizioni:

##### *Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che **il concedente abbia** la possibilità, alle condizioni fissate dal diritto nazionale applicabile, di porre termine alla concessione in vigenza della stessa, se viene soddisfatta una qualsiasi delle seguenti condizioni:

## **Emendamento 236**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 43 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) le eccezioni di cui all'articolo 15 cessano di applicarsi in seguito a una partecipazione privata alla persona giuridica cui è stato aggiudicato l'appalto ai sensi dell'articolo 15, **paragrafo 4**;

##### *Emendamento*

a) le eccezioni di cui all'articolo 15 cessano di applicarsi in seguito a una partecipazione privata alla persona giuridica cui è stato aggiudicato l'appalto ai sensi dell'articolo 15;

##### *Motivazione*

*La limitazione delle disposizioni del paragrafo al solo caso di cui all'articolo 15, paragrafo 4 (cooperazione orizzontale) non è logica. Le disposizioni vanno applicate a tutti i casi previsti all'articolo 15, paragrafo 4 in cui uno dei criteri riguarda l'assenza di partecipazione di privati.*

## **Emendamento 237**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 43 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata che, in una procedura ai sensi

##### *Emendamento*

c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata che, in una procedura ai sensi

dell'articolo 258 del trattato, uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati per il fatto che ***un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore*** appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati e dalla presente direttiva.

dell'articolo 258 del trattato, uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati per il fatto che ***un concedente*** appartenente allo Stato membro in questione ha aggiudicato la concessione in oggetto senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati e dalla presente direttiva.

## **Emendamento 238**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 43 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### ***Articolo 43 bis***

##### ***Governance***

***1. Per assicurare l'applicazione corretta ed efficace della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che almeno i compiti enunciati nel presente articolo siano eseguiti da una o più autorità o strutture. Essi indicano alla Commissione tutte le autorità o strutture competenti per l'esecuzione di tali compiti.***

***2. Gli Stati membri assicurano che l'applicazione delle regole relative all'aggiudicazione di contratti di concessione, anche per la realizzazione di progetti cofinanziati dall'Unione, sia controllata onde individuare le minacce agli interessi finanziari dell'Unione. Tale controllo è inteso a prevenire, individuare e segnalare adeguatamente i possibili episodi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarità gravi in materia di appalti.***

***Quando le autorità o strutture di controllo identificano violazioni specifiche o problemi sistemici, esse sono autorizzate a deferire tali violazioni o problemi alle autorità di controllo, ai tribunali o alle altre strutture o autorità competenti nazionali, per esempio il difensore civico,***

*il parlamento nazionale o le rispettive commissioni.*

*3. Su loro richiesta, le autorità nazionali competenti sono informate dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori su qualsiasi attività che considerino esclusa dalla presente direttiva ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 ter.*

*4. I risultati delle attività di controllo effettuate conformemente al paragrafo 2 sono resi pubblici attraverso i mezzi di informazione appropriati. In particolare, gli Stati membri pubblicano, almeno una volta ogni due anni, una panoramica generale delle cause più frequenti di applicazione incorretta delle regole per l'aggiudicazione di contratti di concessione o di insicurezza giuridica, segnatamente gli eventuali problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle regole, compresi eventuali casi di frode e altri comportamenti illeciti.*

*5. Gli Stati membri assicurano che orientamenti relativi all'interpretazione e all'applicazione del diritto dell'Unione relativo all'aggiudicazione di contratti di concessione siano messi a disposizione gratuitamente per aiutare le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori e gli operatori economici ad applicare correttamente le regole dell'Unione.*

## **Emendamento 239**

### **Proposta di direttiva Articolo 46 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

*2. La delega di poteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 52, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per una durata*

#### *Emendamento*

*2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e all'articolo 23, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal ...\*.*

indeterminata a decorrere dalla [data di entrata in vigore della presente direttiva].

---

**\*GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.**

*Motivazione*

*Soppressione di un riferimento errato che non esiste (articolo 52.2) e aggiornamento delle disposizioni relative agli atti delegati.*

**Emendamento 240**

**Proposta di direttiva  
Articolo 46 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. La delega di poteri di cui ***all'articolo 4, paragrafo 3***, all'articolo 21, paragrafo 3, all'articolo 23, paragrafo 2, ***all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 3 e all'articolo 52, paragrafo 2***, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

*Emendamento*

3. La delega di poteri di cui all'articolo 21, paragrafo 3, ***e*** all'articolo 23, paragrafo 2, può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

*Motivazione*

*Soppressione di un riferimento errato che non esiste (articolo 52.2) e aggiornamento delle disposizioni relative agli atti delegati.*

## **Emendamento 241**

### **Proposta di direttiva Articolo 49 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri assicurano che la presente direttiva non si applichi alle concessioni aggiudicate prima del ...\*. Tuttavia, la presente direttiva si applica alle modifiche e alle risoluzioni di contratti che abbiano luogo dopo ...\*.***

***\* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.***

## **Emendamento 242**

### **Proposta di direttiva Articolo 51 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione esamina il funzionamento della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro ...\*, e successivamente ogni cinque anni, sulla base delle informazioni che gli Stati membri forniscono.***

***La Commissione pubblica i risultati degli esami effettuati conformemente al secondo paragrafo.***

---

***\*GU: si prega di inserire la data: "[cinque] anni dopo la data di recepimento della presente direttiva indicata all'articolo 49, paragrafo 1, primo comma".***

## Emendamento 243

### Proposta di direttiva Allegato II

*Testo della Commissione*

#### **ALLEGATO II**

#### **ELENCO DELLA LEGISLAZIONE UE DI CUI ALL'ARTICOLO 40, PARAGRAFO 3**

**1. Direttiva 2009/33/CE.**

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*Collegato alla soppressione dell'articolo 40.*

## Emendamento 244

### Proposta di direttiva Allegato III – punto 1

*Testo della Commissione*

1. Per quanto riguarda il gas **e l'energia termica**:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o **di energia termica**;

b) l'alimentazione di tali reti con gas o **energia termica**.

L'alimentazione con gas **o energia termica** di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 2) e 3) non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni vengono soddisfatte:

c) la produzione di gas **o di energia termica** da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi da 2 a 4 del

*Emendamento*

1. Per quanto riguarda il gas, **il riscaldamento e il raffreddamento**:

a) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas, **di riscaldamento o di raffreddamento**;

b) l'alimentazione di tali reti con gas, **riscaldamento o raffreddamento**.

L'alimentazione con gas, **riscaldamento o raffreddamento** di reti che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 2) e 3) non è considerata un'attività di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni vengono soddisfatte:

c) la produzione di gas, **di riscaldamento o di raffreddamento** da parte dell'ente interessato è l'inevitabile risultato dell'esercizio di un'attività non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi da 2 a 4

presente allegato;

d) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

del presente allegato;

d) l'alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato dell'ente, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

#### *Motivazione*

*Aggiunta delle attività legate al freddo dato che si tratta dello stesso sistema dell'energia termica.*

### **Emendamento 245**

#### **Proposta di direttiva Allegato III – punto 2 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Ai fini della presente direttiva, l'alimentazione con elettricità comprende la generazione (produzione) e la **vendita all'ingrosso dell'elettricità**.

##### *Emendamento*

Ai fini della presente direttiva, l'alimentazione con elettricità comprende la generazione (produzione) e la **fornitura**.

#### *Motivazione*

*L'alimentazione delle reti di elettricità riguarda la vendita al dettaglio (utenti privati) e non soltanto la vendita all'ingrosso.*

### **Emendamento 246**

#### **Proposta di direttiva Allegato III – punto 5**

##### *Testo della Commissione*

5. Attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di **altri terminali di trasporto** ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

##### *Emendamento*

5. Attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni o di **altre infrastrutture generali** ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

#### *Motivazione*

*Per terminali di trasporto non s'intende l'infrastruttura generale come attività dell'ente aggiudicatore, bensì la sovrastruttura per la quale operano le aziende private.*

## Emendamento 247

### Proposta di direttiva Allegato IV – titolo

*Testo della Commissione*

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI  
BANDI DI CONCESSIONE

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

## Emendamento 248

### Proposta di direttiva Allegato IV – punto 4

*Testo della Commissione*

4. Descrizione *dell'appalto*: natura e quantità dei lavori, *natura e quantità o valore delle forniture*, natura e quantità dei servizi. *Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.*

*Emendamento*

4. Descrizione *del contratto*: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi.

*Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).*

## Emendamento 249

### Proposta di direttiva Allegato IV – punto 5

*Testo della Commissione*

5. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV. *Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.*

*Emendamento*

5. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV.

*Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).*



## Emendamento 250

### Proposta di direttiva Allegato IV – punto 6

#### *Testo della Commissione*

6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi; ***se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.***

#### *Emendamento*

6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.

#### *Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).*

## Emendamento 251

### Proposta di direttiva Allegato IV – punto 7

#### *Testo della Commissione*

7. Valore totale stimato della concessione/delle concessioni; ***se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto, insieme alla descrizione dettagliata delle modalità di calcolo del valore totale stimato della concessione, in conformità dell'articolo 6.***

#### *Emendamento*

7. Valore totale stimato della concessione/delle concessioni.

#### *Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).*

## **Emendamento 252**

### **Proposta di direttiva Allegato IV – punto 8**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**8. Se la concessione è suddivisa in lotti, indicazione della possibilità di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti; indicazione di eventuali limitazioni del numero di lotti che possono essere aggiudicati allo stesso offerente.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).*

## **Emendamento 253**

### **Proposta di direttiva Allegato IV – punto 9**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**9. I tempi previsti per *la fornitura o l'approvvigionamento di forniture, lavori o servizi e, per quanto possibile, la* durata della concessione.**

**9. I tempi previsti per *l'attuazione della concessione*; durata della concessione.**

*Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).*

## **Emendamento 254**

### **Proposta di direttiva Allegato IV – punto 10 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**b) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altresì il riferimento alla disposizione legislativa,**

**soppresso**

*regolamentare o amministrativa rilevante,*

*Motivazione*

*Semplificazione delle norme in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione.*

#### **Emendamento 255**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato IV – punto 11 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

11. Descrizione della procedura di aggiudicazione utilizzata, ***se la procedura si svolge in più fasi, numero dei candidati da ammettere a una certa fase o da invitare a presentare offerte e criteri obiettivi da utilizzare per scegliere i candidati in questione.***

*Emendamento*

11. Descrizione della procedura di aggiudicazione utilizzata:

*Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).*

#### **Emendamento 256**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato IV – punto 11 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

*Emendamento*

a) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione ***o la ricezione delle offerte.***

#### **Emendamento 257**

**Proposta di direttiva**  
**Allegato IV – punto 14**

*Testo della Commissione*

14. Nome e indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni

*Emendamento*

14. Nome e indirizzo ***delle autorità nazionali competenti e*** dell'organo competente per le procedure di ricorso e,

precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

## **Emendamento 258**

### **Proposta di direttiva Allegato IV – punto 17**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**17. Nel caso di procedure a una fase:**

**soppresso**

**a) termine per il ricevimento delle offerte, se diverso dal termine per la presentazione delle domande di partecipazione;**

**b) periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta;**

**c) data, ora e luogo dell'apertura delle offerte;**

**d) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte.**

*Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.).*

## **Emendamento 259**

### **Proposta di direttiva Allegato V – parte I – punto 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

5. Descrizione **dell'appalto**: natura e quantità dei lavori, **natura e quantità o valore delle forniture**, natura e quantità dei servizi. **Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.**

5. Descrizione **del contratto**: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi.

## **Emendamento 260**

### **Proposta di direttiva Allegato V – parte I – punto 7**

#### *Testo della Commissione*

7. Criteri di cui all'articolo **39** utilizzati per aggiudicare la concessione o le concessioni.

#### *Emendamento*

7. Criteri di cui all'articolo **38 ter** utilizzati per aggiudicare la concessione o le concessioni.

## **Emendamento 261**

### **Proposta di direttiva Allegato V – parte I – punto 9**

#### *Testo della Commissione*

**9. Numero di offerte ricevute per ogni aggiudicazione, tra cui:**

**a) numero di offerte ricevute da operatori economici che sono piccole e medie imprese,**

**b) numero di offerte ricevute dall'estero,**

**c) numero di offerte ricevute con mezzi elettronici.**

#### *Emendamento*

**soppresso**

#### *Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.). Talune informazioni non sono pertinenti in mancanza di pubblicazione previa.*

## **Emendamento 262**

### **Proposta di direttiva Allegato V – parte I – punto 10**

#### *Testo della Commissione*

10. Per ogni aggiudicazione, fornire il nome, l'indirizzo comprensivo di codice NUTS, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e il sito internet dell'aggiudicatario (degli

#### *Emendamento*

10. Per ogni aggiudicazione, fornire il nome, l'indirizzo comprensivo di codice NUTS, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e il sito internet dell'aggiudicatario (degli

aggiudicatari) *nonché*

aggiudicatari).

**a) le informazioni necessarie ad accertare se l'aggiudicatario sia una piccola o media impresa,**

**b) le informazioni necessarie ad accertare se la concessione sia stata aggiudicata a un consorzio.**

*Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.). Talune informazioni non sono pertinenti in mancanza di pubblicazione previa.*

**Emendamento 263**

**Proposta di direttiva**

**Allegato V – parte I – punto 11**

*Testo della Commissione*

11. Valore e principali condizioni finanziarie della concessione aggiudicata, **inclusi tariffe e prezzi.**

*Emendamento*

11. Valore e principali condizioni finanziarie della concessione aggiudicata.

*Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.). Talune informazioni non sono pertinenti in mancanza di pubblicazione previa.*

**Emendamento 264**

**Proposta di direttiva**

**Allegato V – parte I – punto 12**

*Testo della Commissione*

**12. Ove del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte della concessione che può essere subappaltato a terzi.**

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste nel bando di concessione e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici (lotti, forniture di prodotti, ecc.). Talune informazioni non sono pertinenti in mancanza di pubblicazione previa.*

## Emendamento 265

### Proposta di direttiva Allegato V – parte I – punto 14

#### *Testo della Commissione*

14. Nome e indirizzo **dell'organo di vigilanza** e dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

#### *Emendamento*

14. Nome e indirizzo **delle autorità nazionali competenti** e dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

#### *Motivazione*

*Armonizzazione con il resto del progetto di relazione, soppressione dei riferimenti all'organo di controllo.*

## Emendamento 266

### Proposta di direttiva Allegato V – parte I – punto 17

#### *Testo della Commissione*

**17. Descrizione dettagliata delle modalità di calcolo del valore totale stimato della concessione, in conformità dell'articolo 6.**

#### *Emendamento*

**soppresso**

#### *Motivazione*

*Semplificazione delle norme in materia di aggiudicazione dei contratti di concessione. questa disposizione potrebbe inoltre rappresentare un rischio per le controversie per le piccole amministrazioni aggiudicatrici.*

## Emendamento 267

### Proposta di direttiva Allegato V – parte II

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**II. INFORMAZIONI DA INSERIRE  
NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE  
DI CONCESSIONI PUBBLICATI AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 27,  
PARAGRAFO 2**

*soppresso*

*1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.*

*2. Descrizione dell'appalto: natura e quantità dei lavori, natura e quantità o valore delle forniture, natura e quantità dei servizi. Se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.*

*3. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV.*

*4. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.*

*5. Data della decisione (o delle decisioni) di aggiudicazione della concessione;*

*6. Per ogni aggiudicazione, fornire il nome, l'indirizzo comprensivo di codice NUTS, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica e il sito internet degli operatori economici cui è stata aggiudicata la concessione.*

*7. Valore e principali condizioni finanziarie dell'aggiudicazione, inclusi tariffe e prezzi.*

*8. Descrizione dettagliata delle modalità di calcolo del valore totale stimato della*



**concessione, in conformità dell'articolo 6.**

*Motivazione*

*Soppressione della sezione che fa riferimento ai bandi di concessione per le soglie intermedie (conseguenza della soppressione dell'articolo 27, paragrafo 2).*

### **Emendamento 268**

**Proposta di direttiva  
Allegato VI – punto 3**

*Testo della Commissione*

3. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV. ***Se l'appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.***

*Emendamento*

3. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV.

*Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di aggiudicazione di concessioni riguardanti servizi sociali e altri servizi specifici, segnatamente soppressione del riferimento ai lotti e delle informazioni legate agli appalti pubblici.*

### **Emendamento 269**

**Proposta di direttiva  
Allegato VI – punto 4**

*Testo della Commissione*

4. ***Almeno un'***indicazione succinta ***del tipo e della quantità dei servizi e, se del caso, delle forniture e dei lavori forniti.***

*Emendamento*

4. Indicazione succinta ***dell'oggetto della concessione.***

*Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di aggiudicazione di concessioni riguardanti servizi sociali e altri servizi specifici, e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici.*

## Emendamento 270

### Proposta di direttiva Allegato VI – punto 6

#### *Testo della Commissione*

6. Valore e principali condizioni finanziarie dell'aggiudicazione, **inclusi tariffe e prezzi.**

#### *Emendamento*

6. Valore e principali condizioni finanziarie dell'aggiudicazione.

#### *Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di aggiudicazione di concessioni riguardanti servizi sociali e altri servizi specifici, e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici.*

## Emendamento 271

### Proposta di direttiva Allegato VII – punto 3

#### *Testo della Commissione*

3. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di **concessioni di lavori pubblici o** concessioni di lavori oppure codice NUTS per il luogo principale di esecuzione **o consegna** delle concessioni di servizi.

#### *Emendamento*

3. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori oppure codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.

#### *Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di modifica delle concessioni e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici.*

## Emendamento 272

### Proposta di direttiva Allegato VII – punto 4

#### *Testo della Commissione*

4. Descrizione della concessione prima e dopo la modifica: natura e quantità dei lavori, **natura e quantità o valore delle forniture**, natura e quantità dei servizi.

#### *Emendamento*

4. Descrizione della concessione prima e dopo la modifica: natura e quantità dei lavori, natura e quantità dei servizi.

*Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di modifica delle concessioni e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici.*

**Emendamento 273**

**Proposta di direttiva  
Allegato VII – punto 5**

*Testo della Commissione*

5. Se del caso, modifica delle condizioni finanziarie della concessione, **compresi gli eventuali aumenti dei prezzi o delle tariffe provocati dalla modifica.**

*Emendamento*

5. Se del caso, modifica delle condizioni finanziarie della concessione.

*Motivazione*

*Semplificazione delle informazioni richieste negli avvisi di modifica delle concessioni e soppressione delle informazioni legate agli appalti pubblici.*

**Emendamento 274**

**Proposta di direttiva  
Allegato VII – punto 10**

*Testo della Commissione*

10. Nome e indirizzo **dell'organo di vigilanza** e dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

*Emendamento*

10. Nome e indirizzo **delle autorità nazionali competenti** e dell'organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.

*Motivazione*

*Armonizzazione con il resto del progetto di relazione, soppressi riferimenti all'organo di controllo.*

## Emendamento 275

### Proposta di direttiva Allegato VIII

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **ALLEGATO VIII**

*soppresso*

#### **DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE**

*Ai fini della presente direttiva si intende per:*

*1. “specifica tecnica”:*

*a) nel caso di concessioni di lavori pubblici o concessioni di lavori l’insieme delle prescrizioni tecniche contenute in particolare nei documenti di aggiudicazione della concessione, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, di un prodotto o di una fornitura, in modo che essi rispondano all’uso a cui sono destinati dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Tra le caratteristiche rientrano i livelli di prestazioni ambientali e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per i disabili), la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, nonché i processi e i metodi di produzione in ogni fase del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d’ispezione e di accettazione dei lavori nonché le tecniche o i metodi di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione ai*

*lavori finiti e per quanto riguarda i materiali o gli elementi che li compongono;*

*b) nel caso di concessioni di servizi, le specifiche a contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili), la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione in ogni fase del ciclo di vita della fornitura o del servizio, nonché le procedure di valutazione della conformità;*

*2. "norma", la specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non è obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua e che rientri in una delle seguenti categorie:*

*a) norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,*

*b) norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico,*

*c) norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;*

*3. "omologazione tecnica europea", la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto destinato a una finalità specifica, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e*

*di determinate condizioni d'applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;*

*4. "specifiche tecniche comuni": una specifica tecnica stabilita conformemente a una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;*

*5. "riferimento tecnico", qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme europee, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze di mercato.*

#### *Motivazione*

*Soppressione dell'allegato che riguarda le specifiche tecniche (conseguenza della soppressione dell'articolo 32).*

#### **Emendamento 276**

##### **Proposta di direttiva Allegato IX – paragrafo 1 – comma 3**

###### *Testo della Commissione*

l'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea conferma all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 5.

###### *Emendamento*

l'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea conferma all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

#### **Emendamento 277**

##### **Proposta di direttiva Allegato X – colonna 1 – righe 1 e 2**

###### *Testo della Commissione*

Codice CPV  
**7511000-4** e  
da 85000000-9 a 85323000-9  
(eccetto 85321000-5 e 85322000-2)

###### *Emendamento*

Codice CPV  
**79611000-0** e  
da 85000000-9 a 85323000-9  
(eccetto 85321000-5 e 85322000-2)

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 79995000-5 a 79995200-7; da 80100000-5 a 80660000-8 (eccetto 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1); da 92000000-1 a 92700000-8 (eccetto 92230000-2, 92231000-9 92232000-6)

*Motivazione*

*Aggiornamento dell'elenco dei servizi sociali e degli altri servizi specifici che beneficiano di un regime agevolato alla luce dell'elenco previsto nelle proposte rivedute delle direttive sugli appalti pubblici.*

**Emendamento 278**

**Proposta di direttiva  
Allegato X bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**ALLEGATO X bis**

**ELENCO DELLE CONVENZIONI  
INTERNAZIONALI IN AMBITO  
SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI  
ALL'ARTICOLO -26 BIS,  
PARAGRAFO 3**

- *Convenzione n. 87 dell'OIL sulla libertà di associazione e sulla tutela del diritto sindacale;*
- *Convenzione n. 98 dell'OIL sul diritto di organizzazione e sulla contrattazione collettiva;*
- *Convenzione n. 29 dell'OIL sul lavoro forzato;*
- *Convenzione n. 105 dell'OIL sull'abolizione del lavoro forzato;*
- *Convenzione n. 138 dell'OIL sull'età minima;*
- *Convenzione n. 111 dell'OIL sulla discriminazione negli impieghi e nelle professioni;*
- *Convenzione n. 100 dell'OIL sulla parità di retribuzione;*
- *Convenzione n. 182 dell'OIL sulle peggiori forme di lavoro minorile;*

- *Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono;*
- *Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);*
- *Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP);*
- *Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (Convenzione PIC) e relativi tre protocolli regionali.*

**Emendamento 279**

**Proposta di direttiva  
Allegato XI**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**ALLEGATO XI**

*soppresso*

**ELENCO DEGLI STRUMENTI  
LEGISLATIVI DELL'UNIONE  
EUROPEA DI CUI ALL'ARTICOLO 4,  
PARAGRAFO 3, LETTERA b)**

*I diritti conferiti mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono “diritti speciali o esclusivi” ai sensi della presente direttiva. Il seguente elenco contiene una serie di procedure che garantiscono un’adeguata trasparenza preliminare per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti legislativi dell’Unione europea che non sono considerati “diritti speciali o esclusivi” ai sensi della presente direttiva:*

*a) concessione di autorizzazioni per la gestione di impianti di gas naturale conformemente alle procedure di cui all’articolo 4 della direttiva 98/30/CE;*



*b) autorizzazione o invito a presentare un'offerta per la costruzione di nuovi impianti per la generazione di energia elettrica a norma della direttiva 96/92/CE;*

*c) la concessione di autorizzazioni, conformemente alle procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 97/67/CE in relazione a servizi postali che non sono né possono essere riservati;*

*d) la procedura per concedere l'autorizzazione a svolgere un'attività che comporti lo sfruttamento di idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE;*

*e) contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 aggiudicati mediante una procedura di gara in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3.*

*Motivazione*

*Collegato alla soppressione dell'articolo 4, paragrafo 3.*

## **Emendamento 280**

### **Proposta di direttiva Allegato XII**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **ALLEGATO XII**

*soppresso*

#### **REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE**

*1. I dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione e delle offerte devono, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, garantire almeno che:*

*a) l'ora e la data esatte della ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte possano essere stabilite con precisione;*

*b) si possa ragionevolmente assicurare*

*che nessuno abbia accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;*

*c) in caso di violazione del divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;*

*d) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;*

*e) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione della concessione;*

*f) l'azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;*

*g) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza, e*

*h) l'autenticazione delle offerte sia conforme ai requisiti fissati nel presente allegato.*

*Motivazione*

*Soppressione dell'allegato connesso alle disposizioni soppresse dell'articolo 25.*

## **Emendamento 281**

### **Proposta di direttiva Allegato XIII**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**ALLEGATO XIII**

*soppresso*

**INFORMAZIONI DA INCLUDERE  
NEGLI AVVISI DI  
PREINFORMAZIONE CONCERNENTI  
LE CONCESSIONI DI SERVIZI  
SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI  
SPECIFICI  
(di cui all'articolo 26, paragrafo 3)**

- 1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito internet dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che può fornire ulteriori informazioni.**
- 2. Se del caso, indirizzo di posta elettronica o sito internet ove le specifiche e qualsiasi altro documento giustificativo siano reperibili.**
- 3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attività svolta.**
- 4. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura CPV. Se l'appalto è suddiviso in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.**
- 5. Codice NUTS per il luogo principale di prestazione o esecuzione delle concessioni di servizi.**
- 6. Descrizione dei servizi e, se del caso, delle forniture e dei lavori accessori da appaltare.**
- 7. Valore totale stimato della concessione/delle concessioni; se la concessione è suddivisa in lotti, è necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.**
- 8. Condizioni di partecipazione.**
- 9. Se opportuno, termini per contattare l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore in vista della partecipazione.**
- 10. Se del caso, breve descrizione delle principali caratteristiche della procedura di aggiudicazione da applicare.**
- 11. Altre eventuali informazioni rilevanti.**

*Motivazione*

*Collegato alla soppressione dell'articolo 26, paragrafo 3.*

